

XXIX^a TORNATA

GIOVEDÌ 24 NOVEMBRE 1921

Presidenza del Presidente TITTONI TOMMASO

INDICE

Cinquantenario del traforo del Fréjus (Per il)

Oratori:

PRESIDENTE	pag. 736
REBAUDENGO	736

Commemorazioni (dei senatori Lucca, Durand de la Penne, Panizzardi, Piacentini, Cruciani Alibrandi, De Martino)

728

Oratori:

PRESIDENTE	728
BERGAMASCO, <i>ministro della marina</i>	732
CORBINO, <i>ministro della pubblica istruzione</i>	734
GASPAROTTO, <i>ministro della guerra</i>	733
GIRARDINI, <i>ministro delle colonie</i>	734
SPIRITO	733

Comunicazioni della Presidenza 726

Congedi 726

Disegni di legge (Approvazione di):

« Conversione in legge del Regio decreto 30 novembre 1919, n. 2398, che autorizza sotto determinate condizioni l'iscrizione degli ufficiali superiori nei Regi istituti superiori di studi commerciali » 770

(Discussione di):

« Conversione in legge del decreto luogotenenziale 27 marzo 1919, n. 320, concernente disposizioni sugli affitti e le pigioni delle case di abitazione » 740

« Conversione in legge del decreto luogotenenziale 24 aprile 1919, n. 618, contenente disposizioni sugli affitti e le pigioni delle case di abitazione in Roma » 740

« Conversione in legge del Regio decreto 15 agosto 1919, n. 1514, che stabilisce norme circa i contratti di affitto di fabbricati urbani e parte di essi, serventi ad uso di botteghe, negozi, magazzini, uffici amministrativi e studi commerciali e professionali » 740

« Conversione in legge dei Regi decreti 4 gennaio 1920, n. 1, 15 febbraio 1920, n. 147, e 18 aprile 1920, n. 475, portanti provvedimenti diretti a mitigare le difficoltà dei cittadini e dei viaggiatori riguardo agli alloggi » 740

« Conversione in legge del Regio decreto 18 aprile 1920, n. 471, contenente nuove disposizioni per gli affitti e le pigioni delle case di abitazione e degli edifici urbani ad uso di bottega, negozio, magazzino, studio, ufficio e simili » 740

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 gennaio 1921, n. 13, portante provvedimenti sui poteri dei Commissari del Governo agli alloggi » 740

« Conversione in legge del Regio decreto 3 aprile 1921, n. 331, contenente nuove norme per le locazioni dei negozi » 740

Oratori:

AMERO D'ASTE, <i>presidente dell'Ufficio centrale</i>	741
BELOTTI, <i>ministro dell'industria e del commercio</i>	741, 753, 770
(Ritiro di)	727

Interpellanze (Annuncio di) 771

Interrogazioni (Annuncio di) 772
(Risposta scritta ad) 782

Relazioni (Presentazione di) 727, 740

Uffici (Sorteggio degli) 736

La seduta è aperta alle ore 15.

Sono presenti i ministri degli affari esteri, delle colonie, della guerra, della marina, dell'istruzione pubblica, dell'agricoltura, dell'industria e commercio e per la ricostituzione delle terre liberate.

SILI, *segretario*, legge il verbale della seduta precedente, il quale è approvato.

Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo i senatori: Cannavina per giorni otto; Dallolio Alberto, Leonardi Cattolica e Santucci per giorni dieci; Stoppato per un mese; Zappi e Di Brazzà per giorni quindici.

Se non si fanno osservazioni, questi congedi s'intendono accordati.

Comunicazioni della Presidenza.

PRESIDENTE. Prego l'onorevole segretario Frascara di dar lettura di un messaggio del presidente della Corte dei conti.

FRASCARA, segretario, legge:

« Roma, 12 ottobre 1921.

« A. S. E. il Presidente del Senato del Regno.

« In osservanza alla legge 15 agosto 1867 n. 3853, mi onoro di rimettere a V. E. l'elenco delle registrazioni con riserva eseguite dalla Corte dei conti nella seconda quindicina del mese di luglio 1921.

« Il Presidente

« BERNARDI ».

PRESIDENTE. Prego l'onorevole segretario Frascara di dar lettura di un messaggio del ministro dei lavori pubblici.

FRASCARA, segretario, legge:

« Roma, 8 ottobre 1921.

« Ecc.ma Presidenza del Senato del Regno.

« Giusto il disposto dell'articolo 4 della legge 5 aprile 1908, n. 126 mi onoro trasmettere a codesta Ecc.ma Presidenza l'unito elenco dei prelevamenti e reintegri sul fondo di riserva per le bonifiche (capitolo 124 dello Stato di previsione della spesa di questo Ministero per l'esercizio 1920-21) eseguiti durante i trimestri dal 1° gennaio 1921.

« Il Ministro

« MICHELI ».

PRESIDENTE. Prego l'onorevole segretario Frascara di dar lettura di un messaggio del Ministero dell'interno.

FRASCARA, segretario, legge:

« Roma, 9 ottobre 1921.

« A. S. E. il Presidente del Senato.

« In esecuzione degli articoli 18 del regolamento 12 marzo 1885 n. 3003 e 20 del regolamento n. 27 del 14 gennaio 1904, questo Ministero ha l'onore di trasmettere all'E. V. copia delle relazioni presentate dalla Giunta municipale di Napoli e dalla sezione speciale del tesoro su lavori compiuti negli anni 1918 e 1919 pel risanamento di quella città.

« Di tali relazioni la Commissione centrale consultiva ha preso atto nella seduta del 5 corrente ».

PRESIDENTE. Il 16 settembre proveniva alla Presidenza del Senato un telegramma del Presidente del Senato del Brasile del quale prego l'onorevole senatore, segretario, Presbitero di dar lettura.

PRESBITERO, segretario, legge:

« Rio de Janeiro, 16 settembre 1921.

« Ecc.mo Presidente del Senato Italiano.

« Prego V. E. di voler portare a conoscenza di codesta Alta Assemblea che su proposta del senatore Lauro Müller, presidente della Commissione di diplomazia, fu unanimamente approvata nella seduta del 14 corrente la seguente mozione:

« Il Senato del Brasile invia al Senato d'Italia la commossa espressione della sua solidarietà nella glorificazione di Dante Alighieri. I senatori brasiliani si considerano felici di esprimere i loro sentimenti di ammirazione e di venerazione per il genio creatore della Divina Commedia nel momento politico nel quale l'Italia irradia la sua gloria unificata e reintegrata nella sua grandezza storica. Cordiali saluti.

« BUENO DE PRAIVA,

« Presidente del Senato del Brasile ».

(Approvazioni).

PRESIDENTE. Poichè quando pervenne questo telegramma il Senato non era riunito, credetti d'interpretare il pensiero del Senato stesso inviando al Presidente del Senato della grande

Repubblica dell'America latina, ove vi sono fiorenti colonie italiane, l'espressione dei nostri voti per la sua prosperità e grandezza e il nostro compiacimento per l'omaggio che il Brasile, insieme al mondo intero, ha tributato al genio italiano. (*Applausi vivissimi*).

PRESIDENTE. Prego l'onorevole senatore, segretario, Presbitero di dare lettura di alcuni messaggi del Presidente del Consiglio pervenuti alla presidenza.

PRESBITERO, *segretario*, legge:

« 30 agosto 1921.

« Eccellenza,

« Mi onoro informare V. E. che S. M. il Re con decreto del 27 corrente ha nominato sottosegretario di Stato per gli Affari esteri l'onorevole avvocato Angelo Valvassori-Peroni senatore del Regno.

« Con profonda osservanza

« BONOMI ».

« 7 ottobre 1921.

« Eccellenza,

« Mi onoro informare l'E. V. che S. M. il Re, con decreto del 29 settembre scorso ha nominato Ministro di Stato l'onorevole avvocato Giovanni Villa senatore del Regno.

« Il Presidente del Consiglio dei Ministri.

« BONOMI ».

« Roma addì 20 novembre 1921.

« Eccellenza,

« Mi onoro informare l'E. V. che S. M. il Re, con decreto del 19 corrente mese, ha nominato ministro di Stato l'onorevole professore Lodovico Mortara, senatore del Regno.

« Il Presidente del Consiglio

« BONOMI ».

PRESIDENTE. All'onorevole avvocato Villa e all'illustre professore Mortara, nostri colleghi, esprimo tutto il mio compiacimento e quello del Senato (*Applausi*).

Ritiro di disegni di legge.

PRESIDENTE. Prego l'onorevole segretario Presbitero di dar lettura di un messaggio dell'onorevole Ministro dei lavori pubblici.

PRESBITERO, *segretario*, legge:

« 22 novembre 1921.

« L'urgenza dei provvedimenti proposti con i disegni di legge numeri 177 e 181, in dipendenza dei terremoti e per opere di consolidamento di frane e di trasferimento di abitanti, indusse il Governo alla immediata loro attuazione mediante decreti legge.

« Pertanto autorizzato con gli acclusi decreti reali, mi è d'uopo ritirare gli accennati disegni di legge e prego l'E. V. di compiacersi darne atto al Senato.

« Con tutta osservanza

« Il Ministro

« MICHELI ».

PRESIDENTE. Do atto all'on. ministro dei lavori pubblici del ritiro dei due disegni di legge da lui accennati.

PRESIDENTE. Il Presidente della Commissione Parlamentare d'inchiesta sull'ordinamento delle Amministrazioni di Stato e sulle condizioni del personale, istituita dalla legge sedici marzo u. s. numero 260, ha trasmesso la relazione che è stata già distribuita agli onorevoli senatori.

Presentazione di relazioni.

PRESIDENTE. Comunico al Senato che durante le ferie sono state presentate alla Presidenza le relazioni ai seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto 4 luglio 1920, n. 1165, riguardante la soppressione dei tribunali militari di Alessandria, Ancona e Piacenza (N. 116);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 27 marzo 1919, n. 320, concernente disposizioni sugli affitti e le pigioni delle case di abitazione (N. 119);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 24 aprile 1919, n. 618, contenente disposizioni sugli affitti e le pigioni delle case di abitazione in Roma (N. 120);

Conversione in legge del Regio decreto 15 agosto 1919, n. 1514, che stabilisce norme circa i contratti di affitto di fabbricati urbani e parte di essi, serventi ad uso di botteghe, ne-

gozi, magazzini, uffici amministrativi e studi commerciali e professionali (N. 112);

Conversione in legge dei Regi decreti 4 gennaio 1920, n. 1, 15 febbraio 1920, n. 147, e 18 aprile 1920, n. 475, portanti provvedimenti diretti a mitigare le difficoltà dei cittadini e dei viaggiatori riguardo agli alloggi (N. 134);

Conversione in legge del Regio decreto 18 aprile 1920, n. 477, contenente nuove disposizioni per gli affitti e le pigioni delle case di abitazione e degli edifici urbani ad uso di bottega, negozio, magazzino, studio, ufficio e simili (N. 121);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 gennaio 1921, n. 13, portante provvedimenti sui poteri dei Commissari del Governo agli alloggi (N. 135);

Conversione in legge del Regio decreto 3 aprile 1921, n. 331, contenente nuove norme per le locazioni dei negozi (N. 123).

Conversione in legge del Regio decreto 20 febbraio 1921, n. 224, relativo ad una quarta ed ultima sessione straordinaria di esami per militari ed ex-militari nei Regi istituti nautici (N. 140).

Commemorazioni dei senatori Lucca, Durand de la Penne, Panizzardi, Piacentini, Cruciani-Alibrandi e De Martino.

PRESIDENTE. (*Si alza e con lui si alzano i senatori ed i ministri*). Onorevoli Senatori! Anche questa volta, pur troppo, nel riprendere i nostri lavori, mi incombe il doloroso dovere di annunciarvi la perdita di amati colleghi.

Il 13 agosto ultimo, all'indomani della sospensione delle nostre sedute, colpita da improvviso malore, scomparve in Roma la operosa esistenza di Piero Lucca, che pure fino al giorno innanzi avevamo visto qui in mezzo a noi, con la consueta assiduità e solerzia.

Piero Lucca nacque a Casal Monferrato il 10 maggio 1850 e con successo compì gli studi di ingegneria, ma ben presto volse la sua attività alle discipline economiche. Convinto che la prosperità nazionale dipendesse soprattutto dall'incremento dell'agricoltura, ei si dette con tutta la passione dei suoi giovani anni alla difesa degli interessi agricoli; e della vasta e profonda competenza, che era venuto acqui-

stando in tali questioni, si valse nella vita pubblica per affrontare con piena coscienza la risoluzione dei più importanti problemi e portarvi un validissimo contributo con la sua non comune fermezza.

Entrò alla Camera dei deputati all'inizio della XV Legislatura e vi rappresentò il Collegio di Novara fino alla XVII e poi quello di Vercelli, prendendo posto a destra nel gruppo degli agrari. Le elevate doti del suo ingegno, la profonda cultura nei problemi sociali, la ferrea volontà lo fecero ben presto emergere, così come il sentimento del dovere, che in Lui fu sempre profondo, ed il coraggio delle proprie convinzioni gli fecero acquistare le universali simpatie. Ai lavori parlamentari partecipò con molta assiduità; fu più volte relatore di bilanci ed intervenne nelle più importanti discussioni, soprattutto dove erano in giuoco gli interessi dell'agricoltura. I suoi discorsi sulle irrigazioni, sulle tariffe doganali, sul credito agrario, sulla Cassa di previdenza per gli operai vecchi ed inabili al lavoro, nella quale egli vedeva una doverosa istituzione di solidarietà sociale, e su tutto quanto potesse giovare alla prosperità agraria furono universalmente apprezzati e suonarono sempre vigorosa spinta all'azione del Governo. Così del suo gruppo divenne ben presto il capo e nel 1891, quando l'onorevole Di Rudini formò il Gabinetto con l'onorevole Nicotera, egli fu chiamato al Governo come sottosegretario di Stato all'interno e vi rimase per oltre un anno, dando prova di rara energia ed abilità nei momenti difficili che gli toccò fronteggiare.

Successivamente, per un certo tempo, si appartò dalla vita politica attiva, pur continuando a rappresentare il collegio di Vercelli fino alla XXII Legislatura.

Il 4 aprile 1909 fu nominato senatore ed anche in Senato esplicò opera validissima per la difesa della legislazione sociale e fu assiduo ai nostri lavori. Fu autorevole membro della Commissione di finanze, e di altre importanti Commissioni, ed attualmente era membro della Commissione del Regolamento interno e di quella interparlamentare d'inchiesta sulle spese di guerra, in tutte portando un prezioso contributo.

Era Presidente dell'Associazione dei Comuni e dell'Istituto Nazionale per le Opere pubbliche

dei Comuni, nonché Vice-Presidente della Commissione consultiva per i problemi attinenti al costo della vita.

Piero Lucca fu un fervido assertore delle ragioni della nostra guerra ed amò sinceramente il suo Paese, al cui bene mirò sempre, sopra ogni altra cosa, anche là dove trattavasi di sacrificare se stesso. Negli ultimi tempi soprattutto fu un tenace propugnatore della necessità di mantenere alto il prestigio e l'autorità dello Stato e di introdurre forti economie nei bilanci delle Amministrazioni pubbliche per poter superare la crisi del dopo guerra.

Ora che il destino ci toglie sì prezioso collega, noi ci raccogliamo in vivo dolore e rivolgiamo il nostro pensiero affettuoso alla memoria dell'illustre estinto, mentre esprimiamo alla famiglia inconsolabile le nostre sincere condoglianze. (*Benissimo*).

Il 25 agosto, in Bologna, spegnevasi in tarda età un valoroso superstite delle battaglie del Risorgimento, il tenente generale marchese Luigi Durand de la Penne.

Egli era nato a Nizza Marittima il 23 febbraio 1838 da nobile famiglia ed era venuto crescendo negli anni, mentre, vivificata dal ricordo dei recenti martiri, più ferveva la preparazione delle guerre d'indipendenza. Dotato di un ingegno ben vivace e di un carattere risoluto, di un'anima incline ad ogni sentimento alto e generoso, egli non poteva rimanere indifferente agli irrefrenabili entusiasmi di quel memorabile periodo ed educato al culto della patria sentì che non avrebbe potuto meglio servirla che dedicandosi con passione alla carriera delle armi.

Entrato a quindici anni nella R. Accademia militare, nel 1856 veniva nominato sottotenente e rimaneva a prestar servizio per un altro anno nella stessa scuola dove si era fatto subito apprezzare per le sue doti militari non comuni. Nel 1857 passò allo Stato maggiore del Genio e, promosso luogotenente nel 1859 e destinato al reggimento zappatori, prese parte gloriosa alla campagna di quell'anno e alle successive. La promozione a capitano a distanza di un anno dalla precedente, le due medaglie al valor militare di cui una d'argento concessigli per la sua partecipazione all'assedio di Ancona e di Capua nel 1860, la croce di cavaliere

dell'Ordine Militare di Savoia della quale fu decorato durante l'assedio di Gaeta nel 1861, stanno a dimostrare l'importanza dell'opera in quel periodo da lui compiuta.

Successivamente la sua carriera continuò luminosa fino ai più alti gradi e non gli mancarono incarichi di fiducia e particolarmente onorifici. Fu prima e per lungo tempo ufficiale d'ordinanza di S. M. il Re e poi suo aiutante di campo onorario; e più volte comandato al Ministero della marina ed a quello della guerra, facendosi apprezzare per le sue doti e portando in tutti i servizi il suo spirito di feconda organizzazione. Nel dicembre 1892 raggiunse il grado di tenente generale e nel 1897 fu nominato ispettore generale del genio, carica che tenne fino a quando per i limiti di età dovette abbandonare il servizio attivo.

Venne nominato senatore il 14 giugno 1900 e nei primi tempi fu assiduo parlamentare, partecipando spesso alla discussione dei bilanci e dimostrandosi oratore efficace e simpatico, particolarmente competente nelle questioni militari.

Col senatore Durand de la Penne scompare un uomo di gran fede, uno spirito fervido che si animava per le cause più nobili e che tutta la sua intelligenza ed attività volse al bene della Patria.

Alla memoria di Lui vada il nostro accorato rimpianto ed alla famiglia l'espressione delle nostre vive condoglianze. (*Benissimo*).

Due giorni dopo si spense in Turro Milanese il senatore Carlo Panizzardi, dopo lunga ed inesorabile malattia.

Ei nacque a Torino il 10 settembre 1850 e di severi studi nutrì la sua giovinezza, laureandosi brillantemente in giurisprudenza nel 1872. Giovanissimo, scegliendo l'istessa carriera che aveva percorsa con successo il padre, entrò nelle Prefetture dove non tardò ad affermare il suo valore, sicché ben presto gli furono affidati incarichi di fiducia, e nel 1879 fu chiamato al Ministero dell'interno che lasciò poi solo per occupare il posto di consigliere delegato nella prefettura di Parma: dopo fu a Verona e poi a Bari.

Nel 1899 veniva nominato Prefetto e tale carica tenne per cinque anni a Trapani, venendo chiamato poi a dirigere la prefettura di

Livorno, e nel 1908 quella di Milano dove chiuse dopo ben sette anni la sua carriera.

Dell'alta carica cui era pervenuto Carlo Panizzardi aveva tutte le doti e il lungo tempo in cui rimase in tali sedi, superando momenti ben difficili, è la prova migliore della sua avvedutezza e del suo particolare senso pratico di equilibrio, che gli procurarono l'approvazione di ogni Governo e il favore completo e costante della pubblica opinione. Ed era circondato da così grande stima e considerazione che a Livorno, in numerosi conflitti economici fra industriali ed operai, e specialmente nel gravissimo sciopero del porto, riuscì come arbitro alla difficile conciliazione delle parti contendenti, evitando gravissimi disordini che avrebbero avuto una pericolosa ripercussione nel Paese.

Le alte benemerenzze acquistate valsero a Carlo Panizzardi il 4 aprile 1909 la nomina a senatore ed anche qui in Senato si acquistò vive simpatie, anche se prima l'ufficio pubblico che lo assorbiva completamente e negli ultimi tempi la malferma salute gli impedirono di partecipare assiduamente ai nostri lavori.

Con Carlo Panizzardi scompare una intelligenza viva, un'anima nobilissima ed una simpatica figura di italiano.

Salutiamo reverenti la sua memoria ed inviamo alla famiglia l'espressione del nostro profondo cordoglio. (*Bene*).

Il 2 novembre improvvisamente cessava di vivere a San Polo Sabino il tenente generale Settimio Piacentini, poche ore dopo che anch'egli, strenuo combattente, erasi voluto recare alla vicina stazione di Stimigliano a rendere omaggio alla salma lacrimata del Milite ignoto. Simpatica figura di soldato, il generale Piacentini aveva dedicato alla patria le sue migliori energie; ed è con vivo rammarico che noi lo vediamo scomparire prima che anche in Senato avesse potuto esplicitare la sua fervida opera, poichè era nostro collega solo dall'8 giugno decorso.

Nacque a Tarano il 6 gennaio 1859 e, giovanissimo, abbracciò la vita delle armi, spintovi soprattutto dal suo carattere risoluto e dall'ingegno svegliato. Compiuti con onore i corsi dell'Accademia militare, nel 1879 fu nominato sottotenente nel Genio e, più volte promosso a

scelta, percorse una carriera rapida e brillante. Numerosi incarichi di fiducia si meritò e fu istruttore nella stessa Accademia militare e poi nella Scuola di applicazione di artiglieria e Genio e per molto tempo addetto al Corpo di stato maggiore. Da maggior generale, nel 1909, venne chiamato a far parte della Commissione per l'esame delle proposte di ricompensa al valor militare e poco dopo, nel 1911, fu scelto quale aiutante di campo di S. M. il Re.

Nell'ultima guerra compì opera veramente preziosa, esplicando nelle più diverse contingenze un'azione ad un tempo pronta e illuminata, portando sempre un austero senso di disciplina e di dovere. Dapprima intendente generale dell'esercito dette prova di possedere preclare qualità di organizzatore, dirigendo ed adattando ad imprevedibili necessità di guerra i servizi che con alta competenza aveva predisposti in pace. Più tardi la sua sapiente opera svolse da comandante delle maggiori unità su tutti i campi di battaglia dall'Isonzo al Cadore; e nella memoranda giornata del 15 giugno 1918 sul Grappa si ebbe la medaglia d'argento al valore per il validissimo contributo dato dal proprio corpo d'armata nella energica resistenza contro la poderosa offensiva nemica.

Incaricato poi del comando delle truppe italiane in Albania, in ore gravi per l'onore del paese e delle armi italiane, con le scarse forze disponibili seppe organizzare intorno a Vallona una incrollabile difesa e additare al Governo i saggi e più opportuni provvedimenti che si imponevano per risolvere il problema di quella regione, di cui aveva acquistata profonda conoscenza. L'altissima onorificenza, in tale occasione concessagli, di cavaliere di gran croce dell'Ordine militare di Savoia, fu un giusto riconoscimento dei servizi da lui resi e la motivazione che essa porta è davvero titolo di gloria, dappoichè conchiude che egli compì opera di civiltà e valore, altamente meritevole della riconoscenza della patria e destinata a fruttificare negli anni.

Noi siamo dolenti che l'inesorabile destino ci abbia oggi immaturamente tolta sì preziosa esistenza e alla memoria dell'illustre estinto rivolgiamo il nostro pensiero grato, inviando alla desolata consorte la espressione del nostro vivo cordoglio. (*Benissimo*).

Dopo lunghissima e penosa malattia, l'8 corrente, in Roma che gli aveva dato i natali il 9 luglio 1839, spegnevasi il senatore Enrico Cruciani Alibrandi.

Avviatosi agli studi di ingegneria che la mente acuta gli faceva prediligere, compì giovanissimo i corsi universitari nella città nativa, dalla quale però ben presto fu costretto ad allontanarsi per i suoi sinceri sentimenti liberali.

Si dedicò allora ai lavori della linea ferroviaria Roma-Ancona e, conservando viva la sua fede nel compimento dell'unità italiana, nel 1870, quando il suo ardente voto fu esaudito, ritornò qui dove poteva finalmente senza limitazioni portare il contributo della sua feconda opera. E non tardò infatti a divenire l'anima della vita cittadina. Chiamato a far parte della Giunta provvisoria di Governo e poco dopo eletto Consigliere comunale si rivelò subito mente aperta alle più ardite iniziative e spirito moderno. Della Amministrazione comunale di Roma fece parte per lunghissimi anni, dedicandosi con passione alla risoluzione dei più importanti problemi della Capitale.

Nel 1876 fu nominato assessore per la pubblica istruzione e l'opera da lui svolta in pro della scuola, per la profonda conoscenza dei congegni amministrativi, fu così illuminata ed efficace da meritargli per sedici volte la conferma nella carica e più tardi, nel 1906, la medaglia d'oro dei benemeriti della pubblica istruzione.

Nel 1905, a maggiore attestazione della fiducia che in lui tutti riponevano, fu chiamato alla carica di supremo magistrato della città e tale ufficio copri con onore fino alle elezioni del 1907. All'Amministrazione da lui presieduta si devono l'attuazione dei progetti di municipalizzazione dei più importanti servizi pubblici e la provvida istituzione dell'Ufficio tecnologico.

Le esortazioni di amici e di uomini di Governo non valsero a spingerlo nella vita politica, poichè egli preferì dedicare tutto sè stesso alla vita cittadina. Dotato di un cuore nobilissimo, contribuì efficacemente al prosperare delle istituzioni di beneficenza: fu consigliere della Congregazione di Carità e per molti anni tenne la Presidenza degli orfanotrofi di Santa Maria in Aquiro; attualmente era Presidente

del Consiglio di Amministrazione dell'Opera Pia « Amici ».

Il 21 gennaio 1906 fu nominato senatore e, fino a quando le condizioni della salute glielo permisero, fu assiduo ai nostri lavori. Nel 1914 fu eletto nuovamente Consigliere comunale, ma la sua malferma salute, che gli procurava gravi sofferenze, non gli consentì più di partecipare attivamente alla vita pubblica.

Il senatore Cruciani Alibrandi lascia di sè un senso di vivo rimpianto in quanti ebbero la ventura di conoscerlo e di apprezzarne le spiccate qualità di mente e di cuore, la rettitudine e la nobiltà del carattere.

Il Senato invia alla memoria dell'amato collega un mesto saluto ed alla famiglia vivissime condoglianze. (*Bene*).

Dopo breve violenta malattia contro cui vanamente lottò la sua fibra robustissima, morì ieri mattina in Bengasi il conte Giacomo De Martino, Governatore civile della Cirenaica.

Nato a Londra il 21 settembre 1849, dimorò poi a lungo a Napoli, donde originava la sua nobile famiglia. Dopo una breve permanenza nella carriera diplomatica, quasi per non interrompere una tradizione costante della sua famiglia si dedicò alla vita politica, e Napoli lo inviò nel 1890 suo rappresentante alla Camera dei Deputati per la 17ª Legislatura. Alla Camera sedette fino al 1904 dando opera feconda alla soluzione dei molti problemi che interessavano la sua diletta città.

Fu sottosegretario di Stato dapprima ai lavori pubblici per circa tre anni coi ministri Perazzi e Prinetti e poi nuovamente con quest'ultimo fu sottosegretario agli Affari esteri e si mostrò provetto e rigido amministratore, nemico d'ogni favoritismo.

Il 4 marzo 1905 fu nominato senatore, ed anche nella nostra Assemblea, come già alla Camera, seppe far valere la sua grande cultura e la vasta competenza procacciatasi nelle cariche ricoperte, trattando soprattutto argomenti relativi alla politica estera ed alla marina.

Ma la sua alta mente si dedicò con più fervido amore allo studio dei problemi coloniali e dell'emigrazione, nell'interesse delle numerose popolazioni italiane stabilite fuori dei

confini della Patria, la cui vita e le cui aspirazioni gli erano famigliari per i numerosi viaggi compiuti.

E di ciò sono prove tangibili non solo i suoi discorsi parlamentari, taluno dei quali veramente memorabile, ma anche numerosi scritti, conferenze ed articoli. E dell'espansione italiana, specialmente nella Tripolitania, egli fu vero profeta e banditore fin dal 1902 e nel 1908 pubblicò un bellissimo volume « Cirene e Cartagine », relazione di un suo viaggio attraverso la Tripolitania e la Tunisia.

Nel 1905 ideò e ben presto seppe far sorgere l'Istituto Coloniale italiano, somma sua benemeranza; tale organismo, divenuto ben presto fiorentissimo, si propose fin dall'inizio di diffondere la conoscenza dei paesi che possono servire di sbocco alla nostra emigrazione e di creare un permanente legame tra gli italiani residenti all'estero e la Madre Patria.

Nel 1908 egli organizzò il primo congresso degli italiani all'estero, che vide convenire a Roma i delegati delle colonie italiane di tutto il mondo e nel quale tanti vitali problemi furono fecondamente discussi.

Ma dal suo ardente apostolato d'italianità il conte De Martino doveva esser presto chiamato a servire attivamente quale Governatore delle giovani Colonie italiane. Nel 1910 fu assunto al governo della Somalia, in momenti alquanto difficili: e la sua opera abile seppe estendere pacificamente la nostra occupazione rendendo sicuro il nostro dominio e cattivandoci l'animo degli indigeni.

Nel 1916 fu chiamato a governare l'Eritrea e nel periodo di tre anni in cui resse quella colonia dette grande incremento ad essenziali opere pubbliche, intimamente collegate collo sviluppo dei traffici e dei commerci, che la sua mente sagace concepì sempre come la vera base della politica coloniale.

Nel luglio 1919 ebbe l'incarico assai delicato di governare la Cirenaica, che tanti problemi difficili presentava. E qui soprattutto le sue doti rifulsero: egli seppe consolidare le nostre relazioni con la Senussia, consacrate nel trattato di El Regima e nel recentissimo accordo di El Abiar. Nello stesso tempo dette anche qui massimo impulso alle opere pubbliche ed alle iniziative dirette ad accrescere il valore

e la prosperità della Colonia. La sua breve opera sarà feconda di bene nell'avvenire.

Ben può dirsi di lui esser egli morto come un soldato sul campo, poichè la malattia che doveva ucciderlo lo colpì nell'ultimo viaggio compiuto, per obbedire al dovere, nell'interno della Colonia.

Egli ha ben meritato della Patria che ora lo piange. Sulla bara ancora schiusa dell'insigne cittadino, dell'uomo di stato eminente, dell'amato collega, inchiniamoci reverenti e vada alla orbata famiglia l'espressione del nostro vivo cordoglio. (*Benissimo*).

BERGAMASCO, *ministro della marina*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERGAMASCO, *ministro della marina*. A nome del Governo mi associo alle elevate commemorazioni, che testè il nostro illustre Presidente ha fatto dei compianti colleghi Carlo Panizzardi e Piero Lucca.

Carlo Panizzardi, entrato giovanissimo nella carriera delle Prefetture, col solo merito del suo ingegno e del suo lavoro seppe raggiungere le vette più alte, distinguendosi sempre per l'equilibrio delle sue facoltà, per la grande coltura ed il non comune senso pratico. Egli raggiunse il culmine della sua carriera quando fu nominato Prefetto e poscia con la nomina a Prefetto di Milano. La sua lunga permanenza, durata ben sette anni, a reggere le sorti amministrative della provincia di Milano, è la migliore prova della sua sagacia amministrativa e delle sue doti di equilibrio e di avvedutezza. Giusto premio alla lunga sua carriera fu la nomina a senatore. Noi lo conoscemmo già avanti negli anni e forse già affievolito nelle sue energie per la malattia, che ne minava l'esistenza. Quindi poco abbiamo potuto vedere della sua attività e poco apprezzare delle sue doti; ma coloro che ebbero dimestichezza con lui ne apprezzarono altamente la bontà dell'animo e la finezza dello spirito.

Vada anche a nome del Governo, l'espressione commossa del più vivo rimpianto alla sua memoria ed alla sua famiglia. (*Vive approvazioni*).

L'opera vasta e multiforme nella vita pubblica dell'onorevole Piero Lucca è tale da non poterla assolutamente comprendere nei brevi

cenni d'una fugace commemorazione. Per darne un'idea basti ricordare la lunga sua carriera nell'altro ramo del Parlamento e i dodici anni trascorsi in questo, tenendo presente l'attività dell'uomo assolutamente eccezionale e lo spirito pugnace e combattivo.

Piero Lucca, oltre alla vita pubblica nei due rami del Parlamento, dedicò l'opera sua alla città di Vercelli, la sua bene amata città natia, della quale fu per un periodo lunghissimo sindaco. Egli fece anche per molti anni parte e parte attiva del consiglio provinciale di Novara. Vi fu un periodo, nel quale nessuna iniziativa agraria, nessuna iniziativa destinata al progresso dell'agricoltura o alla tutela degli interessi agricoli fu presa all'infuori di Piero Lucca. Anzi queste iniziative lo trovarono di solito in prima linea, fautore convinto, operoso, efficace. Basti ricordare il tema delle irrigazioni, il tema della coltura intensiva delle risaie, i dazi doganali di protezione dei nostri prodotti agricoli, che furono da lui fervidamente sostenuti in un periodo di tempo, in cui l'economia mondiale era diametralmente opposta a quella di oggi.

Piero Lucca fu lungamente presidente della Associazione irrigua dell'Ovest-Sesia, il più vasto organismo di irrigazione, che esista in Italia. Fu anche Presidente, nell'altro ramo del Parlamento, della commissione che recò in porto la legge, che disciplina il lavoro delle donne e dei fanciulli nelle risaie, legge che fu combattuta dai rappresentanti dei due gravi interessi in contesa, ma che rimase finora immutata ed è una della migliori leggi di tutela dei lavoratori delle campagne.

Ma non solo egli fu difensore strenuo di interessi agricoli per quanto vasti; egli seppe anche assurgere all'altezza degli uomini politici di primo ordine partecipando alle grandi discussioni di politica generale. E di questa mia affermazione sono prova parecchi suoi discorsi, che esistono negli atti parlamentari e che sono notevoli per il contenuto politico, giacchè Piero Lucca aveva un temperamento ed una mentalità squisitamente politiche.

Con la sua scomparsa noi perdiamo un uomo tipico, di quella sottile schiera d'uomini, che dedicano la loro vita interamente alla cosa pubblica; poichè chi da vicino ha conosciuto Piero Lucca sa che egli ben poco si curò delle

cose sue personali e l'opera della sua vita spese solo per l'interesse pubblico, sia nella città nativa, sia nella sua provincia, sia nel Parlamento.

Con lui scompare pure un amico carissimo di molti di noi. Non è una semplice frase il dire che la scomparsa di Piero Lucca lascia un vuoto nell'ambiente del Senato. Molti di noi gli facevano volentieri corona nei discorsi familiari ascoltando la sua parola facile, calorosa, convinta, e sentendo la corrente di simpatia e di benevolenza che promanava da lui.

Alla sua memoria io mando a nome del Governo e mio un saluto commosso e mi associo di gran cuore alle espressioni di vivo rimpianto, che il Senato esprimerà alla vedova di lui sconsolata. (*Benissimo*).

SPIRITO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Su che cosa, onorevole Spirito?

SPIRITO. Ricordo il regolamento, onorevole Presidente, e farò una semplice proposta. Non mi permetterò di aggiungere parola alla commemorazione che l'illustre nostro Presidente ha fatto del compianto collega Piero Lucca, col quale ebbi consuetudine lunga ed indimenticabile in questo e nell'altro ramo del Parlamento.

Propongo che le condoglianze vivissime del Senato per tanta perdita siano estese anche alla città di Vercelli, alla quale egli diede tanta parte delle sue virtù e della sua attività. (*Benissimo*).

PRESIDENTE. Se il Senato consente, io presenterò le condoglianze del Senato alle città che hanno dato i natali a tutti i nostri compianti colleghi. (*Approvazioni*).

GASPAROTTO, *ministro della guerra*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GASPAROTTO, *ministro della guerra*. A nome del Governo e dell'esercito ho l'onore di associarmi alle alte parole dette dall'illustre Presidente allo memoria del generale Durand De La Penne e del generale Piacentini, due soldati che appartennero a due diverse, ma ugualmente gloriose epoche. Il generale Durand diede il suo nome a fatti che ricorsero nella nostra giovinezza e batterono all'animo nostro fra le più care rimembranze passateci dai padri.

La presa di Ancona, la presa di Capua, l'assedio di Gaeta videro questa figura del Risorgimento sugli spalti delle città assediate. Di poi, in tempi più recenti, come direttore del genio in Roma, promosse la restaurazione di Castel S. Angelo che volle restituito alla primitiva bellezza. Ma dove l'opera sua culminò ed è degna di particolare senso di riconoscenza da parte del Paese, è dove — come ispettore generale — impresse un'orma profonda e un nuovo preciso indirizzo all'Arma del Genio, la quale, attraverso i successivi perfezionamenti, raggiunse durante la grande guerra lo splendore di uno strumento armonico e possente che ci venne invidiato dagli eserciti stranieri.

In altri campi, in più vasti campi di battaglia emerse la nobile figura del generale Piacentini. Insegnante nei suoi giovani anni nelle nostre scuole di guerra, alla vigilia dell'entrata dell'Italia nel conflitto europeo la divisione di Napoli lo ebbe suo comandante, ed ivi promosse la costituzione delle nuove unità destinate alla prova imminente. L'apertura delle ostilità lo trovò Intendente generale dell'esercito e quivi provvide con fermezza e sapienza alla coordinazione dei servizi; comandante del primo corpo d'armata del Cadore, con ferma azione di comando tenne salde le posizioni conquistate al nemico ed affrontò, con successo che ebbe a meravigliare la pubblica opinione italiana, le imprevedute angustie della prima campagna d'inverno. Da quel giorno non vi fu campagna di guerra, non vi fu momento culminante nella nostra storia bellica che non avesse a trovare in prima linea la figura del generale Piacentini. Nel marzo 1916 egli era in Albania, ma quando il nemico irrompeva nella conca di Arsiere, due mesi dopo, nel maggio dello stesso anno, era già tornato in Italia, sull'altipiano di Asiago, ad arginare l'invasione e a rigettare il nemico, mentre nell'agosto successivo egli batteva con le sue truppe alle porte di Gorizia. Caporetto lo trovò ancora una volta nel Cadore e qui comandò la ritirata dei suoi reparti che non lasciarono al nemico nessun facile trofeo. La battaglia del Piave, che decise delle sorti della nostra guerra e di quelle di tutto il mondo, lo ebbe in prima linea, tanto che gli toccò l'onore della medaglia di argento al valore sul campo. Questo prode generale dalla multiple attività si è spento, come bene ha ricor-

dato fra la commozione di tutti, l'illustre Presidente, quando ad una piccola fermata ferroviaria, si recava, ignorato, a recare il suo saluto alla salma del milite ignoto. Forse il cuore gli si è spezzato, perchè poche ore dopo, mentre il milite senza nome saliva alla gloria del Campidoglio, si spegneva quel cuore e si chiudeva una lunga e laboriosa giornata. (*Approvazioni*).

CORBINO, *ministro della pubblica istruzione*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CORBINO, *ministro della pubblica istruzione*. A nome del Governo mi associo reverente e commosso alle nobili parole dette dall'illustre nostro Presidente per il collega Cruciani Alibrandi. Non tocca a me rievocare la fervida opera svolta dall'estinto per il Comune di Roma: mi basti solo richiamare due lati della sua attività.

Per trenta anni assessore della pubblica istruzione dedicò le sue cure all'incremento delle scuole di Roma, e fu alla sua iniziativa dovuta l'apertura della scuola professionale femminile che rappresenta un primo passo verso tutto un atteggiamento indispensabile dei pubblici poteri per l'elevamento della cultura della donna. Come sindaco, fu promotore di quell'opera rivolta alla municipalizzazione dei pubblici servizi che, per la salda preparazione di Cruciani Alibrandi, ha potuto trionfare di tutti gli ostacoli, e costituire un grande vantaggio per Roma. Queste benemerenze mi spingono ad associarmi alle parole dell'illustre Presidente, mentre rivolgo anch'io un fervido commosso saluto alla famiglia e alla città di Roma. (*Bene*).

GIRARDINI, *ministro delle colonie*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIRARDINI, *ministro delle colonie*. Dopo che l'illustre Presidente del Senato ha commemorata con tanta nobiltà di parole e di sentimento l'opera del senatore De Martino, al Governo non resterebbe che associarsi al rimpianto di cui egli è stato qui eloquente espressione.

Giacomo De Martino, come fu ricordato, dopo una notevole carriera parlamentare fu nominato senatore; da allora, volse l'animo fervido di patriottismo e la passione politica alle cose coloniali, e in seguito a viaggi e a studi che

maturarono la sua preparazione, fondò l'Istituto coloniale che fu promotore di utili iniziative, fra le quali merita di essere ricordato il primo Congresso coloniale tenutosi in Italia.

In seguito fu nominato Governatore della Somalia, e mentre l'esperienza delle difficoltà nostre altrove incontrate e delle difficoltà di altri colonizzatori faceva prevedere che noi avremmo dovuto mandare in quella colonia, — dove allora non tenevamo che pochi posti — spedizioni militari e spendere molto sangue dei nostri soldati, egli seppe, con il senno e l'energia e con mezzi soltanto politici e pacifici, acquistarsi interamente quella contrada e darle il primo ordinamento. È questa una benemerita che raccomanda la memoria dell'onorevole De Martino alla gratitudine degli italiani.

Dalla Somalia, passò, come Governatore, in Eritrea e intuì uno dei principali bisogni di quella nostra colonia: favorire lo sviluppo edilizio. Fu anche fondatore del primo impianto idroelettrico laggiù, e, dopo il suo breve governatorato, partendo, lasciò un programma da svolgere per il dopo guerra, programma notevole per insegnamenti ed utili consigli.

Fu nominato Governatore della Cirenaica, dove un *modus vivendi* già istituito con la Senussia aveva assicurata la pace che, durante la guerra europea, non fu turbata nemmeno da un colpo di fucile. Egli seppe svolgere questo *modus vivendi* e fu uno dei principali autori del trattato di Règima; concezione politica pregevole, la quale confidiamo che, posta in atto, ci darà i frutti che ne attendiamo, cioè ci conserverà e ci darà la tranquillità e la piena disponibilità di quella colonia, che si presenta così ricca nell'avvenire di produzione e di lavoro.

Il De Martino fu un uomo di straordinarie facoltà: ricco di energia, gran signore, di vivace intelligenza, suscitatore di operosità e di pensiero intorno a sé. Egli ha compiuto opera benefica, e da parte di tutti coloro che lo conobbero, da parte di tutti coloro che con lui collaborarono, va ora alla sua memoria un mesto saluto, doverosa testimonianza che è dovuta ai cittadini grandemente benemeriti del proprio Paese. (*Approvazioni*).

Per il cinquantenario del traforo del Fréjus.

REBAUDENGO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

REBAUDENGO. Durante il periodo delle vacanze del Senato prima in Piemonte, per iniziativa di un Comitato presieduto da un nostro autorevole collega, all'augusta presenza di Sua Maestà il Re, non mai assente dove si celebrano grandi eventi nazionali e col l'intervento di membri dei Governi d'Italia e di Francia, quindi in Savoia frammezzo a indescrivibile entusiasmo di popolo, si commemorò solennemente il cinquantenario di uno dei maggiori e più prodigiosi trionfi della scienza e dell'attività umana: la caduta delle Alpi, la natura vinta e corretta dal lavoro dell'uomo. Parmi che una eco di questi festeggiamenti debba risuonare qui, in quest'Assemblea, dove si raccoglie tanta parte delle migliori energie della nazione, in quest'Assemblea alla quale non è estraneo nulla di quanto riguarda il progresso della civiltà, il benessere delle popolazioni, l'onore e il prestigio d'Italia, tanto più che ad essa appartennero parecchi di quegli illustri, benemeriti, previdenti e ardimentosi uomini, che contribuirono al successo della gloriosa gigantesca impresa.

Ricordo Des Ambrois, l'eminente ministro di Re Carlo Alberto, stato in seguito presidente di questa Assemblea, che ordinò i primi studi relativi al traforo del Fréjus; ricordo Giulio e Menabrea, che furono membri della Commissione presieduta dal Des Ambrois, chiamata a dare un definitivo giudizio sulla praticità e sull'efficacia della macchina perforatrice ideata dagli ingegneri Grandis, Grattoni e Sommeiller; ricordo Sismonda, l'insigne geologo che, divinata coi suoi studi l'interna struttura del monte, annientate le obiezioni, affermò possibile il traforo ed ebbe in seguito il conforto di trovare nei fatti la conferma delle sue scientifiche previsioni; ricordo Paleocapa, l'intemerato patriota che propose, sostenne, controfirmò la legge statuenta il traforo; ricordo Ranco e Borrelli, che presero parte alla preparazione e all'esecuzione dell'opera meravigliosa, colossale, tutta dovuta al genio della nostra stirpe.

Parmi che da noi non si possa in modo più degno e più nobile dare inizio ai nostri lavori, se non rivolgendo un pensiero affettuoso, in-

tessuto di gratitudine e di ammirazione, a quanti, uomini di Stato — primo fra essi Camillo di Cavour — scienziati, tecnici, operai, pubblicisti, hanno dato mente e braccia onde più stretti divenissero i vincoli, più intensi i rapporti fra due nazioni vicine etnicamente sorelle, onde una nuova, più spaziosa e più celere via si aprisse al commercio del mondo pel maggiore bene dell'umanità. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Il Senato, che fu già ufficialmente rappresentato alla cerimonia che glorificò il genio italiano, non può che associarsi alle parole dell'onorevole senatore Rebaudengo. (*Benissimo*).

Sorteggio degli Uffici.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca li sorteggio degli Uffici.

Prego il senatore, segretario, Sili di procedere al sorteggio.

SILI, *segretario*. Procede al sorteggio ed alla proclamazione degli Uffici, che risultano così composti:

UFFICIO I.

S. A. R. il Principe Luigi Amedeo
 Apolloni
 Badoglio
 Barbieri
 Battaglieri
 Berio
 Bernardi
 Bocconi
 Boselli
 Bouvier
 Campello
 Capaldo
 Capellini
 Cardarelli
 Carissimo
 Chersich
 Chiappelli
 Ciraolo
 Clemente
 Consiglio
 Curreno
 D'Andrea
 De Amicis Tommaso
 Del Bono

Del Pezzo
 De Renzi
 Durante
 Fecia di Cossato
 Fili Astolfone
 Gatti
 Giordani
 Giunti
 Gualterio
 Indri
 Lanciani
 Libertini
 Lojodice
 Mangiagalli
 Maragliano
 Martino
 Mattioli
 Mengarini
 Molmenti
 Nava
 Palummo
 Petitti di Roreto
 Pigorini
 Rebaudengo
 Reynaudi
 Saldini
 San Martino
 Santini
 Santucci
 Serristori
 Sormani
 Tivaroni
 Tomasi della Torretta
 Tommasi
 Triangi

UFFICIO II.

S. A. R. il Principe Filiberto.
 Adamoli
 Agnetti
 Auteri Berretta
 Beccaria Incisa
 Beria d'Argentina
 Brusati Ugo
 Canevari
 Canzi
 Castiglioni
 Cocuzza
 Coffari
 Colonna Fabrizio

Contarini
De Blasio
Di Robilant
Di Trabia
D'Ovidio Francesco
Ellero
Ferraris Maggiorino
Fracassi
Fulci
Garroni
Gavazzi
Gherardini
Giusso
Grimani
Guidi
Lagasi
Levi Civita
Lusignoli
Mariotti
Masci
Montresor
Morpurgo
Mosconi
Pansa
Pantano
Papadopoli
Perla
Pirelli
Placido
Rava
Rossi Teofilo
Ruffini
Saladini
Salmoiraghi
Schanzer
Schiralli
Sonnino Giorgio
Squitti
Taddei
Tittoni Romolo
Trinchera
Valenzani
Vigoni
Villa
Vitelli
Zappi

UFFICIO III.

S. A. R. il Principe Emanuele Filiberto
Ameglio

Artom
Bellini
Beltrami
Bennati
Bianchi Leonardo
Biscaretti
Boncompagni
Bonicelli
Bonin Longare
Brusati Roberto
Cagnetta
Caruso
Cencelli
Cocchia
Compagna
Conci
Conti
Corbino
Crespi
D' Ayala Valva
De Cupis
De Lorenzo
Di Sant' Onofrio
Fadda
Faina
Fano
Ferraris Carlo
Ferri
Filomusi Guelfi
Frassati
Gallini
Garofalo
Giusti Del Giardino
Grosoli
Lucchini
Malaspina
Manna
Martinez
Mayer
Mazzoni
Morrone
Niccolini Eugenio
Pascale
Pavia
Pelloux
Persico
Pincherle
Pullè
Rattone
Rolandi-Ricci
Rota

Salvia
Sanarelli
Stoppato
Supino
Tecchio
Thaon di Revel

UFFICIO IV.

S. A. R. il Principe Ferdinando
Amero d'Aste
Annaratone
Bertesi
Bertetti
Berti
Bettoni
Bollati
Borghese
Botterini
Cadorna
Campostrini
Capotorto
Catellani
Caviglia
Ciamician
Cipelli
Comparetti
De Amicis Mansueto
Diaz
Di Saluzzo
Di Vico
Figoli
Francica Nava
Gallina
Ghiglianovich
Ginori Conti
Giordano-Apostoli
Grassi
Hortis
Loria
Luzzatti
Malagodi
Malvezzi
Massarucci
Melodia
Michetti
Millo
Nuvoloni
Passerini Napoleone
Pellerano
Pescarolo

Piaggio
Pipitone
Polacco
Ponza
Pozzo
Quarta
Rizzetti
Sechi
Sforza
Spirito
Suardi
Tanari
Torraca
Torrighiani Luigi
Valli
Vigliani
Visconti Modrone

UFFICIO V.

S. A. R. il Principe Tomaso
Albertoni
Baccelli
Beneventano
Bensa
Berenini
Bergamasco
Bertarelli
Bianchi Riccardo
Bonazzi
Caneva
Cavalli
Cefaly
Civelli
Colonna Prospero
Credaro
Cuzzi
Dallolio Alberto
Della Noce
Della Torre
Del Lungo
De Seta
Di Brazza
Di Frasso
Di Rovasenda
Di Stefano
D'Ovidio Enrico
Faelli
Faldella
Frola

LEGISLATURA XXVI — 1^a SESSIONE 1921 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 24 NOVEMBRE 1921

- Garavetti
Giardino
Gioppi
Golgi
Greppi
Guala
Guiccioli
Imperiali
Leonardi Cattolica
Mango
Morandi
Mosca
Pecori Giraldi
Presbitero
Quartieri
Reggio
Resta Pallavicino
Riolo
Salvago Raggi
Sandrelli
Scalini
Schupfer
Scialoja
Sili
Venosta
Wollemborg
Ziliotto
Zuccari

UFFICIO VI.

S. A. R. il Principe Vittorio Emanuele
Albricci
Aula
Badaloni
Barzilai
Bassini
Bava Beccaris
Bombrini
Borsarelli
Brandolin
Calabria
Caldesi
Calleri
Canevaro
Carle
Cassis
Cataldi
Cefalo

Cirmeni
Da Como
D'Alife
Dallolio Alfredo
De Larderel
Del Carretto
De Novellis
De Riseis
Di Bagno
Diena
Di Terranova
Dorigo
Einaudi
Fabri
Ferraris Dante
Fortunato
Fradeletto
Frascara
Grippe
Lamberti
Levi Ulderico
Lustig
Malfatti
Marchiafava
Marconi
Mazza
Niccolini Pietro
Novaro
Pagliano
Pianigiani
Podestà
Porro
Rampoldi
Ridola
Romanin Jacur
Romeo delle Torrazze
Tamborino
Valerio
Verga
Volterra

UFFICIO VII.

Abbate
Albertini
Arlotta
Bergamini
Bombig
Cagni
Calisse

Cannavina
 Capece Minutolo
 Cavasola
 Chimienti
 Cimati
 Cosenza
 Croce
 Cusani-Visconti
 Del Giudice
 De Petra
 Ferrero di Cambiano
 Foà
 Fratellini
 Gerini
 Giaccone
 Grandi
 Inghilleri
 Malvano
 Marescalchi Gravina
 Marsaglia
 Mazziotti
 Mortara
 Oliveri
 Orlando
 Palberti
 Passerini Angelo
 Paternò
 Piccoli
 Pini
 Plutino
 Queirolo
 Ronco
 Rossi Giovanni
 Salata
 Salvarezza
 Scalori
 Schininà
 Setti
 Sinibaldi
 Sonnino Sidney
 Tamassia
 Tassoni
 Torlonia
 Torrigiani Filippo
 Valvassori Peroni
 Vanni
 Venzi
 Vicini
 Viganò
 Zippel
 Zupelli

Presentazione di relazioni.

PRESIDENTE. Invito l'on. senatore Gualterio a recarsi alla tribuna per presentare due relazioni.

GUALTERIO, *relatore*. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sui seguenti disegni di legge, che erano già stati approvati nella passata legislatura :

1) Conversione in legge del Regio decreto 24 novembre 1919 numeri 23-29 concernente il reclutamento e l'avanzamento degli ufficiali della Regia Marina in servizio attivo permanente ;

2) Conversione in legge del decreto luogotenenziale 1° aprile 1917 numeri 5-68 che apporta modificazioni alla competenza del Consiglio superiore di Marina.

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole senatore Gualterio della presentazione di queste relazioni, che saranno stampate e distribuite.

Discussione dei disegni di legge riguardanti l'affitto delle case e dei negozi ed i poteri del Regio Commissario agli alloggi.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione dei disegni di legge riguardanti l'affitto delle case e dei negozi ed i poteri del Regio Commissario agli alloggi:

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 27 marzo 1919, n. 320, concernente disposizioni sugli affitti e le pigioni delle case di abitazione (119);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 24 aprile 1919, n. 618 contenente disposizioni sugli affitti e le pigioni delle case di abitazione in Roma (120);

Conversione in legge del Regio decreto 15 agosto 1919, n. 1514, che stabilisce norme circa i contratti di affitto di fabbricati urbani e parte di essi serventi ad uso di botteghe, negozi, magazzini, uffici amministrativi e studi commerciali o professionali (122);

Conversione in legge dei Regi decreti 4 gennaio 1920, n. 1, 15 febbraio 1920, n. 147, e 18 aprile 1920, n. 475, portanti provvedimenti diretti a mitigare le difficoltà dei cittadini e dei viaggiatori riguardo agli alloggi (134);

Conversione in legge del Regio decreto 18 aprile 1918, n. 1920, n. 477, contenente nuove disposizioni per gli affitti e le pigioni delle case di abitazione e degli edifici urbani ad uso di bottega, negozio, magazzino, studio, ufficio e simili (121);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 gennaio 1921, n. 13, portante provvedimenti sui poteri dei Commissari del Governo agli alloggi (135);

Conversione in legge del Regio decreto 3 aprile 1921, n. 331, contenente nuove norme per le locazioni dei negozi (123).

Avverto che la discussione generale si farà complessivamente sulla conversione di tutti questi disegni di legge; quindi saranno discussi e votati separatamente i vari articoli che approvano i Regi decreti corrispondenti.

AMERO D'ASTE, *presidente dell'Ufficio centrale*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AMERO D'ASTE, *Presidente dell'Ufficio centrale*. Dopo che il Senato aveva già votato i vari disegni, cioè i decreti-legge sulla proroga degli affitti, sono stati emessi ultimamente ancora due decreti-legge. Noi preghiamo l'onorevole ministro dell'industria di presentarli sollecitamente al Senato, perchè la Commissione possa farne relazione al più presto ed i relativi progetti possano essere presentati alla discussione del Senato.

Intanto la Commissione prega il Senato di voler di nuovo votare quei tali decreti-legge per i quali aveva già fatto una lunga discussione, in seguito alla quale li aveva approvati.

Quindi, se il Presidente crede, proporremo di metterli in votazione.

BELOTTI, *ministro dell'industria e del commercio*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BELOTTI, *ministro dell'industria e del commercio*. Semplicemente per dichiarare che io domani o posdomani presenterò senz'altro i due nuovi decreti-legge al Senato.

PRESIDENTE. Nessun altro avendo chiesto la parola la discussione generale è chiusa. Si procederà alla discussione degli articoli dei vari disegni di legge.

Il primo disegno di legge ha per titolo:

« Conversione in legge del decreto luogotenenziale 27 marzo 1919 n. 320, concernente

disposizioni sugli affitti e le pigioni delle case di abitazione.

Prego l'onorevole senatore, segretario, De-Novellis di darne lettura.

DE NOVELLIS, *segretario*, legge :

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto luogotenenziale 27 marzo 1919, n. 370, contenente disposizioni sugli affitti e le pigioni delle case di abitazioni.

ALLEGATO

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

LUOGOTENENTE GENERALE DI SUA MAESTÀ

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA.

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del nostro guardasigilli, ministro segretario di Stato per gli affari di grazia e giustizia e dei culti, di concerto coi ministri delle finanze e per la ricostituzione delle terre liberate;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Ferma la disposizione dell'articolo 1 del decreto luogotenenziale 30 dicembre 1917, n. 2046, l'inquilino che abbia adempiuto gli obblighi del contratto ha diritto ad una ulteriore proroga della locazione che può estendersi fino al 31 luglio 1921.

Nella città dove per consuetudine i cambiamenti di casa sogliono aver luogo in una o più date fisse dell'anno, così l'inquilino come il locatore hanno facoltà di chiedere che la nuova scadenza della locazione coincida con una delle dette date. In tal caso, il termine della proroga stabilito nel capoverso precedente sarà spostato alla data consuetudinaria immediatamente anteriore o posteriore secondo che l'una o l'altra sia la più vicina.

Art. 2.

La proroga stabilita nell'articolo precedente ha luogo di diritto. L'inquilino che non creda di giovarsene, deve, almeno un mese prima del termine in cui dovrebbe iniziarsi la proroga, darne avviso al locatore con lettera raccomandata.

Eguale avviso deve dare l'inquilino al locatore o questi all'inquilino, quando l'uno o l'altro creda di giovarsi della disposizione contenuta nel capoverso dell'articolo precedente.

Art. 3.

Il locatore non può opporsi alla proroga, a meno che non possa dimostrare di avere necessità di adibire la casa per abitazione propria o non concorrano altre speciali e gravi circostanze le quali giustifichino il suo diniego.

Durante il periodo della nuova proroga la misura della pigione stabilita nel contratto scaduto o già prorogato in forza del decreto luogotenenziale 30 dicembre 1917, n. 2046, non può essere aumentata che nei limiti indicati nell'articolo 5.

Art. 4.

Il locatore che creda di aver ragione per opporsi alla proroga deve almeno un mese prima della data in cui la proroga dovrebbe iniziarsi, avvertirne l'inquilino con lettera raccomandata. Nei dieci giorni successivi l'inquilino con lettera raccomandata può rendere noto al locatore che non accetta la sua opposizione alla proroga della locazione. In tal caso, il locatore che intenda di insistere in essa, può adire la Commissione arbitrale istituita dall'articolo 3 del decreto luogotenenziale 8 marzo 1917, numero 403, cui è demandato di giudicare applicando criteri di equità ed in qualità di arbitri amichevoli compositori anche su queste vertenze.

Art. 5.

Il locatore che intenda elevare la misura della pigione per il periodo della proroga, deve comunicare all'inquilino la sua richiesta con lettera raccomandata almeno un mese prima

del giorno in cui l'aumento dovrebbe aver luogo.

Qualora la misura dell'aumento richiesto non superi il dieci per cento, l'inquilino che non intenda accettarlo, ha il diritto di ricorrere nei dieci giorni successivi alla Commissione arbitrale indicata nell'articolo 4, perchè con i criteri e i poteri stabiliti nel detto articolo determini l'equa misura della pigione.

Qualora invece l'aumento richiesto dal locatore superi il dieci per cento e non sia esplicitamente accettato dall'inquilino, nei dieci giorni successivi, il locatore ha facoltà di adire la Commissione medesima. Questa non potrà determinare in nessun caso un aumento della pigione superiore al venti per cento.

Soltanto in casi eccezionali di lavori eseguiti o in corso di esecuzione nella casa locata che importino rilevanti miglioramenti da accertarsi dalla Commissione, potrà essere da questa determinato un congruo aumento della pigione superiore a quello previsto nel capoverso precedente.

Queste disposizioni non si applicano alle rinnovazioni di locazioni già definitivamente concluse con contratto anteriore alla entrata in vigore del presente decreto, le quali restano ferme salvo la disposizione dell'articolo 11.

Art. 6.

L'aumento della pigione consentito dall'articolo precedente deve commisurarsi sulla pigione corrisposta anteriormente alla entrata in vigore del decreto luogotenenziale 30 dicembre 1917, n. 2046, escluso qualsiasi aumento successivamente apportato per qualunque causa.

L'ammontare della pigione è costituito dalla somma complessiva che l'inquilino deve corrispondere al locatore in corrispettivo del godimento della casa, anche se una parte di tale somma, piuttosto che a titolo di pigione, figuri dovuta come speciale corrispettivo di determinate prestazioni accessorie relative al godimento della casa.

Art. 7.

Le disposizioni precedenti non si applicano ai contratti in corso se non per il tempo successivo alla scadenza, qualora questa si verifichi prima dei termini indicati nell'art. 1.

Art. 8.

Le disposizioni contenute negli articoli precedenti si applicano anche ai subaffitti e agli affitti degli appartamenti e camere mobiliate, subordinatamente però al contratto esistente fra il locatore e il suo diretto conduttore.

Per siffatte locazioni l'avviso che il conduttore deve dare al locatore ove non creda di giovare della proroga e gli avvisi da darsi dal locatore al conduttore nei casi preveduti negli articoli 4 e 5 devono essere inviati almeno dieci giorni prima della scadenza del contratto o della proroga che sia avvenuta per effetto del decreto luogotenenziale 30 dicembre 1917, numero 2046. Nei cinque giorni successivi il conduttore può inviare al locatore la sua risposta.

Art. 9.

Nelle nuove locazioni non può essere convenuta una pigione che superi quella che era corrisposta precedentemente in misura eccedente il limite indicato nel secondo capoverso dell'articolo 5, salvo che concorrano le circostanze indicate nel terzo capoverso dell'articolo medesimo.

Art. 10.

Qualora il contratto di locazione riguardi una casa che non era precedentemente affittata, il conduttore, ove ritenga eccessiva la pigione convenuta, può rivolgersi alla Commissione arbitrale menzionata nell'art. 4, perchè, con i criteri ed i poteri stabiliti in detto articolo, ne determini l'equa misura, tenendo conto della pigione che in base alle disposizioni del presente decreto sarebbe consentita per locazioni di immobili in analoghe condizioni.

La stessa facoltà compete all'inquilino che abbia preso in affitto un alloggio mobiliato che non era stato precedentemente affittato con mobilio.

Le dette facoltà non possono essere esercitate dall'inquilino dopo trascorsi sei mesi dall'inizio della locazione.

Art. 11.

Nel caso in cui sia stata convenuta la pigione in misura superiore a quella indicata nel secondo capoverso dell'art. 5, l'inquilino non è

tenuto che a corrispondere la pigione nel limite consentito dal capoverso medesimo, salvo che la Commissione arbitrale riconosca l'esistenza delle circostanze che giustificano un maggiore aumento a norma del terzo capoverso dello stesso articolo; nel qual caso la Commissione determinerà l'equa misura della pigione dovuta.

Art. 12.

Nei casi previsti nei due articoli precedenti, il locatore, a fine di rendere non impugnabile la misura della pigione, prima della definitiva stipulazione del contratto, può rivolgersi alla Commissione arbitrale perchè esamini se sia equa la misura della pigione concordata col conduttore.

Art. 13.

Le Commissioni arbitrali, qualora abbiano bisogno del parere di tecnici per la risoluzione delle vertenze menzionate negli articoli precedenti, potranno giovare dell'opera di ingegneri del Genio civile, a norma dell'art. 4, prima parte, del decreto luogotenenziale 2 novembre 1917, n. 1783.

Le citazioni a comparire davanti le Commissioni arbitrali sono fatte per biglietto e sono soggette alla sola tassa di bollo di centesimi cinque stabilita dall'art. 13 del decreto luogotenenziale 21 aprile 1918, n. 629.

Per tutti gli altri atti si applica il disposto del capoverso dell'art. 7 del decreto luogotenenziale 2 novembre 1917, n. 1783.

Art. 14.

Le disposizioni del presente decreto non si applicano alle case di nuova costruzione, che siano dichiarate abitabili dopo la entrata in vigore del presente decreto. Le disposizioni medesime riguardano esclusivamente le case di abitazione: ma si applicano anche alle locazioni di case destinate ad uso diverso se la diversa destinazione non risulti da contratto di locazione di data certa anteriore al presente decreto.

Si applicano anche alle locazioni relative alle case rurali o abitate da famiglie di agricoltori che non siano comprese nelle aziende agrarie. Per tali locazioni, la proroga, cui ha diritto l'in-

quilino giusta l' articolo 1, può estendersi fino a tutto il secondo anno agrario consecutivo a quello della pubblicazione della pace.

Le disposizioni contenute negli articoli 3, capoverso 5, 6, 9, 10 e 11, si applicano solo alle locazioni la cui pigione non superi le lire 1800 annue nei comuni che non hanno più di 100,000 abitanti e lire 2400 in quelli che ne hanno più di 200,000 e di lire 4000, negli altri.

Per le altre case di abitazione, l' affittuario può adire la Commissione arbitrale ogni qualvolta il locatore intenda imporre un aumento della pigione che superi di oltre due quinti quella stabilita con il contratto scaduto, computato in tale aumento quello che fosse stato già eventualmente stabilito a norma dell' ultimo capoverso dell' articolo 10 del decreto luogotenenziale 30 dicembre 1917, n. 2046, modificato dal decreto luogotenenziale 11 agosto 1918, numero 1076.

Art. 15.

Nulla è innovato alla disposizione dell' articolo 4 del decreto luogotenenziale 11 agosto 1918, n. 1076, per quanto riguarda la locazione dei locali per esercizio di alberghi e loro dipendenze.

Art. 16.

L' inquilino che trovandosi sotto le armi si sia avvalso della facoltà concessagli dall' art. 5 del decreto luogotenenziale 20 dicembre 1916, n. 1769, modificato con i successivi decreti 27 gennaio 1919, n. 76 e 20 febbraio 1919, n. 192, nel caso di proroga o di rinnovazione della locazione in conformità delle disposizioni del presente decreto, ha diritto di soddisfare il suo debito per quote di affitto non ancora corrisposte ripartendolo in rate mensili per tutto il nuovo periodo della proroga o della rinnovazione della locazione.

Art. 17.

Per le locazioni di case nei comuni delle province di Belluno, Udine, Treviso, Vicenza e Venezia, i quali furono soggetti a occupazione del nemico, ovvero vennero sgombrati totalmente o parzialmente in dipendenza delle operazioni di guerra, il locatore, nel caso di

proroga o di rinnovazione del contratto, non può chiedere che la misura della pigione venga aumentata, salvo che concorrano speciali circostanze, da valutarsi dalla Commissione arbitrale, alla quale, in mancanza di accordo con l' inquilino, il locatore dovrà rivolgersi perchè sia determinato, se ed in quale misura l' aumento possa essere consentito.

Nei detti comuni le Commissioni arbitrali, sulla istanza dell' inquilino, così nei casi di proroga o di rinnovazione del contratto, a norma delle precedenti disposizioni, come anche nel caso che il contratto continui, hanno pure facoltà di ridurre equamente la misura della pigione, quando essa più non corrisponda alle attuali condizioni cui il comune sia ridotto in conseguenza dei fatti di guerra.

Art. 18.

Nei comuni indicati nell' articolo precedente l' inquilino che sia stato costretto ad abbandonare la casa in conseguenza dello sgombero della popolazione, non è tenuto a corrispondere la pigione per il tempo in cui non abbia potuto continuare nel godimento della casa.

Qualora però fino al tempo dello sgombero abbia adempiuto agli obblighi della locazione, egli ha diritto di rioccupare alle stesse condizioni anteriori, salvo il disposto del capoverso dell' articolo precedente, la casa da lui tenuta in affitto, anche se il contratto di locazione fosse nel frattempo scaduto, salvo che il locatore non dimostri di avere già affittata ad altri la casa. L' inquilino che intenda avvalersi di questa facoltà, deve darne avviso al locatore con lettera raccomandata entro un mese dalla data del presente decreto.

Le controversie che sorgessero tra il locatore e l' inquilino sono deferite alle Commissioni arbitrali.

Art. 19.

Le disposizioni del presente decreto non si applicano alla città di Roma, per la quale si provvederà con disposizioni a parte.

Art. 20.

Il presente decreto avrà vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gaz-*

zetta Ufficiale e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 marzo 1919.

TOMASO DI SAVOIA

COLOSIMO
FACTA
MEDA
FRADELETTO.

V. - *Il Guardasigilli*

FACTA.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa e trattandosi di articolo unico il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Segue il disegno di legge: « Conversione in legge del decreto luogotenenziale 24 aprile 1919, n. 618, concernente disposizioni sugli affitti e le pigioni delle case di abitazione in Roma ».

Prego l'onorevole senatore segretario De Novellis di darne lettura.

DE NOVELLIS, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto-legge luogotenenziale 21 aprile 1919, n. 618, contenente disposizioni sugli affitti e le pigioni delle case di abitazioni della città di Roma.

ALLEGATO.

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

LUOGOTENENTE GENERALE DI SUA MAESTÀ

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA.

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del guardasigilli, ministro segretario di Stato per gli affari di grazia e giu-

stizia e dei culti, di concerto col ministro delle finanze.

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Per la città di Roma la proroga della locazione cui l'inquilino ha diritto a termini del decreto luogotenenziale 30 dicembre 1917, numero 2046, può estendersi fino al 31 dicembre 1920.

Fino al detto termine può estendersi egualmente la proroga delle locazioni e sublocazioni degli appartamenti e camere mobiliate subordinatamente però al contratto esistente fra il locatore e il suo diretto conduttore.

Sono applicabili tutte le disposizioni dei decreti luogotenenziali 30 dicembre 1917, n. 2046, e 11 agosto 1919, n. 1076, in quanto non siano modificate da quelle contenute negli articoli seguenti.

A decorrere, poi, dal 1° gennaio 1921 e fino al 31 luglio 1921 sono estese anche alla città di Roma le disposizioni contenute nel decreto luogotenenziale 27 marzo 1919, n. 370.

Art. 2.

La facoltà concessa al locatore di opporsi alla proroga della locazione, dimostrando di avere necessità di adibire la casa per abitazione propria, non può essere esercitata da colui che abbia comprata la casa nel corso della locazione o della proroga di essa, salvo che l'acquisto risulti da contratto avente data anteriore al 1° aprile 1919.

Ove nel contratto di locazione sia stabilita la facoltà di risolvere la medesima nel caso di vendita della casa, questa facoltà non può essere esercitata prima del termine della nuova proroga a norma dell'articolo precedente.

Art. 3.

Per pigione s'intende la somma complessiva che l'inquilino deve corrispondere al locatore in corrispettivo del godimento della casa, anche se una parte di tale somma, piuttosto che a titolo di pigione, figuri dovuta come speciale corrispettivo di determinate prestazioni accessorie relative al godimento della casa.

Art. 4.

Ferma la disposizione dell'art. 4 del decreto luogotenenziale 30 dicembre 1917, n. 2046, le Commissioni arbitrali possono autorizzare un aumento della pigione non superiore al 10 per cento quando il locatore dimostri che la pigione stessa negli ultimi dieci anni non sia stata aumentata in misura superiore a un decimo e quando risulti che sia notevolmente inferiore a quella che normalmente viene corrisposta per locazione di immobili in analoghe condizioni.

L'aumento non può avere effetto che per il periodo della proroga del contratto e dopo il decorso di due mesi dalla conclusione della pace.

Art. 5.

L'inquilino che trovandosi sotto le armi si sia avvalso della facoltà concessagli dall'articolo 5 del decreto luogotenenziale 26 dicembre 1916, n. 1769, modificato con i successivi decreti 27 gennaio 1919, n. 76, e 20 febbraio 1919, n. 192, nel caso di proroga o di rinnovazione della locazione in conformità delle disposizioni del presente decreto, ha diritto di soddisfare il suo debito per quote di affitto non ancora corrisposte, ripartendolo in rate mensili per tutto il periodo della proroga o della rinnovazione della locazione.

Art. 6.

Le disposizioni precedenti non si applicano alle case di nuova costruzione che siano dichiarate abitabili dopo l'entrata in vigore del presente decreto.

Le disposizioni medesime si applicano anche alle case non destinate ad uso di abitazione, quando la diversa destinazione non risulti da contratti di locazione di data certa anteriore la presente decreto.

Art. 7.

Il presente decreto avrà vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella rac-

colta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 aprile 1919.

TOMASO DI SAVOIA

COLOSIMO

FACTA

MEDA.

V. - *Il Guardasigilli*

FACTA.

PRESIDENTE. E' aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Trattandosi di articolo unico, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del regio decreto 15 agosto 1919, n. 1514, che stabilisce norme circa i contratti di affitto di fabbricati urbani e parte di essi, serventi ad uso di botteghe, negozi, magazzini, uffici amministrativi e studi commerciali o professionali ».

Prego il senatore segretario onorevole De Novellis di darne lettura.

DE NOVELLIS, *segretario*, legge:

(V. Stampato N. 122).

PRESIDENTE. Nessuno avendo chiesto di parlare nella discussione generale, procederemo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

È convertito in legge il decreto Regio, numero 1514, del 15 agosto 1919, che stabilisce norme circa i contratti di affitto di fabbricati urbani o parte di essi serventi ad uso di bottega, negozi, magazzini, uffici amministrativi e studi commerciali e professionali.

(Approvato).

Art. 2.

L'inciso « decreto luogotenenziale 8 marzo 1919, n. 403 », contenuto nell'art. 3 del decreto suddetto, è rettificato in « decreto luogotenenziale 8 marzo 1917, n. 403.

(Approvato).

ALLEGATO.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visti il decreto-legge luogotenenziale 27 marzo 1919, n. 370 e il decreto luogotenenziale 24 aprile 1919, n. 639;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'industria, il commercio e il lavoro e gli approvvigionamenti e consumi alimentari, di concerto col ministro per la grazia e giustizia e dei culti;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il conduttore di un fabbricato urbano o di parte di esso, servente per uso bottega, negozio, magazzino, ufficio amministrativo di qualsiasi ente pubblico, studio professionale e commerciale e rispettive dipendenze, qualora abbia adempiuto gli obblighi del contratto, ha diritto ad una proroga della locazione che può estendersi, a richiesta di lui, fino al 31 luglio 1921.

Dove esiste consuetudine di scadenza fissa annuale o semestrale per i suddetti contratti, la data come sopra stabilita è sostituita dalla scadenza unica che si verifica nel 1921, o dalla scadenza semestrale più vicina al 31 luglio.

Il locatore può negare la proroga solamente col dimostrare la necessità di occupare i locali per uso di sua personale abitazione, o per altro scopo direttamente personale, ovvero gravi speciali circostanze che giustifichino la cessazione della locazione.

Art. 2.

La proroga è di diritto. In occasione di essa il proprietario può chiedere un aumento del fitto o della pigione, non oltre la misura del quarto siccome è stabilito nel decreto luogotenenziale 24 aprile 1919, n. 639.

Anche nel caso di nuova locazione, e fino al termine stabilito nell'art. 1, l'aumento del fitto o della pigione non può eccedere la misura del quarto in confronto al precedente contratto.

Art. 3.

Le controversie a cui possono dar luogo le precedenti disposizioni sono decise dalla Commissione arbitrale istituita a norma dell'art. 3 del decreto luogotenenziale 8 marzo 1917, n. 403 coi poteri indicati nell'ultima parte dell'art. 4 del decreto luogotenenziale 27 marzo 1919, n. 370.

Art. 4.

Il presente decreto andrà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 agosto 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI

FERRARIS.

V. - *Il Guardasigilli*

MORTARA.

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge dei Regi decreti 4 gennaio 1920, n. 1, 15 febbraio 1920, n. 147 e 18 aprile 1920, n. 475, portanti provvedimenti diretti a mitigare le difficoltà dei cittadini e dei viaggiatori riguardo agli alloggi.

Prego il senatore, segretario, De Novellis, di darne lettura.

DE NOVELLIS, *segretario*, legge:

Articolo unico.

Sono convertiti in legge i Regi decreti-leggi 4 gennaio 1920, n. 1, che reca provvedimenti provvisori per mitigare le difficoltà dei cittadini e dei viaggiatori riguardo agli alloggi; 15 febbraio 1920, n. 147, col quale si dispone che le attribuzioni conferite col Regio decreto 4 gennaio 1920, n. 1 ai commissari del Governo

per gli alloggi siano estese ai comuni prossimi alle città nelle quali vennero istituiti; 13 aprile 1920, n. 475, concernente le attribuzioni dei commissari stessi.

ALLEGATO I.

Regio decreto-legge 4 gennaio 1920, n. 1, che reca provvedimenti provvisori per mitigare le difficoltà dei cittadini e dei viaggiatori riguardo agli alloggi.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Considerato essere necessari ed urgenti alcuni provvedimenti provvisori per mitigare le difficoltà attuali in cui si trovano tanto i cittadini per procurarsi alloggi stabili nelle città dove risiedono, quanto i viaggiatori per avere alloggio temporaneo negli alberghi;

Considerato che tali provvedimenti possono essere attuati, per ragione di maggiore urgenza, nelle città più popolate, salvo eventuale estensione qualora se ne manifesti il bisogno;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Su proposta del presidente del Consiglio dei ministri, segretario di Stato per l'interno, di concerto coi ministri della giustizia, della guerra, della marina, del tesoro, dell'industria, commercio e lavoro e dei trasporti;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Nelle città che al 31 dicembre 1919, secondo i dati dell'anagrafe municipale, hanno raggiunto o sorpassato i centomila abitanti, per le quali ne sia riconosciuta dal Governo la necessità, è istituito un commissario del Governo con l'incarico di vigilare all'esecuzione delle disposizioni contenute negli articoli seguenti, e dare tutti i provvedimenti necessari per tale esecuzione.

Le autorità politiche e amministrative devono prestare il loro concorso, e quello dei loro funzionari ed agenti e della forza pubblica se occorre, affinchè il commissario possa adempiere efficacemente il suo ufficio.

Il commissario ha facoltà di farsi coadiuvare da cittadini di sua personale fiducia per gli scopi attinenti al suo ufficio.

Art. 2.

Il commissario del Governo è investito del potere di regolare in via provvisoria, con disposizioni di massima, o relative a casi particolari, gli sfratti degli inquilini, determinando anche, con criteri generali o particolari, gli eventuali nuovi aumenti di pigione per i periodi di proroga stabiliti.

Art. 3.

La sospensione degli sfratti non può essere ordinata rispetto alle abitazioni costruite per uso esclusivo di determinate classi o organizzazioni di impiegati o cittadini, quando si trovino attualmente occupate da chi non appartiene, o ha cessato di appartenere, alla classe od organizzazione. Tale disposizione si applica alle case dei ferrovieri e a quelle che presentano analoghe caratteristiche.

Art. 4.

Chi subaffitta appartamenti o stanze con o senza mobili non può percepire una mercede superiore del venticinque per cento alla pigione che egli paga, se il subaffitto è senza mobili, nè del doppio di tale pigione se è con mobili o con mobili e servizio. Se sorge controversia sulla determinazione del prezzo d'affitto, in relazione ai locali subaffittati, il commissario la decide senza formalità di procedura, anche oralmente, sentite le parti e visitati i locali, se lo reputa necessario. Non è ammesso alcun reclamo. La presente disposizione si applica anche agli affitti in corso. Essa non riguarda gli alberghi e le pensioni.

Art. 5.

Per valutare esattamente l'estensione e la qualità dei provvedimenti che occorrono in ciascuna città, il commissario procura altresì di avere notizia delle case e degli appartamenti e stanze destinati ad affitto o subaffitto che si trovano disponibili, del numero delle persone o

famiglie che hanno bisogno di alloggio, con indicazione del rispettivo stato sociale ed economico e del motivo per il quale devono risiedere nella città.

All'uopo è autorizzato a istituire un registro di iscrizione presso l'ufficio comunale, o dove meglio creda, e ad ordinare i convenienti mezzi di controllo sulle dichiarazioni degli interessati.

Art. 6.

Chi subaffitta case, appartamenti o stanze, con o senza mobili, deve giustificare la qualità di conduttore e il prezzo della locazione con contratto scritto di data certa. In mancanza, è tenuto a sgombrare i locali non necessari alla sua personale abitazione, dei quali il commissario disporrà a norma dell'art. 5.

Art. 7.

Gli uffici civili e militari, che hanno carattere provvisorio, in quanto sono stati istituiti a causa della guerra, ovvero per servizi pubblici temporanei derivati dalla guerra, o dalla cessazione di essa, devono, nel termine di tre mesi, essere alloggiati in baracche che saranno costruite a tale scopo per cura del Governo, su aree fornite gratuitamente dalle Amministrazioni comunali, lasciando disponibili gli edifici privati finora occupati, dei quali il commissario del Governo curerà lo sgombero e la utilizzazione per alloggi privati o per la restituzione all'uso di alberghi cui fossero prima destinati.

La determinazione degli uffici compresi nella presente disposizione è proposta dal commissario e deliberata dal Consiglio dei ministri.

Art. 8.

La nomina dei commissari del Governo, la durata delle loro funzioni e la loro sostituzione quando occorra, è deliberata dal Presidente del Consiglio dei ministri, col quale essi sono autorizzati a corrispondere direttamente per tutto quanto concerne l'adempimento del loro ufficio.

Art. 9.

Gli atti di violenza sulle proprietà pubbliche o private, o contro le persone, per procurare coattivamente a sè o ad altri l'abitazione, com-

messi nelle forme prevedute nell'art. 248 del Codice penale, sono puniti in conformità dello stesso articolo e dei successivi. Si applicano, in relazione a questo delitto, le disposizioni degli articoli 246 e 247 dello stesso Codice per i delitti di istigazione o di apologia.

Contro i colpevoli deve essere sempre spedito il mandato di cattura.

Art. 10.

Gli edifici che attualmente sono destinati per uso di albergo non possono essere venduti, o dati in locazione a nuovi conduttori, senza la autorizzazione del ministro dell'industria, commercio e lavoro, il quale deve assicurarsi che la destinazione non ne sarà mutata. In caso contrario il ministro ha diritto di esercitare prelazione per l'acquisto a giusto prezzo, a favore dell'ente o della persona che assuma di mantenere per dieci anni almeno la detta destinazione, fissando all'uopo convenienti garanzie.

I contratti fatti in contravvenzione a questo articolo sono nulli di diritto. I notai, i ricevitori del registro i conservatori delle ipoteche devono astenersi dal prestare ai medesimi l'opera del rispettivo ufficio.

L'azione di nullità può essere proposta in qualsiasi tempo dal ministro dell'industria, commercio e lavoro.

Art. 11.

Gli edifici che servivano ad uso di albergo prima della guerra e sono stati venduti con mutamento di destinazione, ma non sono stati convertiti in ordinarie abitazioni, potranno essere assoggettati, con decreto del ministro dell'industria, commercio e lavoro, a riscatto per il prezzo risultante dagli atti di vendita, senza ulteriori compensi o indennizzi, per trasferirli a enti o persone che vi ripristineranno l'esercizio di albergo, dando garanzia di continuarlo per non meno di dieci anni.

Art. 12.

Nel bilancio del Ministero dell'interno sarà stanziata la somma di lire 500,000 per provvedere all'attuazione del presente decreto. Con decreti del ministro del tesoro saranno introdotte in bilancio le variazioni necessarie.

Art. 13.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 gennaio 1920.

VITTORIO EMANUELE

MORTARA
ALBRICCI
SECHI
SCHANZER
FERRARIS
DE VITO

V. — Il Guardasigilli:

MORTARA.

ALLEGATO 2.

Regio decreto-legge 15 febbraio 1920, n. 147, con cui si dispone che le attribuzioni conferite col Regio decreto 4 gennaio 1920, n. 1, ai Commissari del Governo per gli alloggi, siano estese ai comuni prossimi alle città nelle quali vennero istituiti.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA.

Visto il Nostro decreto 4 gennaio 1920, n. 1, che reca provvedimenti provvisori per mitigare le difficoltà dei cittadini e dei viaggiatori riguardo agli alloggi;

Considerata l'opportunità di estendere le attribuzioni conferite col predetto Regio decreto ai commissari del Governo per gli alloggi ai comuni contermini o prossimi alle città nelle quali essi furono istituiti e che o risentono, per contraccolpo, in materia di alloggi, le medesime difficoltà dei grandi centri vicini, o, in caso contrario, possono offrire agevolazione per le difficoltà che si verificano nei detti grandi centri;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno, di concerto coi ministri della giustizia, della guerra, della marina, del tesoro, dell'industria commercio e lavoro e dei trasporti;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1:

Le attribuzioni conferite col Regio decreto 4 gennaio 1920, n. 1, ai commissari del Governo per gli alloggi, sono estese ai comuni prossimi alle città nelle quali i commissari stessi vennero istituiti.

Art. 2.

La determinazione dei comuni ai quali, a norma dell'articolo precedente, si estendono le attribuzioni dei commissari del Governo per gli alloggi, sarà fatta dai prefetti mediante ordinanza da emettersi di concerto coi commissari medesimi.

Art. 3.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno di Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 febbraio 1920.

VITTORIO EMANUELE

MORTARA
ALBRICCI
SECHI
SCHANZER
FERRARIS
DE VITO.

V. — Il Guardasigilli:

MORTARA.

ALLEGATO 3.

Regio decreto-legge 18 aprile 1920, n. 475, concernente le attribuzioni dei commissari del Governo per le abitazioni.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA.

Considerata la convenienza di impartire alcune norme per la interpretazione e la esecuzione del Nostro decreto 4 gennaio 1920, n. 1, affinché l'una e l'altra siano effettuate con uniformità di criterio per tutta la materia che forma oggetto del citato decreto e in particolare per quanto riguarda gli articoli 2, 4, 5, 6;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il commissario del Governo per le abitazioni ha facoltà di determinare l'equa misura della pigione a norma dell'articolo 2 del Regio decreto 4 gennaio 1920, n. 1, non solamente quando provveda sulla sospensione dello sfratto dell'inquilino, fissando il periodo di proroga della locazione, ma anche in qualsiasi altro caso in cui vi sia dissenso fra le parti, sia che si tratti di appartamenti vuoti o ammobiliati e di nuovo contratto o di rinnovazione o proroga di affitto o subaffitto. Per tale determinazione il commissario esercita i poteri già attribuiti alle Commissioni arbitrali dalle disposizioni legislative anteriori; perciò non sono soggetti a tali poteri gli edifici dichiarati abitabili o costruiti dopo il 29 marzo 1919, in conformità a quanto è disposto nell'articolo 14 del decreto luogotenenziale 27 marzo 1919, n. 370.

L'equa determinazione della pigione sopra mentovata non è sottoposta ai limiti di aumento stabiliti nel citato decreto luogotenenziale 27 marzo 1919, n. 370, o in altre disposizioni anteriori.

Art. 2.

La denuncia delle abitazioni destinate ad affitto o subaffitto, se non sia obbligatoria a norma dei regolamenti locali, può essere imposta dal commissario del Governo, che ha pure facoltà di vietare che siano tenuti vuoti, o non destinati ad abitazione, i locali adatti per questo uso esistenti nel comune. Egli non può peraltro revocare la destinazione ad uso di studio o banco professionale o commerciale, o di ufficio pubblico o privato, che simili locali abbiano ricevuto prima dell'entrata in vigore del decreto 4 gennaio 1920, n. 1.

Art. 3.

Qualora si alleggi il bisogno di restauri o riparazioni ai locali disponibili per abitazioni o all'edificio in cui essi si trovano, il commissario, accertata la necessità dei lavori, può prefiggere un congruo termine al loro compimento. Se non li ravvisa urgenti, o se non sono di natura da impedire l'abitabilità immediata, può assegnare l'abitazione all'inquilino che non ne pretenda l'esecuzione o che assuma di farli eseguire nel termine fissato, pagandone l'importo in conto di pigione. Egualmente può provvedere dopo decorso il termine assegnato al proprietario per il compimento dei lavori.

Art. 4.

Chi abbia più di un'abitazione nello stesso comune o in comuni diversi, deve fare denuncia di quelle non occupate permanentemente dalla propria famiglia o dai propri congiunti, che tiene in affitto o subaffitto nei comuni compresi nella circoscrizione del commissario. Verificate le circostanze del caso, il commissario può inscrivere fra quelle disponibili per assegnazione le abitazioni che risultino non necessarie al denunciante e alla sua famiglia.

Eguualmente può disporre per abitazioni che da molto tempo non siano occupate dall'inquilino e dalla sua famiglia, notoriamente dimoranti in altro comune, ovvero all'estero. In simili casi provvede per la custodia del mobilio, a spese dell'assegnatario dell'abitazione, il quale non è tenuto a pagare al proprietario una pigione superiore a quella in corso.

Art. 5.

Il provvedimento col quale il commissario assegna una abitazione in affitto o subaffitto, o proroga un contratto, deve essere redatto in iscritto e sostituisce il titolo convenzionale; in esso si deve enunciare la durata dell'assegnazione o della proroga, il prezzo della pigione, e le altre principali condizioni stabilite dal commissario. Le parti hanno diritto di averne copia autenticata dall'ufficio.

I provvedimenti del commissario sono soggetti alle tasse di bollo e di registrazione quando ne sia fatto uso in giudizio.

Art. 6.

Per decidere sulle sospensioni degli sfratti contemplate nell'articolo 2 del Regio decreto 4 gennaio 1920, il commissario, dati, se occorrono, provvedimenti provvisori di urgenza, deve accertare la necessità morale e sociale della sospensione, esaminando in particolare:

a) se l'inquilino abbia contravvenuto agli obblighi principali imposti dal contratto e dalla legge;

b) se egli già si sia procurato, o possa procurarsi senza iattura economica, un altro alloggio, anche con maggiore spesa;

c) se giustifichi motivi per continuare a risiedere nel comune, qualora non vi appartenga per nascita o domicilio;

d) quale sia la situazione comparativa dell'inquilino sfrattato e della persona o famiglia che dovrebbe subentrare nell'abitazione, avendo particolare riguardo al caso che vi debbano subentrare il proprietario, il locatore, il sublocatore, ovvero prossimi congiunti di costoro.

La proroga, decretata per effetto della sospensione dello sfratto, non può in verun caso essere concessa per un termine che oltrepassi quelli generali di proroga stabiliti dalle norme eccezionali vigenti alla entrata in vigore del Regio decreto 4 gennaio 1920.

Art. 7.

La mercede per subaffitto di appartamenti o stanze è determinata dal commissario con i criteri ed entro i limiti prescritti dall'art. 4

del decreto 4 gennaio 1920 quando si tratti di ammobigliamento comune e di servizi conformi alla consuetudine. Un aumento oltre quei limiti, a carico del subaffittuario, è legittimo e può essere stabilito dal commissario per i poteri a lui conferiti nel citato articolo, per i servizi e le comodità speciali, come la fornitura di biancheria completa, l'illuminazione, il riscaldamento, la lavatura e stiratura di biancheria personale, l'uso del bagno, della cucina, di altre stanze, anche se promiscuo col sublocatore o con altri subinquilini, l'arredamento con mobili di lusso, ecc.

Art. 8.

Qualsiasi obbligo di pagamento imposto all'inquilino o subinquilino per titolo di « buon ingresso », o di « buona uscita », o con analoghe denominazioni, a favore di chiunque, è nullo di diritto. Le somme indebitamente sborsate per siffatte cause si considerano pagate in conto di pigione, anche se versate a terzi.

Eguale è nullo di diritto l'obbligo imposto, in qualsiasi forma e da chiunque, all'inquilino o subinquilino, per l'acquisto di mobili, anche come condizione per la cessazione di un contratto di affitto in corso.

Il commissario può in questo caso assegnare l'abitazione come vuota, secondo le regole ordinarie, disponendo per la rimozione dei mobili.

Art. 9.

L'affitto, o la rinnovazione di affitto, degli edifici, o loro parti attualmente destinate ad uso di albergo o pensione, può essere autorizzato dal commissario quando sia evidente che tale destinazione viene conservata. Negli altri casi, l'autorizzazione è chiesta direttamente al ministro dell'industria commercio e lavoro, in conformità dell'art. 10 del Regio decreto 4 gennaio 1920.

Art. 10.

Le autorità civili e militari devono dare notizia al commissario del Governo entro il mese di aprile degli uffici di carattere provvisorio menzionati nell'art. 7 del Regio decreto 4 gennaio 1920, tuttora esistenti in locali prima de-

stinati per abitazioni private o alberghi. Il commissario del Governo farà rapporto al presidente del Consiglio dei ministri entro il 15 maggio 1920, non solo in base alle comunicazioni ufficiali come sopra ricevute, ma anche in base ai diretti accertamenti che abbia creduto utile eseguire o far eseguire.

La derequisizione di qualsiasi locale occupato da uffici pubblici, civili o militari, deve essere preventivamente notificata al commissario del Governo, che ha diritto di intervenire o di farsi rappresentare in tale atto.

Art. 11.

Le disposizioni del presente decreto si applicano per tutti i comuni compresi nella circoscrizione rispettiva dei singoli commissari.

Art. 12.

Il commissario del Governo può impartire nei casi particolari, non contemplati dai precedenti articoli, i provvedimenti adatti a conseguire gli scopi del decreto 4 gennaio 1920 e può chiedere direttamente istruzioni al presidente del Consiglio dei ministri per le eventuali difficoltà che consideri di carattere eccezionale.

Art. 13.

I commissari del Governo qualora debbano sostenere azioni o difese innanzi le autorità giudiziarie o le giurisdizioni speciali, sono assistiti e difesi dalla Regia avvocatura erariale, a norma della legge (testo unico) 24 novembre 1913, n. 1303, e del relativo regolamento approvato con Regio decreto di pari data numero 1304.

Art. 14.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta uf-

ficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 aprile 1920.

VITTORIO EMANUELE

LUZZATTI.

V. — *Il Guardasigilli:*

MORTARA.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la discussione è chiusa.

Trattandosi di disegno di legge di articolo unico, sarà poi votato a scrutinio segreto.

L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 18 aprile 1920, n. 477, contenente nuove disposizioni per gli affitti e le pigioni delle case di abitazione e degli edifici urbani ad uso di bottega, negozio, magazzino, studio, ufficio e simili ».

Domando all'onorevole ministro dell'industria e del commercio se consente che la discussione di questo disegno di legge si svolga sul testo emendato dall'Ufficio centrale.

BELOTTI, *ministro dell'industria e del commercio*. Accetto il disegno di legge modificato dall'Ufficio centrale e fin d'ora dichiaro di accettare anche per gli altri disegni di legge le modificazioni introdotte dall'Ufficio centrale.

PRESIDENTE. Prego allora il senatore, segretario, onorevole De Novellis di dar lettura di questo disegno di legge nel testo emendato dall'Ufficio centrale.

DE NOVELLIS, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto legge 18 aprile 1920, n. 477, contenente nuove disposizioni per gli affitti e le pigioni delle case di abitazione e degli edifici urbani ad uso di bottega, negozio, magazzino, studio, ufficio e simili, con le modificazioni risultanti dal testo seguente:

Art. 1.

A datare dal 1 luglio 1921 cessano di aver vigore tutte le disposizioni eccezionali emanate

durante e dopo la guerra, in materia di locazione di edifici urbani ad uso di bottega, negozio, magazzino, studio, ufficio e simili.

Cessano pure dalla stessa data di avere vigore le medesime disposizioni per le case di abitazione occupate da inquilini i quali, in qualsiasi comune e qualunque sia la pigione attuale:

a) abbiano un patrimonio non inferiore a un milione di lire denunziato od accertato agli effetti della imposta straordinaria pel patrimonio. A richiesta del proprietario, le agenzie delle imposte dovranno rilasciare dichiarazione puramente negativa o positiva in merito al possesso di un patrimonio per cifra non inferiore ad un milione di lire da parte di un determinato inquilino.

b) abbiano a disposizione, sia in proprietà che in affitto, più alloggi per uso di abitazione nel medesimo comune, non occupati stabilmente dall'inquilino o da suoi ascendenti o discendenti o da fratelli e sorelle.

Cessano parimenti di aver vigore a partire dal 1 luglio 1924 le dette disposizioni in materia di locazione di case per uso di abitazione comprese nelle seguenti categorie:

1^o case o appartamenti di abitazione nella città di Roma con pigione annua superiore a lire 6000;

2^o simili, nei comuni aventi popolazione di oltre 200,000 abitanti, con pigione annua superiore a lire 4000;

3^o simili, nei comuni aventi popolazione da 100,000 a 200,000 abitanti, con pigione annua superiore a lire 2400;

4^o simili, negli altri comuni aventi popolazione superiore a 5000 abitanti, con pigione annua superiore a lire 1800;

5^o simili, nei comuni aventi popolazione non superiore a 5000 abitanti, qualunque sia la pigione.

Non sono soggetti alla disposizione del primo comma di questo articolo i contratti di locazione di studi ed uffici adibiti ad uso di industria, commercio o professione se la locazione è fatta a persone che durante la guerra hanno prestato servizio militare almeno per un anno. Qualunque sia la data iniziale di tali contratti, la scadenza di essi è prorogata al 1 luglio 1922 o al termine più vicino in cui gli at-

tuali conduttori cessassero di detenere i locali suindicati allo scopo di studio od ufficio.

Art. 2.

Nei casi previsti nell'articolo precedente il locatore può chiedere un aumento di pigione non superiore al 40 per cento con decorrenza dal 1 novembre 1920 al 30 giugno 1921, e un ulteriore aumento del 30 per cento per ognuno degli anni dal 1 luglio di un anno al 30 giugno dell'anno successivo, fino al 30 giugno 1924. Il primo aumento del 40 per cento ed ognuno dei successivi aumenti annuali del 30 per cento si cumulano e sono sempre applicati sulla pigione in corso alla data del 18 aprile 1920.

Per le locazioni indicate nell'ultimo comma dell'articolo precedente, l'aumento di pigione può essere richiesto solamente dal 1 luglio 1921.

Art. 3.

Sono prorogati definitivamente al 1^o luglio 1924 i contratti di locazione di case per uso di abitazione non contemplati nell'articolo 1, che abbiano scadenza anteriore a quella data qualora siano compresi nelle seguenti categorie:

1^o nella città di Roma; contratti con pigione annua superiore a lire 3000;

2^o nei comuni aventi popolazione da 200,000 abitanti in più, con pigione annua superiore a lire 2400;

3^o nei Comuni aventi popolazione da 100,000 a 200,000 abitanti con pigione annua superiore a lire 1200;

4^o negli altri comuni aventi popolazione superiore a 5000 abitanti con pigione annua superiore a lire 900.

Art. 4.

Nei casi previsti nell'articolo precedente il locatore può chiedere un aumento di pigione non superiore al 25 per cento con decorrenza dal 1 novembre 1920 al 30 giugno 1921, e un ulteriore aumento del 25 per cento per ognuno degli anni dal 1 luglio di un anno al 30 giugno dell'anno successivo, fino al 30 giugno 1924. I singoli aumenti del 25 per cento si cumulano e sono sempre applicati sulla pigione in corso alla data del 18 aprile 1920.

Art. 5.

Le disposizioni dell'articolo 3 si applicano anche ai contratti di locazione di case per uso di abitazione non contemplati negli articoli 1 e 3, che siano compresi nelle seguenti categorie:

1^o nella città di Roma, contratti con pigione annua superiore a lire 1500;

2^o simili, nei comuni aventi popolazione da 200 mila abitanti in più, con pigione annua superiore a lire 1000;

3^o simili, nei comuni aventi popolazione da 100 mila a 200 mila abitanti, con pigione annua superiore a lire 600;

4^o simili, negli altri comuni aventi popolazione superiore a 5000 abitanti, con pigione annua superiore a lire 450.

Art. 6.

Nei casi previsti nell'articolo precedente, il locatore può chiedere un aumento di pigione non superiore al 15 per cento con decorrenza dal 1^o novembre 1920 al 30 giugno 1921, e un ulteriore aumento del 20 per cento per ognuno degli anni dal 1^o luglio di un anno al 30 giugno dell'anno successivo, fino al 30 giugno 1924. Il primo aumento del 15 per cento ed ognuno dei successivi aumenti annuali del 20 per cento si cumulano e sono sempre applicati sulla pigione in corso alla data del 18 aprile 1920.

Art. 7.

Per i contratti di locazione di case per uso di abitazione con pigioni rispettivamente inferiori a quelle comprese nelle categorie indicate nei precedenti articoli, la proroga della scadenza è definitivamente fissata al 1^o luglio 1924.

Nei casi previsti in questo articolo il locatore può chiedere un aumento di pigione non superiore al 10 per cento con decorrenza dal 1^o novembre 1920 al 30 giugno 1921, e un ulteriore aumento del 15 per cento per ognuno degli anni dal 1^o luglio di un anno al 30 giugno dell'anno successivo, fino al 30 giugno 1924. Il primo aumento del 10 per cento ed ognuno dei successivi aumenti annuali del 15 per cento si cumulano e sono sempre applicati sulla pigione in corso alla data del 18 aprile 1920.

Art. 8.

Agli effetti della classificazione dei comuni portata dagli articoli 1, 3 e 5, la popolazione dev' essere calcolata secondo le risultanze dell'anagrafe municipale al 31 dicembre 1919 e, ove questa non sia tenuta regolarmente, secondo le risultanze del censimento 1911.

Con Regio decreto, entro un mese dalla pubblicazione della presente legge, il Governo procederà alla classificazione di tutti i Comuni del Regno agli effetti della presente legge.

Agli effetti della classificazione delle pigioni in ragione di valore, si considera quale unica locazione il complesso dei locali affittati, anche con contratti separati, allo stesso inquilino nel medesimo stabile, semprechè i locali siano esclusivamente adibiti ad uso di abitazione.

Per pigione s'intende la somma complessiva che l'inquilino deve corrispondere al locatore in corrispettivo del godimento della casa, anche se una parte di tale somma, piuttostochè a titolo di pigione, figura dovuta come speciale corrispettivo di determinate prestazioni accessorie relative al godimento della casa, escluso dal computo il contributo di spesa per il riscaldamento, dovuto a termini dell'art. 3 del decreto luogotenenziale 2 novembre 1917, n. 1783 ed escluso anche l'onere derivante dal decreto-legge 6 luglio 1919, n. 1276, per effetto del quale l'inquilino è tenuto a corrispondere un supplemento mensile per il portiere.

Qualora uno stesso locale serva per uso promiscuo di esercizio commerciale, ufficio o studio o di abitazione, si ha riguardo all'uso prevalente.

Art. 9.

Le date del 30 giugno 1921 e 30 giugno 1924, stabilite negli articoli precedenti per la proroga delle locazioni, si intendono sostituite per i comuni ove i contratti di locazione hanno inizio e scadenza ad epoca consuetudinaria, dalla data consuetudinaria immediatamente posteriore, o anche da quella anteriore più vicina, purchè comprese nei due mesi precedenti.

Art. 10.

Le città di Spezia, Taranto, Brindisi e Caltanissetta, le città balneari e gli altri comuni

nei quali è applicata la legge 11 dicembre 1910, n. 863, sulla tassa di soggiorno, sono classificati, per l'applicazione degli articoli 1 a 7, come aventi popolazione da 100,000 a 200,000 abitanti.

I comuni circostanti a grandi centri, che possono considerarsi come zona suburbana, all'effetto della misura delle pigioni, sono classificati, qualunque ne sia la popolazione, nella categoria immediatamente inferiore a quella cui appartengono le città dalle quali dipendono.

Entro 15 giorni dalla data della pubblicazione della presente legge, i prefetti devono compilare l'elenco dei comuni contemplati in questo articolo, compresi nelle rispettive province, dandone immediata comunicazione alle amministrazioni comunali interessate. I comuni possono proporre reclamo, entro quindici giorni dalla ricevuta comunicazione, al ministro dell'interno. Contro il provvedimento del Ministro non si può ricorrere nè in via amministrativa, nè in via giudiziaria.

Art. 11.

L'inquilino che non voglia giovare della proroga, dovrà, a pena di decadenza, darne avviso al locatore, con lettera raccomandata, nel termine consuetudinario, se la proroga debba avere inizio da una data consuetudinaria, o almeno un mese prima del suo inizio, se questo non corrisponde ad una data consuetudinaria.

Art. 12.

A partire dal 1^o luglio 1921 ed in ognuno degli anni di proroga, il proprietario, se dimostri di averne necessità, ha diritto di occupare la casa per abitazione sua o dei propri figli, ma non per uso esclusivo del commercio, dell'industria o della professione che egli esercitasse, purchè:

a) la locazione sia giunta a scadenza a norma del contratto;

b) sia dato all'inquilino il termine di un anno dalla ricevuta disdetta per provvedere allo soggio. Ferme rimanendo tutte le altre disposizioni precedenti, il termine di un anno è ridotto a sei mesi nel solo caso di mutamento nelle condizioni di famiglia.

Qualora il proprietario senza giustificate ragioni non occupi effettivamente la casa per almeno due anni consecutivi a partire dal giorno in cui la casa si è resa per lui disponibile, egli sarà tenuto ai danni a favore dell'inquilino sloggiato.

Ai fini di quest'articolo alla data iniziale di ognuno degli anni di proroga si intende sempre sostituita, per i comuni ove i contratti di locazione hanno inizio e scadenza ad epoca consuetudinaria, la data consuetudinaria immediatamente posteriore. L'anno per la disdetta non potrà prendere inizio se non da una data posteriore alla pubblicazione della presente legge. L'inquilino non potrà essere costretto in ogni caso a lasciare l'appartamento se non alla data consuetudinaria degli sloggi la quale sia posteriore alla scadenza del termine di un anno dalla disdetta.

Se la casa locata sia venduta anche ad appartamenti separati, il pretore, nel cui territorio la casa stessa si trova, può sospendere a favore dell'inquilino l'esercizio della facoltà che spetterebbe al nuovo acquirente di adibire la casa o l'appartamento per abitazione sua o dei propri figli. Nel decidere su tale sospensione, il pretore dovrà tener conto dei criteri stabiliti nell'art. 11 del Regio decreto-legge 16 gennaio 1921, n. 13.

Art. 13.

Ove nel contratto di locazione sia stabilita la facoltà di risolvere la medesima nel caso di vendita della casa, questa facoltà non può essere esercitata prima del termine delle proroghe fissate negli art. 1, 3, 5 e 7, salvochè ricorrano le condizioni dell'articolo precedente.

Art. 14.

Il locatore che crede aver ragione per opporsi alla proroga, deve, a pena di decadenza, darne avviso al conduttore, con lettera raccomandata nei termini dell'art. 11.

Ove entro dieci giorni l'inquilino non abbia accettata la cessazione della locazione, il locatore deve, a pena di decadenza, non oltre i successivi dieci giorni, convenire l'inquilino in giudizio davanti il pretore nel cui territorio trovasi l'alloggio locato.

Art. 15.

Per tutti gli effetti dei precedenti articoli 11 e 14 nei comuni in cui l'epoca consuetudinaria per le proroghe e per le disdette per l'anno 1921 si trovi già decorsa all'entrata in vigore della presente legge, il detto termine consuetudinario s'intenderà prorogato, per una volta sola, fino ad otto giorni per il conduttore a partire dalla pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, e per altri otto giorni successivi per il locatore.

All'inquilino spetta poi un secondo termine di otto giorni successivi per sperimentare la facoltà a lui derivante dal secondo comma dell'articolo 14.

Art. 16.

In tutti i casi in cui in virtù di questa legge il locatore può chiedere un aumento della pigione, detto aumento dovrà essere domandato mercè lettera raccomandata all'inquilino non oltre il termine consuetudinario per la rinnovazione o la disdetta degli affitti; e così per ogni anno successivo fino al termine della locazione.

Art. 17.

Le disposizioni dei precedenti articoli si applicano anche ai subaffitti ed affitti di appartamenti e camere mobiliate, subordinatamente, però, quanto ai subaffitti, al contratto esistente fra il locatore ed il suo diretto conduttore.

Art. 18.

Gli inquilini smobilitati che godono dei vantaggi loro conferiti dal Regio decreto del 15 agosto 1919, n. 1440, potranno, se le loro famiglie hanno percepito il sussidio governativo, scegliere fra l'abbuono delle quote di affitto non corrisposte durante il servizio militare, e ancora dovute per il periodo posteriore al 1^o novembre 1920 rinunciando alle misure di favore stabilite dall'articolo 5 del su citato decreto, ovvero il mantenimento di queste misure di favore, con l'obbligo di pagare le quote arretrate di affitto.

Art. 19.

Se un'Amministrazione Comunale con deliberazione di Giunta concede permessi di sopraelevazione, ampliamento o trasformazione di case, in conseguenza di che si possa disporre, con vantaggio della collettività, di un maggior numero di locali di abitazione, dovrà contemporaneamente abbreviare i termini della proroga delle locazioni, sanciti dalla presente legge in favore degli inquilini di dette case, locazioni che necessariamente occorra rescindere per la esecuzione dei lavori.

Simile facoltà compete al comune anche quando i locali da liberare siano destinati ad uso di alberghi; salvo provvedere, se ne sia riconosciuta la pubblica utilità, a trasferire il vincolo della destinazione ad uso di albergo dall'edificio attualmente occupato ad altro nuovo appositamente costruito, il quale offra ai forestieri analoghe comodità.

Art. 20.

La proroga obbligatoria stabilita nell'articolo 4 del decreto luogotenenziale 11 agosto 1918, n. 1076, per l'affitto dei locali per esercizio di alberghi e loro dipendenze, ha cessato di aver vigore col 31 ottobre 1920 o con la scadenza consuetudinaria di tali contratti posteriore a questa data, o anche anteriore se sia caduta nei mesi di settembre o ottobre.

Alla stessa data del 31 ottobre 1920 é cessata la facoltà consentita dall'articolo 1 del decreto luogotenenziale 3 gennaio 1918, n. 12, ai conduttori di locali per esercizio di albergo e loro dipendenze, di pagare il 50 per cento delle pigioni correnti, iniziandosi dalla data medesima il quinquennio loro assegnato per il soddisfacimento delle rate di affitto non pagate.

Restano ferme le disposizioni dell'art. 9 del Regio decreto legge 12 ottobre 1919, n. 2099, relative agli edifici o parti di essi destinati ad uso di albergo.

Art. 21.

Ferma rimanendo la scadenza contrattuale, quando sia posteriore al 30 giugno 1924, gli aumenti di pigione portati dagli articoli 2, 4,

6 e 7 della presente legge si applicano anche alle case a qualunque uso destinate, la cui locazione dipende da un contratto in corso avente data anteriore al 1 gennaio 1919 e con scadenza posteriore al 30 giugno 1921, quando la pigione convenuta sia notevolmente inferiore a quella che sarebbe stata stipulata se le parti avessero preveduto le mutate circostanze determinatesi dopo il 31 dicembre 1918. Questa disposizione si applica anche ai locali adibiti ad uso di commercio, industria e professione. In caso di controversia la competenza sarà del pretore nel cui territorio trovasi l'edificio locato.

L'aumento del canone non potrà prendere inizio se non dopo sei mesi dalla data della relativa richiesta del proprietario da farsi per lettera raccomandata. Il conduttore, ove non intenda di accettare l'aumento, ha sempre facoltà di chiedere lo scioglimento del contratto alla data consuetudinaria più vicina.

Art. 22.

Ferme restando le disposizioni dell'articolo precedente per il tempo anteriore alla loro scadenza, le disposizioni della presente legge si applicano ai contratti in corso per il tempo successivo alla loro scadenza qualora questa si verifichi prima del 1 luglio 1924.

Per le case d'abitazione i contratti conchiusi con data non anteriore al 1. gennaio 1919 restano regolati, per quanto riguarda la misura della pigione, a tenore delle convenzioni liberamente consentite dalle parti contraenti, salvo alla scadenza del termine contrattuale la facoltà dell'inquilino di ottenere la proroga delle locazioni fino al 30 giugno 1924 ai termini della presente legge.

Quando però si tratti di rinnovazione di locazione convenuta fra il locatore e il vecchio inquilino, la pigione convenuta col nuovo contratto potrà essere ridotta entro i limiti stabiliti dalla presente legge, quando la pigione convenuta sia notevolmente superiore a quella che sarebbe stata stipulata se le parti avessero preveduto le mutate circostanze determinatesi dopo la data della rinnovazione. In caso di controversia la competenza sarà del pretore nel cui territorio trovasi la casa locata. La pigione rimarrà tut-

tavia stabilita nella cifra convenuta, ove la locazione sia stata rinnovata per un termine eccedente il 30 giugno 1924.

Quando il contratto con cui la locazione fu rinnovata tra il locatore ed il vecchio inquilino si sia uniformato alle norme legislative vigenti al tempo del contratto medesimo in materia di proroga delle locazioni e di limitazione delle pigioni non si applicherà il comma precedente e la locazione sarà regolata dalle disposizioni della presente legge. La stessa norma vale per tutti i casi di tacita riconduzione, in cui la pigione convenuta non fosse superiore a quella portata dai decreti emanati precedentemente alla presente legge.

I contratti stipulati fra il locatore ed i terzi con data certa anteriore al 15 dicembre 1920 e relativi alle case di abitazione contemplate nell'articolo 1 della presente legge hanno efficacia anche di fronte all'inquilino.

Art. 23.

Le disposizioni della presente legge non riguardano:

a) le case dichiarate abitabili dopo il 29 marzo 1919, le quali restano libere da ogni vincolo di proroga o di limitazione di pigione;

b) le case coloniche, che siano l'accessorio di un fondo rustico, le quali rimangono esclusivamente regolate dalle leggi vigenti in materia di proroghe di contratti agrari.

Gli enti indicati nell'art. 7 del Testo unico delle leggi per le case popolari e per l'industria edilizia, approvato con decreto legge 30 novembre 1919, n. 2318, possono aumentare le pigioni in misura superiore a quella indicata negli articoli 2, 4, 6 e 7.

Art. 24.

Dalla data del 2 maggio 1920, le Commissioni arbitrali istituite con l'art. 3 del decreto luogotenenziale 8 marzo 1917, n. 403, hanno cessato di esercitare le funzioni ad esse conferite dal predetto decreto e dal successivo decreto luogotenenziale 30 dicembre 1917, n. 2046, o da ogni altra disposizione vigente fino alla data predetta, rimanendo ferma la loro competenza

soltanto per la decisione delle controversie allora pendenti.

Art. 25.

Con l'approvazione della presente legge cessano di aver vigore tutte le disposizioni vincolative in materia di affitti e pigioni per case di abitazione portate dai decreti precedentemente emanati.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge; nessuno chiedendo di parlare, la discussione è chiusa, e trattandosi di articolo unico, sarà poi votato a scrutinio segreto.

L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 gennaio 1921 n. 13, portante provvedimenti sui poteri dei Commissari del Governo agli alloggi ».

Prego l'onorevole segretario Sili di dar lettura del disegno di legge nel testo dell'Ufficio centrale, accettato dal ministro.

SILI, segretario, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 16 gennaio 1921, n. 13 che reca provvedimenti per mitigare le difficoltà dei cittadini e dei viaggiatori riguardo agli alloggi, con le modificazioni risultanti dal testo seguente:

TITOLO I.

ATTRIBUZIONI DEI COMMISSARI PER LE ABITAZIONI E DISPOSIZIONI RELATIVE AI CONTRATTI IN CORSO.

Art. 1.

I Commissari del Governo per le abitazioni esercitano le attribuzioni indicate negli articoli seguenti nelle città che al 31 dicembre 1919, secondo i dati dell'anagrafe municipale, avevano raggiunto o sorpassato i centomila abitanti, per le quali il Governo abbia riconosciuto la necessità di istituirli.

Tali attribuzioni sono estese anche ai comuni circostanti alle dette città e tali da potersi con-

siderare come zona suburbana. L'elenco di tali comuni sarà compilato dai prefetti, con ordinanza emessa di concerto coi commissari medesimi.

Le autorità politiche ed amministrative devono prestare il loro concorso e quello dei loro funzionari ed agenti della forza pubblica se occorre, affinché il commissario possa adempiere efficacemente il suo ufficio.

Art. 2.

Il Commissario è assistito da una Commissione consultiva composta di due proprietari e di due inquilini indicati dalle rispettive organizzazioni locali ove esistano, ed in caso diverso scelti dal prefetto della provincia. Con le stesse modalità saranno pure nominati due membri supplenti, uno proprietario ed uno inquilino, i quali sostituiranno gli effettivi in caso di impedimento. Fa parte altresì della Commissione un ingegnere scelto dal prefetto della provincia tra gli ingegneri del Genio civile. Il commissario potrà chiedere alla Commissione un parere nelle questioni che riterrà utile sottoporre al suo esame, oltre quelle previste dalla presente legge. Tale parere dovrà essere chiesto ogni qualvolta almeno due componenti la Commissione stessa facciano domanda.

I membri della Commissione consultiva possono venire ricusati dalle parti nei casi previsti dall'articolo 16 del Codice di procedura civile ed è ad essi applicabile il disposto dell'art. 119 dello stesso Codice. Sulla ricusazione od astensione delibera immediatamente e definitivamente il prefetto della provincia.

Il commissario ha anche facoltà di farsi coadiuvare da cittadini designati dal prefetto per gli scopi attinenti al suo ufficio.

Art. 3.

La nomina dei Commissari del Governo, la durata delle loro funzioni e la loro sostituzione, quando occorra, è deliberata dal presidente del Consiglio dei ministri, d'accordo col ministro dell'industria e del commercio.

I Commissari del Governo sono alla dipendenza della Presidenza del Consiglio, con la quale sono autorizzati a corrispondere diretta-

mente per tutto quanto concerne l'adempimento del loro ufficio.

Essi corrispondono anche direttamente col ministro per l'industria ed il commercio per ciò che riguarda alberghi e pensioni.

Art. 4.

Il Commissario cura di raccogliere precise notizie delle case e degli appartamenti e stanze destinate ad affitto o subaffitto che si trovano disponibili ed in generale di tutti quegli altri locali disponibili nel comune, che siano adatti o facilmente adattabili ad uso di abitazione, anche se non destinati ad affitto o subaffitto. Raccolgerà inoltre notizie del numero delle persone o famiglie che hanno bisogno di alloggio, con la indicazione del rispettivo stato sociale ed economico e del motivo per il quale devono risiedere nella città, accertando in ogni caso la situazione di ciascuno in relazione alle precedenti condizioni di famiglia e di provenienza.

All'uopo è autorizzato a istituire un registro di iscrizione presso il proprio ufficio, ovvero presso l'ufficio comunale, e ad ordinare convenienti mezzi di controllo sulle dichiarazioni degli interessati.

Potrà anche disporre, nei termini e con le modalità che riterrà più opportune allo scopo, il censimento delle persone o famiglie che abbiano bisogno di alloggio.

Egli dà notizia alle autorità di pubblica sicurezza del risultato delle proprie indagini, in quanto si riferiscono a disoccupati che non diano affidamento di prossimo impiego o non abbiano speciali motivi per rimanere nella città.

La denuncia delle abitazioni destinate ad affitto o a subaffitto e degli altri locali indicati nella prima parte del presente articolo, se non sia obbligatoria a norma dei regolamenti locali, può essere imposta dal Commissario del Governo.

In base al censimento di cui al presente articolo il Commissario avviserà agli opportuni provvedimenti per determinare la disponibilità massima degli alloggi in relazione alla entità della domanda.

Art. 5.

Chi abbia più di una abitazione nello stesso comune, ed in comuni circostanti considerati come zona suburbana a termini dell'articolo 1, ovvero in comuni diversi con popolazione superiore ai 20.000 abitanti, deve fare denuncia di quello o di quelli non occupati permanentemente dalla propria famiglia o dai propri congiunti, che tiene in affitto o subaffitto nei comuni compresi nella circoscrizione del commissario.

L'obbligo della denuncia sussiste anche quando alcune o tutte le abitazioni siano di proprietà del denunciante. Verificate le circostanze del caso, su parere conforme della Commissione consultiva di cui all'articolo 2, il Commissario può iscrivere fra quelle disponibili per l'assegnazione le abitazioni che, tenuto conto dei rapporti famigliari e delle esigenze relative alla salute ed alla amministrazione del patrimonio dei membri della famiglia, risultino non necessarie al denunciante e alla sua famiglia.

Il commissario può disporre, subordinatamente al disposto dell'art. 33, delle abitazioni non necessarie come sopra, anche quando una o parecchie di esse siano occupate dal denunciante in qualità di assegnatario o compratore od inquilino di case costruite in virtù e con le agevolazioni della speciale legislazione sulle case popolari ed economiche. Il commissario può all'uopo chiedere alle cooperative edilizie ed agli Istituti per la costruzione di case popolari ed economiche gli elenchi dei compratori ed assegnatari.

Il compratore, assegnatario o inquilino di un'abitazione, costruita come sopra in virtù e con le agevolazioni della speciale legislazione sulle case popolari ed economiche, non potrà occupare nella stessa città altra abitazione e dovrà lasciare questa libera appena per la casa costruita con le agevolazioni sopra dette sia stata concessa licenza di abitabilità.

Art. 6.

Qualora le abitazioni dichiarate disponibili in conformità dell'articolo precedente siano in un comune non compreso nella propria circoscrizione, il commissario ne dà notizia al suo

collega competente ovvero al Prefetto della provincia, qualora il detto comune non sia compreso nella circoscrizione di alcun Commissario.

Il Commissario può disporre delle abitazioni, di cui nel primo comma del presente articolo, le quali da almeno due anni non siano occupate dall'inquilino o dalla sua famiglia, notoriamente dimorante in altro comune ovvero all'estero. In simili casi, sentito il parere della Commissione di cui all'art. 2, provvede per la custodia, per l'assicurazione e per la buona conservazione del mobilio a spese dell'assegnatario dell'abitazione, chiedendo, ove lo creda opportuno, congrua cauzione all'assegnatario. Il proprietario del mobilio, ove il Commissario ne riconosca il bisogno, avrà facoltà di collocare il mobilio stesso in uno o più locali dell'alloggio stesso da lui prima occupato, salvo sempre al nuovo assegnatario di sopperire alle spese ed alla cauzione come sopra.

L'assegnatario non è tenuto a pagare al proprietario una pigione superiore a quella in corso, o se una pigione non era prima fissata, a quella in corso per i vicini ed equivalenti appartamenti.

L'abitazione potrà essere assegnata con il mobilio qualora il proprietario di questo vi consenta, e in tal caso il Commissario determinerà il prezzo che l'assegnatario dovrà corrispondere a titolo di affitto del mobilio.

Art. 7.

Il Commissario del Governo ha facoltà, sentito il proprietario e l'inquilino subaffittante, di assegnare le case, gli appartamenti e le stanze destinate ad affitto o subaffitto che si trovano disponibili, a persone od a famiglie che hanno bisogno di alloggio, tenendo conto del rispettivo stato sociale ed economico. Prima di assegnare l'abitazione, il Commissario deve renderne nota la disponibilità in un apposito elenco almeno 15 giorni prima dell'assegnazione, notificando ciò contemporaneamente al proprietario dello stabile e, qualora ad essa concorrano parecchie persone o famiglie, dovrà dare la preferenza a quella meglio gradita al proprietario.

L'assegnatario dovrà sempre dare al proprietario la cauzione consuetudinaria per l'affitto.

Art. 8.

Il Commissario ha facoltà di vietare che siano tenuti vuoti e non destinati ad abitazioni i locali adatti o facilmente adattabili per questo uso esistenti nel comune, compresi i locali adibiti a sanatori o a case di cura che non siano occupati o in esercizio, anche quando i locali medesimi non siano stati precedentemente dati in affitto, e può anche, in caso di necessità, disporre di questi locali per assegnarli come abitazioni a persone o famiglie che hanno bisogno di alloggio.

Il Commissario non può revocare la destinazione ad uso di studio o banco professionale o commerciale, o di ufficio pubblico o privato, che i locali abbiano ricevuto prima della entrata in vigore del Regio Decreto 4 gennaio 1920, n. 1.

La revoca della precedente destinazione, per adibire ad uso di abitazione i locali adatti a tale uso, potrà tuttavia essere disposta, su parere conforme della Commissione consultiva, quando si tratti:

a) di locali adibiti ad uso di deposito di merci, quando il deposito si trovi in un edificio diverso da quello ove ha sede l'esercizio commerciale e non costituisca un necessario complemento di questo;

b) di locali destinati a riunioni, circoli di divertimento, sale di letture e simili, qualora tale destinazione non risalga, ininterrottamente, almeno ad un quinquennio od il locale non sia stato sostituito ad altro già occupato per lo stesso scopo, cosicchè la destinazione cumulativa dei due o più locali non sia inferiore al quinquennio, ovvero il Commissario, su parere conforme della Commissione consultiva di cui all'art. 2, non riconosca la necessità e l'utilità della destinazione;

c) di locali destinati ad uso di studio, banco professionale o commerciale o di ufficio privato, qualora la ditta o l'ufficio che attualmente occupa i locali li dimetta per qualsiasi motivo ed il locale non sia occupato da altra ditta od ufficio per il medesimo scopo.

Art. 9.

Qualora si allegghi il bisogno di restauri e riparazioni ai locali disponibili per abitazioni, e all'edificio in cui essi si trovano, il Commissario, accertata la necessità dei lavori e la loro convenienza economica, può prefiggere un congruo termine al loro compimento. Decorso inutilmente il termine assegnato, potrà disporre d'ufficio l'esecuzione dei lavori, alla quale provvederà a mezzo dell'inquilino che se ne assuma l'onere, e il relativo importo si intenderà anticipato in conto di pigione.

Restano ferme le disposizioni del Codice civile per quanto riguarda le piccole riparazioni.

Se il commissario non ravvisa urgenti i lavori, o se questi non sono di natura tale da impedire l'abitabilità immediata, può assegnare l'abitazione all'inquilino che non ne pretenda la esecuzione o che assuma di farli eseguire ai sensi del precedente comma.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche per i lavori che siano necessari per adattare ad uso di abitazione i locali indicati nel primo capoverso dell'articolo precedente e in qualunque altro caso il proprietario rifiuti di eseguire i lavori, la mancanza dei quali renderebbe inabitabili i locali che sono già destinati o possono essere destinati ad uso di abitazione.

Il Commissario dovrà, innanzi di prendere qualsiasi provvedimento a norma del presente articolo, sentire il parere della Commissione consultiva di cui all'articolo 2.

Le Amministrazioni Comunali possono essere autorizzate dalla Giunta Provinciale Amministrativa a fare eseguire a loro cura e spese i lavori indispensabili a rendere abitabili i locali di cui ai precedenti comma, quando non provvedano il proprietario o l'inquilino. Il rimborso di tali spese, con i relativi interessi legali, sarà effettuato nel numero di annualità da stabilirsi di accordo fra l'amministrazione e il proprietario, o, in mancanza di tale accordo, dal Prefetto con provvedimento definitivo.

In quest'ultimo caso, come pure nel caso che i lavori siano stati eseguiti a spese dell'inquilino, l'ammontare di ciascuna delle annualità con cui si effettua dal proprietario il rimborso non potrà superare i tre quinti della pigione annua relativa ai detti locali.

Per la riscossione di ciascuna annualità sono applicabili le disposizioni della legge 14 aprile 1910, n. 639 (Testo unico).

Salvo sempre il diritto al rimborso della somma anticipata a favore dell'Amministrazione o dell'inquilino che abbia eseguito i lavori, il Commissario dovrà stabilire la pigione nella misura indicata al terzo comma dell'articolo 6, con l'aggiunta di un importo uguale al provento ordinario sul capitale nuovamente impiegato nell'edificio.

Art. 10.

Chi subaffitta case, appartamenti o stanze, con o senza mobili, deve giustificare la qualità di conduttore e il prezzo della locazione con contratto scritto, di data certa; in mancanza è tenuto a sgombrare i locali non necessari alla sua personale abitazione, dei quali il Commissario disporrà a norma dell'art. 7.

Art. 11.

Quando, per qualsiasi ragione, un inquilino venga sfrattato prima che sia trascorso il termine di proroga al quale ha diritto a termini del Regio decreto-legge 18 aprile 1920, n. 477, il Commissario del Governo è investito del potere di regolare lo sfratto medesimo in via provvisoria e con esclusivo riguardo ai casi particolari.

Nel decidere sulle sospensioni degli sfratti il Commissario, dati, se occorrono, provvedimenti provvisori di urgenza, deve accertare la necessità morale e sociale della sospensione, esaminando in particolare:

a) se l'inquilino abbia contravvenuto agli obblighi principali imposti dal contratto o dalla legge;

b) se egli si sia già procurato o possa procurarsi, senza grave danno economico, un altro alloggio, con maggiore spesa;

c) se giustifichi i motivi per continuare a risiedere nel comune, qualora non vi appartenga per nascita o per domicilio;

d) quale sia la situazione comparativa dell'inquilino sfrattato e della persona o famiglia che dovrebbe subentrare nell'abitazione, dando

la preferenza in primo luogo al proprietario e dopo questo al locatore ovvero ai prossimi parenti di costoro, quando l'acquisto dell'abitazione, per l'epoca a cui risalga e le altre circostanze del caso, non risulti preordinato allo scopo di eludere le disposizioni eccezionali vigenti circa le proroghe delle locazioni.

La proroga decretata per effetto della sospensione dello sfratto, non può in verun caso andare al di là dei termini generali di proroga stabiliti dal R. decreto-legge 18 aprile 1920, n. 477; nè può essere concessa, ove l'inquilino sfrattato per inadempienza non dia garanzia di corrispondere per l'avvenire il canone pattuito di affitto insieme con gli aumenti stabiliti dal predetto decreto.

Nessuna proroga o sospensione di sfratto può essere concessa a chi può effettivamente occupare un appartamento di sua proprietà, anche se acquistato od assegnato da società cooperative.

Non è ammessa una seconda proroga di sospensione di sfratto.

Art. 12.

La facoltà del Commissario del Governo di sospendere gli sfratti a norma dell'articolo precedente può essere da lui esercitata anche per i locali tenuti in fitto da pubbliche amministrazioni e destinati ad uso dei servizi pubblici di interesse permanente e generale, come scuole, uffici giudiziari, uffici postali e fiscali, escluso qualsiasi servizio avente carattere occasionale e determinato delle contingenze di guerra.

In questi casi il Commissario del Governo, quando i locali risultino effettivamente indispensabili al pubblico servizio, può accordare la proroga di un altro anno a decorrere dal termine stabilito per la cessazione di quella obbligatoria ai sensi del Regio decreto 18 aprile 1920, n. 477. Inoltre, secondo le circostanze e tenuto conto dei mutamenti nella svalutazione della moneta in relazione all'inizio del contratto e alla sua durata successiva, dell'importanza degli oneri che gravano sulla proprietà fondiaria e dei cangiamenti seguiti nello stato dei locali affittati, il Commissario del Governo do-

vrà determinare un ulteriore aumento di pigione da corrispondersi durante il periodo della nuova proroga.

La sospensione degli sfratti non può essere ordinata rispetto alle abitazioni costruite per uso esclusivo di determinate classi o organizzazioni di impiegati o cittadini, quando si trovino attualmente occupati da chi non appartiene, o ha cessato di appartenere alla classe o organizzazione. Tale disposizione si applica alle case dei ferrovieri e a quelle che presentano analoghe caratteristiche.

Art. 13.

Quando il Commissario assegna una abitazione in affitto o subaffitto e quando provvede sulla sospensione dello sfratto dell'inquilino, fissando il periodo della proroga della locazione, determina anche, se occorre, l'equa misura della pigione che dovrà essere corrisposta dall'inquilino.

Tale facoltà compete al Commissario in qualsiasi altro caso, sia che si tratti di appartamento vuoto o ammobiliato e di nuovo contratto o di rinnovazione o di proroga di affitto o di subaffitto in cui, essendovi dissenso fra le parti, secondo le disposizioni in vigore, debba farsi luogo all'equa determinazione della pigione.

Nel determinare l'equa misura della pigione in tutti i casi suindicati, il Commissario degli alloggi deve osservare le disposizioni contenute nel Regio decreto-legge 18 aprile 1920, n. 477.

Art. 14.

Chi subaffitta appartamenti o stanze, con o senza mobili, non può percepire una mercede superiore del 25 per cento alla pigione che egli paga, se il subaffitto è senza mobili, del 75 per cento se è con soli mobili, nè del doppio di tale pigione, se è con mobili e servizio.

Se sorge controversia sulla determinazione del prezzo di affitto in relazione ai locali subaffittati, il Commissario la decide senza formalità di procedura, anche oralmente, sentite le parti, e visitati i locali, se lo reputa necessario. Non è ammesso alcun reclamo.

La presente disposizione si applica anche agli affitti in corso. Essa non riguarda gli alberghi e le pensioni, a meno che la destinazione a pensione, posteriore all'entrata in vigore del Reale decreto-legge 18 aprile 1920, n. 475, risulti fatta allo scopo di sfuggire alle disposizioni contenute nel decreto medesimo.

I limiti di mercede indicati nel comma precedente sono da osservare quando si tratti di ammobiliamento comune e di servizi conformi alle consuetudini. Un aumento oltre i detti limiti a carico del subaffittuario è legittimo e può essere stabilito dal Commissario, per i servizi e le comodità speciali, come la fornitura di biancheria in misura eccedente quella normale, l'illuminazione, il riscaldamento, la lavatura e la stiratura di biancheria personale, l'uso del bagno, della cucina, di altre stanze, anche se promiscuo col sub-locatore o con altri sub-inquilini, l'arredamento con mobili di lusso e simili.

Art. 15.

Il provvedimento col quale il Commissario assegna una abitazione in affitto o in subaffitto o proroga un contratto e determina l'equa misura dell'affitto deve essere redatto in iscritto e sostituisce il titolo convenzionale: in esso si deve enunciare la durata dell'assegno o della proroga, l'importo della pigione e le altre principali condizioni stabilite dal Commissario. Le parti hanno diritto di averne copia autentica dall'ufficio.

I provvedimenti del Commissario sono soggetti alle tasse di bollo e di registrazione quando ne sia fatto uso in giudizio.

Art. 16.

Qualunque obbligo di pagamento imposto all'inquilino o sub-inquilino a titolo di « buono ingresso » o di « buona uscita » o con analoga denominazione, a favore di chiunque, è nullo di diritto.

Ugualmente è nullo di diritto l'obbligo imposto sotto qualsiasi forma e da chiunque, all'inquilino e sub-inquilino, per l'acquisto di mobili, anche come condizione per la cessazione di un contratto di affitto in corso.

Il Commissario può in questi casi assegnare l'abitazione medesima secondo le regole ordinarie, disponendo per la rimozione e la conservazione dei mobili, ove occorra, a spese dell'inquilino subentrante.

Art. 17.

Le autorità civili e militari devono dare notizia al Commissario del Governo, degli uffici civili e militari che hanno carattere provvisorio in quanto sono stati istituiti a causa della guerra, i quali fossero tuttora esistenti in locali prima destinati per abitazioni private o per alberghi.

Tale denuncia deve essere rinnovata quando fosse stata già fatta precedentemente alla pubblicazione della presente legge.

Gli uffici anzidetti devono nel termine più breve essere collocati in baracche costruite a tale scopo dal Governo su aree fornite gratuitamente dalle amministrazioni comunali, lasciando disponibili i locali occupati, dei quali il Commissario del Governo curerà lo sgombero e la utilizzazione per alloggio ai privati e per la restituzione all'uso di alberghi cui fossero stati prima destinati.

A questo scopo la derequisizione di qualsiasi locale occupato da uffici pubblici civili o militari deve essere preventivamente notificata al Commissario del Governo, che ha diritto d'intervenire o di farsi rappresentare in tale atto.

La determinazione degli uffici compresi nelle disposizioni precedenti è proposta dal Commissario e deliberata dal Consiglio dei Ministri. A questo scopo il Commissario, in base alle comunicazioni ufficiali disposte nella prima parte del presente articolo ed agli accertamenti che egli abbia creduto utile di eseguire direttamente o di fare eseguire, farà rapporto al Presidente del Consiglio degli uffici che si trovano nelle condizioni indicate.

Art. 18.

Allorchè locali già requisiti ad Enti pubblici dal Governo diventino liberi, il Commissario del Governo dovrà restituirli agli Enti Pubblici ai quali sono stati requisiti, a meno che la destinazione ad uso di abitazione o di albergo

non sia considerata, secondo i criteri indicati nell'articolo precedente, di importanza prevalente.

Art. 19.

Il Commissario del Governo vigila alla osservanza delle disposizioni contenute negli articoli precedenti e può dare tutti i provvedimenti necessari per tale esecuzione.

Egli può impartire nei casi particolari, non contemplati nei precedenti articoli, i provvedimenti adatti a conseguire gli scopi propri del suo ufficio e può chiedere direttamente istruzioni al Presidente del Consiglio dei Ministri per le eventuali difficoltà che consideri di carattere eccezionale.

I suoi provvedimenti possono essere da lui stesso revocati o modificati, in base a nuovi elementi, ad istanza di chi vi abbia interesse, o anche di ufficio.

Il Commissario dà anche le disposizioni che reputa opportune per l'esecuzione dei suoi provvedimenti, richiedendo, se occorre, l'opera degli ufficiali giudiziari, territorialmente competenti, i quali sono tenuti a prestare il loro ministero e ad eseguire le richieste del Commissario.

Art. 20.

I Commissari del Governo, qualora debbano sostenere azioni o difese innanzi le autorità giudiziarie o le giurisdizioni speciali, sono assistiti e difesi dalla Regia Avvocatura erariale a norma della legge (testo unico) 24 novembre 1913, n. 1303, e del relativo regolamento approvato con Regio decreto di pari data n. 1304.

Art. 21.

Gli atti di violenza sulle proprietà pubbliche o private o contro le persone, per procurare coattivamente a sè o ad altri l'abitazione sono puniti rispettivamente in conformità degli articoli 157, 248 e successivi e 423 del Codice Penale.

Si applicano in relazione al delitto di cui all'articolo 248, le disposizioni degli articoli

246 e 247 dello stesso codice per i delitti di istigazione e di apologia.

Contro i colpevoli deve essere spedito il mandato di cattura.

TITOLO II.

Disposizioni speciali relative agli alberghi.

Art. 22.

Gli edifici, che attualmente sono destinati ad uso di alberghi per destinazione del proprietario o per concessione risultante da regolare contratto di affitto, non possono essere venduti o dati in locazione a nuovi conduttori, senza l'autorizzazione del Ministero dell'industria e commercio, il quale deve assicurarsi che la destinazione non ne sarà mutata. In caso contrario il Ministero ha diritto di esercitare prelazione a giusto prezzo a favore dell'Ente o della persona, che assuma di mantenere, per dieci anni almeno, la detta destinazione, fissando all'uopo convenienti garanzie.

I contratti fatti in contravvenzione a questo articolo sono nulli di diritto. I notai, i ricevitori del registro, i conservatori delle ipoteche devono astenersi dal prestare ai medesimi l'opera del rispettivo ufficio.

L'azione di nullità può essere proposta in qualsiasi tempo dal Ministero dell'industria e commercio.

L'autorizzazione per l'affitto e la rinnovazione di fitto degli edifici o loro parti attualmente destinati ad uso di albergo o pensione può essere data dal Commissario quando sia evidente che tale destinazione viene conservata. Negli altri casi l'autorizzazione è chiesta direttamente al Ministero dell'industria e commercio, in conformità delle disposizioni contenute nella parte prima del presente articolo.

Art. 23.

Gli edifici, che servivano ad uso di albergo prima della guerra e sono stati venduti con mutamento di destinazione, ma non sono stati convertiti in ordinarie abitazioni, potranno, su domanda di enti o persone, che si obblighino

a ripristinarvi l'esercizio di albergo e diano garanzia di fare il ripristino in breve termine da indicarsi nella domanda e continuare l'esercizio per non meno di dieci anni, essere assoggettati, con decreto del Ministro per l'industria e il commercio, a riscatto per il giusto prezzo, che nel momento del riscatto medesimo avrebbe avuto l'immobile in una libera contrattazione di compra vendita, quando entro un mese dalla ricevuta notificazione il proprietario dell'immobile da riscattarsi abbia respinto l'offerta fattagli. Il giusto prezzo di cui sopra sarà determinato in modo inappellabile da un collegio peritale presieduto dall'ingegnere capo del genio civile della provincia e composto di altri due tecnici, nominato il primo dal Ministro per l'industria e il commercio ed il secondo dal proprietario assoggettato a riscatto.

Uguale procedimento peritale sarà applicato in caso di controversia, per la determinazione del giusto prezzo di cui al primo comma dell'articolo precedente.

Il riscatto non potrà essere esercitato dopo che siano trascorsi due anni dalla pubblicazione della presente legge.

Art. 24.

Le disposizioni degli articoli 22 e 23 si applicano a tutti i comuni, ove si verifica affluenza di viaggiatori, indipendentemente cioè dal numero degli abitanti. Le disposizioni stesse si applicano anche alle locande e alle pensioni, e riguardano tutto o parte di un fabbricato, a seconda che tutto o parte del fabbricato sia destinato ad uso di albergo, pensione o locanda.

Art. 25.

Spetta esclusivamente al Ministero dell'industria e commercio autorizzare il cambiamento di destinazione di stabili adibiti ad alberghi, pensioni e locande, nel caso in cui questo mutamento risulti conveniente.

Art. 26.

Con decreto del ministro dell'industria e commercio sarà pubblicato l'elenco dei co-

muni ai quali sono applicabili le disposizioni speciali relative agli alberghi.

L'elenco stesso potrà essere variato pure con decreto del ministro dell'industria e commercio, con effetto dal giorno della pubblicazione.

TITOLO III.

Disposizioni generali.

Art. 27.

Le disposizioni della presente legge si applicano per tutti i comuni compresi nella circoscrizione rispettiva dei singoli Commissari.

Le attribuzioni conferite dalle precedenti disposizioni al Commissario del Governo potranno essere affidate, in parte o totalmente e con le garanzie e modalità stabilite nella presente legge, comprese quelle relative alle Commissioni consultive, ad un delegato del Prefetto della provincia, quando la difficoltà della ricerca degli alloggi assuma carattere di speciale gravità, in comuni diversi da quelli indicati nell'articolo 1, i quali abbiano una popolazione superiore ai 20.000 abitanti. All'uopo il delegato potrà recarsi sui luoghi ogni qualvolta il bisogno lo richieda.

Il provvedimento sarà adottato con ordinanza del Prefetto della provincia. L'ordinanza dovrà indicare le disposizioni della presente legge, l'applicazione delle quali sia estesa nei singoli comuni e dovrà essere pubblicata nei comuni medesimi.

Art. 28.

Il Ministro dell'interno, sentite le amministrazioni interessate, può disporre, d'ufficio, l'accentramento in adatti fabbricati dei ricoverati di varie istituzioni pubbliche di beneficenza esistenti nello stesso comune, che abbiano affinità di scopi.

Tale facoltà può essere delegata ai Prefetti.

Il provvedimento del Ministro ha carattere definitivo e non ne è ammessa la sospensione.

Alla costruzione, all'ampliamento e all'adattamento dei detti fabbricati sono estese le agevo-

lazioni concesse dalla legge sulle costruzioni di case popolari ed economiche.

Art. 29.

Il raggruppamento delle istituzioni pubbliche di beneficenza, aventi scopo di ricovero, può essere disposto anche d'ufficio, con la procedura appresso indicata.

Le relative proposte sono comunicate contemporaneamente a tutte le amministrazioni delle istituzioni da raggruppare, con invito a pronunciarsi in un termine non maggiore di un mese. Sulle eventuali opposizioni deve essere sentita la Commissione provinciale di beneficenza.

Il provvedimento è adottato con decreto reale, promosso dal ministro dell'interno, udito il consiglio superiore di assistenza e beneficenza.

Ai raggruppamenti disposti in base al presente articolo sono applicabili il capoverso dell'articolo 2 e l'articolo 4 della legge 2 agosto 1897, n. 348, intendendosi sostituita alla Giunta provinciale amministrativa la Commissione provinciale di assistenza e beneficenza pubblica.

Art. 30.

Le facoltà accordate dall'articolo 54 del Testo unico 30 novembre 1919, n. 2318, all'Unione edilizia nazionale per costruzioni nel comune di Roma sono estese a quello di Napoli.

Per provvedere alle costruzioni in quest'ultimo comune ed in conto dei mutui da accordarsi alle cooperative costituite o da costituirsi, aventi diritto ai mutui di favore, la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a fare una ulteriore anticipazione di lire dieci milioni all'Unione edilizia nazionale, nei modi e termini di cui all'articolo 55 del Testo unico citato.

Art. 31.

Al Consiglio di amministrazione dell'azienda separata dell'Unione edilizia nazionale per il comune di Messina, costituito a norma dell'articolo 60 del Decreto Luogotenenziale 19 agosto 1917, n. 1542, è aggregato il Commissario del Governo per le abitazioni, finchè sia mantenuto tale ufficio.

I componenti elettivi del detto Consiglio durano in carica due anni e sono rieleggibili.

Con l'entrata in vigore della presente legge si procederà alla rinnovazione di essi.

Art. 32.

I provvedimenti del Commissario del Governo hanno carattere definitivo.

Possono però essere impugnati anche per il merito in sede contenziosa innanzi alla Giunta provinciale amministrativa. Il termine per il ricorso è ridotto alla metà e il ricorso è deciso d'urgenza.

Art. 33.

Le attribuzioni conferite al Commissario del Governo non possono essere esercitate rispetto agli edifici dichiarati abitabili o costruiti dopo il 29 marzo 1919.

Ove non sia espressamente stabilito in modo diverso nella presente legge, i poteri del Commissario del Governo sono in ogni caso limitati alle case di abitazione le quali siano soggette ai vincoli portati dal Regio decreto-legge 18 aprile 1920, n. 477.

Art. 34.

In aggiunta a quella di cui all'articolo 12 del decreto legge 4 gennaio 1920, n. 1, verrà stanziata nel bilancio del Ministero dell'interno, per l'attuazione della presente legge, la somma di lire 500,000.

Con decreti del ministro del tesoro saranno introdotte in bilancio le variazioni all'uopo necessarie.

Art. 35.

La presente legge sostituisce i decreti convertiti in legge 4 gennaio 1920 n. 1, 15 febbraio 1920, n. 147 e 18 aprile 1920, n. 475.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa.

Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Segue all'ordine del giorno il disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 3 aprile 1921, N. 331 contenente nuove norme per le locazioni dei negozi ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Sili di dare lettura del testo modificato dall'Ufficio centrale ed accettato dal ministro.

SILI, segretario, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto 3 aprile 1921, n. 331 contenente nuove norme per le locazioni dei negozi con le modificazioni risultanti dal testo seguente:

Art. 1.

Ferme restando le disposizioni relative alle locazioni di locali adibiti ad uso di *piccola industria*, di commercio o di professione, contenute nei Regi decreti 15 agosto 1919, n. 1514 e 18 aprile 1920, n. 477, il conduttore, alla scadenza del contratto, quando questa si verifichi o contrattualmente o per forza di legge entro il 31 luglio 1921, potrà adire la Commissione di cui all'articolo seguente, in relazione alle controversie contemplate dalla presente legge.

Dove esiste consuetudine di scadenza fissa annuale o semestrale per i suddetti contratti, la data come sopra stabilita è costituita dalla scadenza più vicina al 31 luglio 1921.

Nei comuni dove alla pubblicazione della legge si troverà decorsa la data consuetudinaria, questa s'intenderà prorogata a dieci giorni dopo la pubblicazione della legge nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 2.

In ogni capoluogo di mandamento sarà costituita, a cura del prefetto della provincia, una Commissione arbitrale presieduta dal magistrato titolare della pretura locale, o, in mancanza, del magistrato titolare della pretura viciniora e della quale faranno parte due proprietari di case e due conduttori di locali indicati nell'articolo precedente.

Nei centri ove esistano associazioni di proprietari di case, i due proprietari verranno designati al prefetto dalle Associazioni medesime;

negli altri luoghi, o qualora manchi tale designazione, essi saranno da lui nominati tra i proprietari di case che non siano conduttori di locali ad uso industria, commercio e professione.

La designazione degli altri due membri commercianti o professionisti spetterà alla Camera di commercio e, qualora questa non provveda, la nomina sarà fatta dal prefetto.

Con le modalità di cui sopra saranno pure nominati due membri supplenti, un proprietario ed un conduttore, i quali sostituiranno gli effettivi in caso di impedimento.

Nei comuni divisi in più mandamenti si costituiranno altrettante Commissioni quanti sono i mandamenti.

I membri della Commissione arbitrale possono venire ricusati dalle parti nei casi previsti dall'art. 116 del Codice di procedura civile, ed è ad essi applicabile il disposto dell'art. 119 dello stesso Codice.

Sulla ricusazione ed astensione delibera immediatamente e definitivamente il presidente della Commissione; e rispetto a quest'ultimo delibera il presidente del tribunale.

Art. 3.

Le controversie relative ai rapporti di locazione - conduzione, cui può estendersi il giudizio della Commissione arbitrale, comprendono:

a) la concessione di una proroga al contratto di locazione;

b) la determinazione della misura della pigione, sia nel caso che, decisa la proroga, le parti non riescano a concordarsi sul fitto, sia nel caso che il proprietario non neghi la proroga, ma richieda un corrispettivo, che il conduttore sostenga eccessivo;

c) gli eventuali compensi da assegnarsi al conduttore dal proprietario nell'ipotesi che questi o direttamente o con diverso conduttore riesca a trar profitto dell'avviamento procurato al negozio dal primo conduttore.

Art. 4.

La Commissione decide con criteri di equità inappellabilmente.

Nei riguardi della proroga essa non può consentirla che per un altro ed ultimo anno, al

fine che il conduttore possa procurarsi nuovi locali per l'esercizio del negozio.

Art. 5.

La Commissione arbitrale deve tener giusto conto delle ragioni sostenute da entrambe le parti. In conseguenza:

a) nei riguardi della proroga dovrà considerare:

rispetto al conduttore, se egli abbia dimostrato l'impossibilità o quanto meno la grave difficoltà di procurarsi altro locale che possa essere adibito all'uso di cui all'art. 1.

rispetto al proprietario, se, avuto riguardo alle sue condizioni personali o di famiglia, alle esigenze del conduttore debbano prevalere le imprescindibili necessità del proprietario;

b) nei riguardi della misura della pigione converrà tener presenti i mutamenti nella svalutazione della moneta in relazione all'inizio del contratto e alla sua durata successiva, l'importanza dei tributi ed oneri di ogni specie che gravano sulla proprietà fondiaria, i cangiamenti seguiti nello stato, nella situazione e in conseguenza nel valore dei locali affittati ed in ogni altro elemento inteso ad accrescerne o a ridurne il profitto.

La Commissione dovrà altresì usare particolari riguardi per quegli istituti ed esercizi che, rispondendo a necessità d'ordine generale, sieno soggetti a speciali norme, che ne determinino la ubicazione o influiscano sul loro reddito.

Nel calcolare la misura del fitto la Commissione dovrà aver cura di escludere ogni accrescimento del valore del locale derivante dall'avviamento industriale, commerciale e professionale dovuto all'opera del conduttore.

In quanto le parti non concordino diversamente, la determinazione dell'equa misura della pigione da parte della Commissione non avrà valore oltre l'anno dalla scadenza, di cui all'art. 1.

Art. 6.

Nell'ipotesi di cui alla lettera c dell'art. 3 della presente legge il conduttore uscente avrà diritto a compenso di fronte al proprietario soltanto nel caso in cui questi, ovvero il nuovo conduttore, esercitino lo stesso commercio o la stessa industria.

Art. 7.

Nel caso di rinnovazione del contratto di locazione in seguito a giudizio della Commissione arbitrale, è nullo di diritto qualunque contratto di cessione o di subaffitto di negozio da parte del conduttore, che avvenga senza consenso del proprietario. In tal caso questi potrà ottenere dal pretore competente l'applicazione delle norme di cui all'art. 154 del Codice di procedura civile.

Art. 8.

Ogni azione da svolgersi avanti le Commissioni è fatta per biglietto a norma dell'art. 132 Codice di procedura civile.

Il termine per proporla è di un mese anteriore alla scadenza indicata all'art. 1.

Uguale termine è consentito per le domande in giudizio che abbiano per oggetto le controverse, a cui si riferisce la presente legge, ove, a termini delle consuetudini locali, il preavviso per la rinnovazione del contratto fosse spirato anteriormente al 1° novembre 1920.

Le Commissioni arbitrali procedono con le norme stabilite nella legge sui probiviri 15 giugno 1893, n. 225, e relativi regolamenti in quanto esse siano applicabili.

Art. 9.

Le prescrizioni della presente legge sono estese anche ai contratti di locazione di alberghi e case di salute attualmente in esercizio.

Tali contratti, qualunque sia l'epoca della loro scadenza, potranno essere prorogati dalle Commissioni arbitrali, di cui all'articolo 2, al 31 luglio 1923 o alla data consuetudinaria più vicina al 31 luglio 1923.

Art. 10.

Le disposizioni della presente legge non si applicano in alcun caso ai contratti aventi data certa anteriore al 1° novembre 1920 fra il locatore e il conduttore ovvero fra il locatore e i terzi.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

BELOTTI, *ministro dell'industria e del commercio*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BELOTTI, *ministro dell'industria e del commercio*. Ho preso la parola solo per dichiarare che il Governo si riserva piena libertà per la discussione che sui decreti-legge sarà fatta alla Camera, posto che l'odierna votazione del Senato è intesa come una semplice conferma di quella già avvenuta.

Per conseguenza può darsi che i decreti-legge ritornino ancora in parte al Senato per nuova discussione, come del resto si è concordemente preveduto dagli onorevoli senatori componenti la Commissione.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione.

Il disegno di legge, che consta di un solo articolo, sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto 30 novembre 1919, N. 2398 che autorizza sotto determinate condizioni le iscrizioni degli ufficiali superiori nei Regi Istituti superiori di studi commerciali » (N. 124).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 30 novembre 1919, n. 2398, che autorizza sotto determinate condizioni l'iscrizione degli ufficiali superiori nei Regi istituti superiori di studi commerciali ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Sili di darne lettura.

SILI, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto 20 novembre 1919, n. 2398, che autorizza, sotto determinate condizioni, la iscrizione degli ufficiali superiori nei Regi Istituti superiori di studi commerciali.

R. decreto 20 novembre 1919, n. 2398.

ALLEGATO.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA.

Vista la legge 20 marzo 1913, n. 268;

Considerata l'opportunità di permettere agli ufficiali superiori che abbiano compiuto i corsi

regolari nelle scuole militari e che, in conseguenza delle recenti disposizioni sul riordinamento dell'esercito e dell'armata, abbandonino il servizio, di potere conseguire la laurea in uno dei Regi Istituti superiori di studi commerciali;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'industria, il commercio ed il lavoro e per gli approvvigionamenti e consumi alimentari;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Per gli anni scolastici 1919-20 e 1920-21 il ministro per l'industria, il commercio ed il lavoro e per gli approvvigionamenti e consumi alimentari potrà concedere l'iscrizione nei Regi Istituti superiori di studi commerciali agli ufficiali superiori che abbiano compiuto i corsi regolari nelle scuole militari ed abbiano abbandonato il servizio attivo in seguito alle disposizioni recenti, quando, a giudizio del Consiglio per l'istruzione commerciale, posseggano i requisiti sufficienti a dare affidamento di poter seguire con profitto il corso degli studi superiori commerciali.

Art. 2.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 novembre 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI.

FERRARIS.

V. - *Il Guardasigilli*
MORTARA.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare la discussione è chiusa.

Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Annuncio di interpellanze e di interrogazioni.

PRESIDENTE. Prego l'onorevole senatore segretario Sili di dar lettura delle interpellanze e delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

SILI e PRESBITERO, *segretari*, leggono successivamente i testi delle interpellanze e delle interrogazioni.

Interpellanze:

Al ministro dei lavori pubblici per conoscere se e quali provvedimenti intenda prendere per rimediare all'attuale disastrosa situazione di Torino e del Piemonte in rapporto alle loro comunicazioni ferroviarie con le altre parti d'Italia e coi paesi esteri.

Rossi Teofilo.

Al Governo intorno alla politica incoerente e fiaccata finora seguita nell'Alto Adige; politica che compromette gravemente, insieme con la difesa dell'italianità nella scuola e in tutte le relazioni della vita civile, il prestigio e la dignità dello Stato, rendendo persino difficile lo stabilirsi di una durevole cordialità di rapporti fra le due nazionalità conviventi.

Tamassia e Vitelli

Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai ministri degli affari esteri e delle colonie sulle presenti condizioni politiche della Libia e per sapere quando l'Inghilterra effettuerà la consegna di quegli ottantamila chilometri quadrati di territorio sulla destra del Giuba che furono ceduti all'Italia in esecuzione del Patto di Londra.

Mosca

Al ministro del tesoro sulla presente tensione dei cambi, che non è affatto conforme alle condizioni della nostra finanza, e sugli intendimenti del Governo in proposito.

Baccelli.

Al Presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno, per sapere, in confronto di notizie pubblicate e non abbastanza perentoriamente smentite, se sia nei propositi del Governo di mantenere inalterate quelle caratteristiche di

dipendenza, e perciò di funzionamento, in grazia delle quali l'Arma dei Reali Carabinieri, al riparo delle variabilità degli influssi politici, impersona, ad un tempo, la stabile tutela delle leggi dello Stato e la sicura salvaguardia delle pubbliche libertà.

Giardino.

Al Presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno ed al ministro dei lavori pubblici:

ricordato che con moderno indirizzo legislativo si è provveduto alla costituzione dell'Ente autonomo Adige-Garda per derivazione d'energia elettrica;

che tale provvedimento legislativo ha avuto principalmente origine dal progetto fatto allestire dalle provincie di Verona e Mantova per un grandioso impianto di derivazione dall'Avisio;

che successivamente e sempre nel medesimo indirizzo, altri Enti autonomi sono stati creati nel Veneto per legge, sempre allo scopo che l'utilizzazione delle forze idriche fosse demandata a vantaggio della collettività, ad Enti pubblici e sottratta al monopolio di Società private, le quali hanno sempre carattere necessariamente speculativo;

che dell'Ente autonomo Adige-Garda fanno parte le Amministrazioni provinciali ed i più importanti Enti pubblici delle provincie di Verona, Mantova, Modena, Bologna;

che l'Amministrazione provinciale tridentina, dopo sentito il voto delle personalità più influenti della regione, ha dato pur essa il più cordiale appoggio al progetto di derivazione dall'Avisio presentato dalle summenzionate due provincie a nome e nell'interesse del costituendo Ente autonomo Adige-Garda;

che la preminenza da concedersi al progetto medesimo è stata anche di recente auspicata dal Comitato generale d'azione per i problemi idrotecnici delle Venezie nell'importantissima seduta del 12 corr. mese, tenutasi in Venezia presso l'Istituto di Credito per il risorgimento delle Venezie;

che l'Ente autonomo forze idrauliche Adige-Garda ha potuto anche assicurarsi il capitale

necessario all'esecuzione dei lavori, in modo da poter accertare il loro sollecito inizio con vantaggio altresì per la gravissima disoccupazione;

che il progetto dopo subita la pertrazione secondo la legislazione austriaca, trovasi ora al Ministero dei lavori pubblici per il parere del Consiglio Superiore delle Acque;

per ottenere come cosa necessaria ed urgente che la concessione sia data senz'altro alle provincie richiedenti, a nome e per conto dell'Ente Adige-Garda, per non distruggere di fatto tutto un indirizzo legislativo prevalso col pieno consenso del Governo di allora e col voto unanime dei due rami del Parlamento, ciò che costituirebbe una evidente diminuzione del prestigio delle due Camere, di cui il Governo metterebbe in non cale l'opera prima sollecitata e incoraggiata e con evidente danno dell'economia in generale ed in particolare di quella delle provincie di Trento, Verona, Mantova, Modena, Bologna.

Dorigo.

Al Presidente del Consiglio, ministro dell'interno ed al ministro della guerra per conoscere quali disposizioni sono state impartite per pietosamente raccogliere e decorosamente sistemare le salme degli ufficiali e dei soldati della 35^a Divisione, morti eroicamente combattendo in Macedonia, e come si intende onorare con un ricordo la memoria dei valorosi che non hanno avuto il conforto di morire difendendo il sacro suolo della Patria.

Petitti di Koreto.

Al Presidente del Consiglio, ministro dell'interno sulla strage compiuta la sera del 24 settembre u. s. a Modena, nel centro della città, da funzionari e guardie, che spararono furiosamente su cittadini inermi, raccolti attorno al deputato M. A. Vicini che parlava per riferire l'esito di un colloquio avuto poco prima col Prefetto, compiacersi della pacifica ed ordinata dimostrazione tranquillamente svoltasi, e — come aveva dichiarato al Vice Commissario di servizio — per ordinare agli adunati di sciogliersi.

Vicini.

Al ministro della giustizia e degli affari di culto intorno alla proposta fatta dalla Commissione parlamentare, per la riduzione dei Collegi giudicanti nelle Corti di appello e di Cassazione, ripetendo così un grave errore recentemente sperimentato, e più recentemente riparato, che non raggiunge nessun fine di economia nè di semplificazione.

Mortara.

Interrogazioni:

Al ministro della marina per sapere se non creda conveniente ripristinare l'uso della gran divisa e divisa di gala (sospeso durante la guerra) almeno per gli ufficiali imbarcati su navi all'estero, per quelli facenti parte di missioni militari e per gli addetti navali presso le nostre rappresentanze all'estero.

Presbitero.

Al Presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno, ed al ministro dei lavori pubblici sull'immane disastro ferroviario della Magliana e sulle rispettive responsabilità.

Gallini.

Ai ministri degli affari esteri e dell'industria e commercio per sentire quali siano i mezzi che essi intendono opporre, nell'interesse del lavoro nazionale, a quell'azione invaditrice e dominatrice nel campo industriale e bancario italiano, che la Germania mostra voler rinnovare dopo la guerra e che, all'infuori delle attuali pubblicazioni dei giornali, è resa evidente dall'invasione di ogni genere di prodotti tedeschi sul nostro mercato.

Orlando.

Al Presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno, ed al ministro guardasigilli per sapere come sia stato pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » come legge costituzionalmente formata, il progetto sugli esplosivi, approvato solamente dal Senato, e come siasi potuto ritenere annullata quella pubblicazione con un avviso anonimo, facendosi inoltre conoscere al

pubblico, per mezzo dell'Agenzia Stefani, che in seguito a siffatte strane ed inesplicabili procedure, implicanti la responsabilità di uno o più ministri, sia stato punito un funzionario del Ministero della giustizia.

Gallini.

Al Presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno sui luttuosi fatti di Modena, che hanno rivelato tanta insipienza delle autorità governative e così inusitata ferocia negli agenti dell'ordine.

Gallini.

Al Presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno, per sapere se non creda necessario di fare dichiarazioni esplicite sulla questione dell'ammnistia agli impiegati licenziati in seguito agli scioperi ed agitazioni da questi promossi. Il lasciare questa questione indecisa, dopo le recenti pubblicazioni in proposito sui giornali, non giova al prestigio ed alla serietà del Governo, il quale dovrebbe esprimere nettamente il suo pensiero.

Di Brazzà.

Ai ministri del tesoro e delle terre liberate affinchè non si ritardi più oltre a mettere a disposizione degli Intendenti di finanza le somme necessarie ai pagamenti dei buoni già preparati, di cui le Intendenze devono ricusare il pagamento perchè prive di fondi, essendo questi forniti in misura troppo esigua ai bisogni. Il ritardo di questi pagamenti cagiona un danno gravissimo agli interessati, già tanto danneggiati.

Di Brazzà.

Al ministro della pubblica istruzione circa i motivi che lo hanno indotto a sospendere la decisione in merito alla proposta della Facoltà medica di Bologna per l'incarico di clinica medica.

Albertoni.

Al ministro dei lavori pubblici sul disastro ferroviario di S. Pietro a Maida, sulle responsabilità del medesimo e sui provvedimenti che

intenda e dovrebbe immediatamente adottare per assicurare il traffico ed eliminare ogni ulteriore pericolo sulla unica linea diretta che unisce la Sicilia e buona parte dell'Italia meridionale alla Capitale.

Libertini.

Al Presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno, per sapere se può essere consentito che nella Prefettura di Catania vengano lasciati alla mercè di qualsiasi estraneo pratiche di delicato e contrastato interesse, contenenti anche documenti riservati, per farne oggetto di pubblicazione sui giornali, e quali provvedimenti intende prendere contro i responsabili di questo grave sconcio.

Libertini.

Al ministro delle colonie per sapere quali sono le condizioni nelle quali ci troviamo in Cirenaica in seguito alla mancata applicazione dell'accordo di Regima, e quali i nostri attuali rapporti colla Senussia.

Libertini.

Ai ministri della guerra e della pubblica istruzione per sapere quali provvedimenti intendano prendere perchè non siano sospesi i lavori nelle grandi grotte di Postumia-Adelsberg, e per la definitiva sistemazione della gestione di quelle grotte rispetto alla loro dipendenza dal Governo centrale.

Ferraris Carlo.

Al ministro del lavoro per sapere se intenda pubblicare sollecitamente l'elenco nominativo delle Società cooperative sussidiate dall'Istituto nazionale di credito per la cooperazione, secondo la richiesta da me fatta in Senato nella tornata del 5 aprile.

Ferraris Carlo.

Interrogazioni con risposta scritta:

Al Presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno, e al ministro dell'industria e commercio:

Se sappiano che, senz'alcun controllo della pubblicità, siano stati ceduti di questi giorni,

a prezzo quasi gratuito, vari terreni demaniali in Trieste, ad una cooperativa di impiegati statali, per l'erezione di case, e se di fronte all'insurrezione dell'opinione pubblica triestina per la cessione della villa Necker (che anche il cessato governo austriaco mantenne quale giardino) e dell'ex arsenale d'artiglieria, già destinato a mercato centrale di rifornimento, non credano opportuno di rivenire sulla vendita di questi due fondi e fabbricati, trattando col comune di Trieste perchè permuti terreni comunali, particolarmente adatti alla edilizia, cedendo al comune stesso la villa Necker perchè provveda alla creazione di un giardino popolare, indispensabile in quel rione denso di popolazione, e l'ex arsenale di artiglieria perchè possa procedere alla sistemazione e all'ampliamento delle aree già in possesso del Comune per il mercato centrale di rifornimento.

Si rileva particolarmente che nessun danno verrebbe nè allo Stato nè alla cooperativa degli impiegati statali, se il Comune di Trieste cedesse in cambio altri terreni particolarmente adatti per la costruzione di case economiche.

Mayer.

Al ministro del lavoro e della previdenza sociale per sapere se non creda di provvedere sollecitamente ad un miglior sistema di applicazione della legge sulla invalidità e vecchiaia, specie per quanto si riferisce al personale agrario come fittavoli, mezzadri, avventizi ecc.

E che tale modifica si presenti necessaria ed urgente lo dimostra il fatto come specialmente tali categorie di assicurandi si rifiutino energicamente di corrispondere ai datori di lavoro le quote di rifusione imposte a loro carico dalla legge; nè vi è modo di indurli a tale osservanza, mentre si tengono dai competenti uffici responsabili verso lo Stato i datori di lavoro stessi, sicchè la tassa finisce col rimanere a tutto carico di questi ultimi.

Giusti del Giardino.

Al ministro della pubblica istruzione per sapere se ha dato, o intende dare, necessarie sollecite, urgenti disposizioni per salvare da completa rovina il Palazzo della Ragione, vicino alla celebre Abbazia di Pomposa (Ferrara), monu-

mento insigne che lo Stato con savio proposito acquistò or sono pochi anni, insieme alla Cattedrale, per degnamente conservarlo e restaurarlo.

Rava.

Al ministro delle finanze per sapere se non creda equo far cessare l'imposizione della tassa personale di guerra istituita con il D. L. 1° ottobre 1917, n. 1563 e prorogata con il D. L. 7 novembre 1920, n. 1542.

Tale tassa aveva la sua ragione d'essere allorché gran parte dei cittadini erano chiamati a dare il loro contributo o di persona od a mezzo di componenti la propria famiglia per le necessità belliche, ed era imposta verso chi o per età o per mancanza di famigliari o parenti diretti non era chiamato a prestare servizio militare, ed infatti era in origine stabilita per gli anni 1918-19.

Ora col suo mantenimento in vigore rappresenta una ingiusta sperequazione di obblighi verso le varie classi di contribuenti. Infatti, cessata la ragione di guerra, quelli che prima disimpegnavano l'obbligo militare ne sono ora esenti, e gli altri iscritti precedentemente nei ruoli sono ancora chiamati alla corresponsione della non lieve tassa.

Giusti del Giardino.

Al ministro per la giustizia e gli affari di culto sul seguente oggetto:

Nell'ultimo decreto di amnistia che fu integrativo delle precedenti elargizioni Sovrane, si concesse amnistia a tutte le condanne per le quali venne sospesa la esecuzione durante la guerra in confronto di richiamati alle armi giusta il D. L. 10 giugno 1915, n. 811.

Per il decreto 27 maggio 1915, n. 673 tutte le pene dipendenti da condanne per reati commessi antecedentemente a detta epoca e non superiori ad un anno vennero dichiarate condonate.

Risulta pertanto che a molti ugualmente richiamati alle armi durante la guerra e sottoposti a procedimento penale non fu sospesa l'esecuzione della condanna perchè puniti con pena non superiore ad un anno, essendo coperta dall'indulto predetto.

Oggi con l'ultimo decreto integrativo di amnistia, coloro che riportarono durante la guerra condanna a pena superiore ad un anno e quindi non beneficata dall'indulto 27 maggio 1915, ma di cui venne invece sospesa la esecuzione in conformità al D. L. 10 giugno 1915, n. 811, perchè militari alle armi hanno ottenuto la cancellazione delle rispettive condanne per amnistia; mentre i primi con eguale diritto perchè richiamati alle armi durante la guerra, sol perchè puniti con pena più mite, ossia non superiore ad un anno, e che non fu soggetta naturalmente alla sospensione della esecuzione perchè condonata per l'indulto predetto, hanno tuttora sussistente in loro confronto la relativa condanna, ed apparisce pertanto evidente la grave disparità di trattamento e che si impone oggi per un senso di giustizia di riparare.

L'interrogante richiama l'attenzione del ministro guardasigilli perchè veda se non ritenga giusto provvedere a tale omissione estendendo il beneficio integrativo dell'amnistia anche ai richiamati alle armi durante la guerra che ebbero condanna condonata per indulto.

Gallini.

Al ministro dell'Agricoltura per sapere se sia vero che il governo pensa di alienare il bosco gonzaghese della Fontana che tanto interessa la storia, l'estetica e la salute di Mantova.

Gioppi.

Al ministro dei lavori pubblici per sapere se in seguito ai numerosi investimenti ferroviari verificatisi dopo la soppressione del servizio di vigilanza in gran numero dei passaggi a livello, fra cui deve ricordarsi quello che il 15 corrente costò la vita al giovane ex ufficiale signor Francesco Santini investito da una locomotiva di ritorno al passo a livello dei Moricotti sulla linea Spoleto-Terni fra le stazioni di Morgano e Baliano, non creda disporre:

1) che vengano in prossimità dei passaggi a livello, non vigilati, tolti tutti gli ostacoli che impediscono a chi si avvicina al passaggio la vista della linea ferroviaria finchè non vi sia sopra come appunto accadde al povero Santini, camminando, col tagliare i pergolati e gli alberi

che crescono sullo stesso suolo stradale a pochissima distanza dalle rotaie;

2) che venga ripristinato il servizio dei cantonieri dovunque e finchè non siano tolti gli ostacoli suddetti rendendo veramente e sicuramente visibile la linea;

3) che venga accertata la responsabilità di chi ha soppresso il servizio di vigilanza senza premettere questa elementare, indispensabile precauzione;

4) che con opportune modificazioni stradali si cerchi dovunque di ridurre il numero dei passaggi a livello; e richiama all'attenzione del ministro il fatto che appunto il passaggio dei Moricotti poteva e doveva essere soppresso insieme a quello di Santo Chiodo che ne dista appena 200 metri per essere ambedue sostituiti da un unico cavalcavia nel punto dove la linea ferrea scorre incassata fra terreni circostanti.

Sinibaldi.

Al ministro per la giustizia e gli affari di culto per conoscere se, tenendo conto dei voti manifestati dalla classe Forense anche recentemente nell'occasione del Congresso giuridico nazionale che ebbe luogo in Firenze nel mese di novembre p. p., il ministro si proponga di ripresentare all'esame e giudizio del Parlamento il progetto Mortara di riforma della legge professionale e istituzione della Cassa Pensioni.

Berti.

Al ministro dei lavori pubblici per conoscere se le varie concessioni di derivazione di acqua dall'Adige, a monte e a valle di Verona, siano state precedute da regolare e larga diffusione lungo il fiume di avvisi *ad opponendum*; se siano state subordinate alla preventiva costruzione di conche o di meccanismi che rendano sempre libera — come vuole la legge organica non abrogata — la navigazione e la fluitazione, che costituiscono la secolare risorsa dei rivi-raschi Trentini e Veronesi, i quali non intendono ostacolare lo sviluppo delle industrie elettriche, ma esigono soltanto che, di fronte ai grandi interessi, sia garantito anche il diritto che la legge sancisce per tanti onesti operai della barca e della zattera.

Montresor.

Al Presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno, e al ministro della guerra per sapere se non credano che nelle grandi cerimonie che accompagnano la scelta, traslazione ed esaltazione della salma del Soldato Ignoto, sia assegnato un posto — non ultimo — anche a coloro che appartennero in un passato più o meno lontano all'esercito e che a questo appartengono ancora coi vincoli più sacri del cuore e dell'intelletto, avendo sempre considerato e perciò amato l'esercito come l'accolta di tutte le anime ed energie votate per la vita alla grandezza e alla conservazione della Patria.

Lamberti.

Desidero d'interrogare l'onor. Presidente del Consiglio, comprendendo nella sua persona tutti gli altri ministri, primo naturalmente quello degli Esteri, per sapere se non creda necessario, anzi indispensabile, di farci rappresentare alla Conferenza di Washington da chi abbia prima meditato bene e chiarito con lui stesso e con gli altri questo punto, secondo me, capitale: — La Conferenza fu convocata *anche* perchè nell'animo di chi la ideò doveva agitarsi il dubbio che l'arma aerea, in continuo incredibile progresso nonostante le gare de' troppi competenti e peggio degl'interessati, riesca a sprofondare le corazzate meglio difese, dando in tal modo ragione ai non pochi nè poco autorevoli che, soprattutto negli Stati Uniti e in Inghilterra, sostengono come i loro Governi vadano spalancando invano una voragine finanziaria con l'ostinarsi a costruire questi non più temibili mastodonti.

Presentarsi alla Conferenza dopo un tale esame, significa trovarvisi subito a miglior agio, leggendo negli animi un'idea che può dissimularsi, ma che intanto agisce ugualmente perfino su molti che l'avversano; significa inoltre distinguere meglio quanta parte di concessione faranno in realtà i più potenti al movimento pacifista mondiale che li assiederà da ogni lato, e quanta ne faranno pel desiderio vero d'arrivare a un ragionevole disarmo; significa poi, rispetto al Giappone, che se dovesse rimaner sotto l'incubo degli aeroplani con le sue innumerevoli case di legno, nessun abisso finanziario gli basterebbe per la difesa antiaerea, e all'ultimo non avrebbe salvato ciò che voleva salvare.

Assai male sarebbe, se la questione de' bombardamenti aerei venisse, come suppongo, sollevata nella stessa Conferenza, e trovasse i nostri impreparati o discordi. Argomento a sollevarla potrebbe offrirlo anche l'aver Harding mantenuto nel trattato di pace con la Germania, tra molte altre clausole, quella sulla *navigazione aerea*. In virtù dunque della minaccia universale de' bombardamenti aerei, sembra giusto pensare che oggi la Conferenza arriverà al disarmo parziale molto più facilmente di quanto in generale si creda. Un salutare timore, oggi, opererà il miracolo.

Altro miracolo, più meraviglioso, sarà operato o prima o poi dagli stessi velivoli, i quali, sopprimendo le distanze, costringeranno gli Stati Uniti a conciliarsi e accordarsi con la Società delle Nazioni, e a considerarla come un'altra gran forza per la pace del mondo.

Notevole significato ha pure quella semplicità desiderata, così si è detto, e per suo conto prescritta da Harding in tutta la Conferenza. Cominciando l'11 novembre (ma veramente è cominciata il 12), per le feste natalizie essa potrebbe esser terminata in modo proficuo, se non si sciupa il tempo nelle solite cose inutili e dispendiose. Col farci sostenitori di questa semplicità, che molti chiameranno *trappistica*, mostriamo di averne inteso il valore, cioè che ognuno è ormai ristucco delle lentezze come de' garbugli diplomatici.

A me dunque par certo che dalla Conferenza uscirà questo accordo per una gran riduzione simultanea e ragionevole degli armamenti; poichè l'eccesso de' medesimi, tanto meno sopportabile a tutti dopo le presenti rovine, condurrebbe *fatalmente* a rovine maggiori. Il *fatalmente* è nel famoso messaggio dello Zar, che io sostenni ed illustrai alla Camera il 15 dicembre del 1893. Gli eccessivi armamenti (aveva detto allora lo Zar, e vedeva tanto bene, quanto fu cieco in tutto il resto!) « condurranno *fatalmente* a quello stesso cataclisma che si vorrebbe evitare con essi, e gli orrori del quale « fanno fremere, solo a pensarci, chiunque abbia « sentimenti d'umanità ».

14 ottobre 1921.

Morandi.

Al ministro delle poste e telegrafi per sapere per quale motivo la interrogazione annunciata nella seduta 28 luglio, e rinnovata nel settembre u. s. in merito al « triste privilegio » riservato a Milano di una interruzione dei servizi postali, mantenuta rigorosamente per oltre quaranta ore continuative, ogni settimana, rimanga senza una evasione qualsiasi.

Beltrami.

Al presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno ed al ministro della guerra per conoscere quali provvedimenti legislativi intenda il Governo di proporre per risolvere definitivamente e soddisfacentemente la situazione morale e materiale degli ufficiali che furono esonerati dal rispettivo comando durante tutto il periodo in cui la Nazione venne a trovarsi in stato di guerra.

Reggio.

Al ministro della pubblica istruzione per sapere per quale ragione il Ministero della pubblica istruzione sia il solo che non abbia fornito alla Commissione Parlamentare d'inchiesta sulle Amministrazioni dello Stato, i dati richiesti sulle Commissioni permanenti o temporanee di cui dispone, intralciando il controllo delle relative spese ed i provvedimenti per la soppressione delle spese inutili e degli abusi.

Beltrami.

Al ministro per la giustizia per conoscere se non creda necessario, di fronte alle condizioni insostenibili in cui versa il Tribunale di Piacenza, riparare allo scandalo e al danno immediatamente, ripristinando almeno quelle applicazioni che i precedenti ministri avevano predisposto e mantenuto.

Fabri.

Ai ministri di agricoltura e delle terre liberate per conoscere quali provvedimenti eccezionali abbiano adottato o intendono adottare per venire in aiuto di quei Comuni — specialmente delle Provincie di Belluno, Vicenza e del Trentino — i cui boschi, già danneggiati

dalle operazioni di guerra, sono ora colpiti da una grave invasione di « bostrici », per combattere la quale i Comuni non possono provvedere alle necessarie operazioni di pulitura e di abbattimento, poichè le spese non sarebbero compensate dal ricavato della vendita del legname.

Pellerano.

Al ministro degli affari esteri per sapere:

se il Governo del Re abbia avuto comunicazione dei recenti accordi fra la Francia e la Turchia di Kemal Pascià;

se giudichi che essi siano, in tutte le loro parti, compatibili con l'accordo tripartito in Asia Minore e col dovuto rispetto ai riconosciuti interessi italiani nell'ex Impero Ottomano;

e nel caso negativo se e quali passi abbia fatto per richiamare l'attenzione del Governo francese su tale incompatibilità e con quale esito.

Data l'urgenza della questione, il sottoscritto chiede risposta scritta.

Cirmeni.

Al ministro dei lavori pubblici per sapere se di fronte alla presentazione del disegno di legge n. 506, fatta il 23 giugno 1921 per la conversione in legge del decreto Reale 9 ottobre 1919 e di altri decreti sulla derivazione di acque pubbliche non creda logico e giusto di prorogare ancora il termine stabilito per l'articolo 2, comma 1°, del precitato decreto 9 ottobre 1919, numero 2161, termine scadente il 31 dicembre prossimo venturo.

E ciò perchè nella eventualità probabile che non si possa dal Parlamento discutere tale disegno di legge, non ne venga frustrato lo scopo, mentre reca tanto importanti ed opportuni emendamenti. E perchè altrimenti ne verrebbe una non giustificata disparità di trattamento tra quelle provincie in cui gli Elenchi non vennero pubblicati, e quelle in cui lo furono; per la maggior parte delle quali soltanto, il termine scadendo il 31 dicembre 1921, non potrebbe più avere applicazione il disegno di legge precitato.

Rota.

PRESIDENTE. Per quanto riguarda l'interpellanza dell'onorevole senatore Mosca Tommaso all'onorevole ministro delle colonie, è stato stabilito di concerto fra l'interpellante ed il ministro competente, che questa interpellanza sarà svolta nella seduta del 5 dicembre p. v.

Per quanto riguarda le altre interpellanze indirizzate ad onorevoli ministri, che ora non sono in Senato, prego i loro colleghi qui presenti di volerne dare comunicazione ai ministri interessati e di voler poi comunicare alla Presidenza se essi accettano queste interpellanze e per quale giorno sarebbero disposti a dare ad esse risposta.

Il ministro delle colonie chiede che l'interrogazione del senatore Libertini, essendo dello stesso argomento di cui tratta la interpellanza del senatore Mosca, sia discussa insieme con la detta interpellanza nella seduta del 5 dicembre. Se non vi sono obiezioni, resta così stabilito. Le altre interrogazioni, a termine di regolamento, saranno iscritte all'ordine del giorno a cominciare dalla seduta di dopodomani.

Annuncio di risposte scritte ad interrogazioni.

PRESIDENTE. I ministri competenti hanno trasmesso risposta scritta alle interrogazioni degli onorevoli senatori:

Rebaudengo, Masci, Zippel, Marsaglia e Nuvoioni, Ginori Conti, Mayer, Reggio, De Amicis Mansueto, Gallini, Giusti del Giardino, Rava, Gioppi, Sinibaldi, Chiappelli, Pianigiani, Berti, Lamberti, Montresor, Morandi, Pellerano e Fabbri.

A norma del regolamento dette risposte saranno inserite nel resoconto stenografico della seduta odierna.

Leggo l'ordine del giorno per la seduta di domani alle ore 15:

I. Votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 27 marzo 1919, n. 320, concernente disposizioni sugli affitti e le pigioni delle case di abitazione (N. 119);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 24 aprile 1919, n. 618, contenente disposizioni sugli affitti e le pigioni delle case di abitazione in Roma (n. 120);

Conversione in legge del Regio decreto 15 agosto 1919, n. 1514, che stabilisce norme circa i contratti di affitto di fabbricati urbani e parte di essi, serventi ad uso di botteghe, negozi, magazzini, uffici amministrativi e studi commerciali e professionali (N. 122);

Conversione in legge dei Regi decreti 4 gennaio 1920, n. 1; 15 febbraio 1920, n. 147, e 18 aprile 1920, n. 475, portanti provvedimenti diretti a mitigare le difficoltà dei cittadini e dei viaggiatori riguardo agli alloggi (N. 134).

Conversione in legge del Regio decreto 18 aprile 1920, n. 477, contenente nuove disposizioni per gli affitti e le pigioni delle case di abitazione e degli edifici urbani ad uso di bottega, negozio, magazzino, studio, ufficio e simili (N. 121);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 gennaio 1921, n. 13, portante provvedimenti sui poteri dei Commissari del Governo agli alloggi (N. 135);

Conversione in legge del Regio decreto 3 aprile 1921, n. 331, contenente nuove norme per le locazioni dei negozi (N. 123).

Conversione in legge del Regio decreto 30 novembre 1919, n. 2398, che autorizza sotto determinate condizioni la iscrizione degli ufficiali superiori nei Regi Istituti superiori di studi commerciali (N. 124);

II. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Conversione in legge dei Regi decreti 22 agosto 1919, n. 1672, e 9 maggio 1920, n. 852, relativi al Regio Liceo musicale di Santa Cecilia in Roma (N. 36);

Conversione in legge del Regio decreto 15 agosto 1919, n. 1467, che stabilisce norme circa la dichiarazione della morte presunta degli scomparsi durante la guerra (N. 51);

Conversione in legge del Regio decreto luogotenenziale 13 giugno 1918, n. 821, che autorizza in tempo di pace ad applicare le disposizioni di cui all'art. 1 del decreto luogotenenziale 27 maggio 1917, n. 919, modificato dal decreto luogotenenziale 16 maggio 1918, n. 713, a quegli ufficiali rivestiti di cariche speciali non direttamente attinenti al servizio della Regia marina (N. 80);

Conversione in legge del Regio decreto 23 ottobre 1919, n. 2044, che modifica l'arti-

colo 1 del decreto-legge luogotenenziale 13 giugno 1918, n. 821, estendendosi la valutazione eccezionale del periodo di imbarco o di comando a quello di direzione di macchina e di direzione, sotto-direzione o vice-direzione delle costruzioni navali (N. 81);

Conversione in legge del Regio decreto 24 novembre 1919, n. 2330, col quale viene definitivamente istituito il grado di sotto-ammiraglio e di brigadiere generale della Regia marina (N. 86);

Conversione in legge del decreto Reale 14 novembre 1919, n. 2268, col quale viene abrogato il decreto luogotenenziale 27 giugno 1915, n. 1034, concernente l'assentimento per gli ufficiali della Regia marina a contrarre matrimonio (N. 90);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 6 maggio 1917, n. 833, relativo all'avanzamento dei militari del Corpo Reale Equipaggi, categoria « Fuochisti » (N. 96);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 4 luglio 1918, n. 1014, relativo alla formazione dei sottocapi meccanici motoristi (N. 97);

Conversione in legge del Regio decreto 30 novembre 1919, n. 2377, che ripristina per i militari del Corpo Reale Equipaggi la facoltà di emigrare (N. 100);

Conversione in legge del Regio decreto 20 novembre 1919, n. 2352, che istituisce la carica di ispettore generale della Regia marina (N. 103);

Conversione in legge del Regio decreto 2 maggio 1920, n. 643, relativo alla soppressione della carica di Ispettore generale della Regia marina (N. 104);

Conversione in legge del Regio decreto 4 novembre 1919, n. 2095, circa il collocamento in posizione ausiliaria e a riposo degli ufficiali dei corpi militari della Regia marina (N. 91);

Conversione in legge del Regio decreto 2 maggio 1920, n. 590, che consente l'applicazione in temporanea missione alla Corte di cassazione di Roma di funzionari giudiziari delle nuove provincie, provenienti dal ruolo della magistratura (N. 40);

Conversione in legge del Regio decreto 7 novembre 1920, n. 1645, che consente l'applicazione temporanea di magistrati del Regno

presso le autorità giudiziarie delle nuove provincie (N. 41).

Conversione in legge del Regio decreto 2 settembre 1919, n. 1598, relativo alla costituzione di un Istituto nazionale di previdenza e mutualità fra i magistrati italiani (N. 48);

Conversione in legge del decreto-legge luogotenenziale 13 aprile 1919, n. 577, che abbrevia il termine di pratica forense e quello di esercizio professionale richiesto per l'iscrizione nell'albo degli avvocati e per l'ammissione a patrocinare avanti le Corti di cassazione a favore di coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra (N. 49);

Conversione in legge del Regio decreto 11 novembre 1919, n. 2160, che abroga l'articolo 150 del Regio decreto 6 dicembre 1865, n. 2626, che determina le norme per la trasmissione di relazioni scritte al Comitato di statistica (N. 50);

Conversione in legge del Regio decreto 20 novembre 1919, n. 2199, contenente provvedimenti per la rinnovazione annuale dei Consigli forensi (N. 53);

Conversione in legge del Regio decreto 27 novembre 1919, n. 2238, che abroga il decreto luogotenenziale 11 agosto 1918, n. 1115, riguardante la conferma dei vice-pretori onorari mandamentali (N. 54);

Conversione in legge del Regio decreto 16 ottobre 1919, n. 1903, che stabilisce l'obbligo della residenza per i magistrati degli uffici giudiziari di Avezzano (N. 55);

Conversione in legge del Regio decreto 10 agosto 1919, n. 1385, concernente la riapertura del casellario giudiziale del tribunale di Avezzano (N. 56);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 22 agosto 1918, numero 1251, concernente la fusione delle preture del secondo e quarto mandamento di Messina (N. 59);

Conversione in legge del Regio decreto 28 dicembre 1919, n. 2561, che delega al procuratore generale della Corte d'appello nella cui giurisdizione gli sposi o uno di essi risiedono la facoltà di dispensare da taluni impedimenti civili a contrarre matrimonio (N. 60);

Conversione in legge del Regio decreto 28 dicembre 1919, n. 2619, concernente la rinnovazione dei Consigli notarili (N. 63);

Conversione in legge del Regio decreto 1° febbraio 1920, n. 88, con cui si revoca il decreto luogotenenziale 14 dicembre 1916, n. 1781, e si dettano disposizioni per la convocazione dei collegi dei ragionieri (N. 64);

Conversione in legge del Regio decreto 9 maggio 1915, n. 658, che autorizza il ministro della marina a concedere uno speciale arruolamento di sottufficiali a riposo del Corpo Reale Equipaggi (N. 93);

Conversione in legge del Regio decreto 7 novembre 1920, n. 1595, contenente norme circa l'esercizio della competenza attribuita alla Corte di cassazione di Roma col Regio decreto 4 novembre 1919, n. 2039 (N. 68);

Conversione in legge del Regio decreto 22 aprile 1915, n. 526, che sospende temporaneamente l'applicazione della legge 29 giugno 1913, n. 797, sulla graduale eliminazione degli ufficiali del Corpo Reale Equipaggi (N. 71);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 4 luglio 1918, n. 1135, relativo al ripristino degli ufficiali del Corpo Reale Equipaggi e della categoria « furieri » e alla costituzione della categoria « maestri navali » (N. 72);

Conversione in legge dei decreti 29 aprile 1915, n. 592, 20 aprile 1919, n. 633 e 18 aprile 1920, n. 536, riguardanti i primi tenenti di vascello ed i primi capitani degli altri Corpi della Regia marina (N. 73, 74 e 75);

Conversione in legge del Regio decreto 2 maggio 1915, n. 593, relativo alla nomina a guardiamarina degli attuali aspiranti della Regia Accademia navale che non abbiano ancora compiuto il prescritto periodo d'imbarco (N. 76);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 3 settembre 1916, n. 1159, relativo alla concessione di una speciale aspettativa agli ufficiali della Regia marina per ragioni di alto interesse pubblico (N. 77);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 1° ottobre 1916, n. 1324, col quale i tenenti del Corpo Reale equipaggi possono essere promossi capitani dopo compiuti 12 anni complessivamente nei gradi di tenente e di sottotenente (N. 78);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 26 agosto 1917, numero 1473, relativo alla

compilazione del quadro di avanzamento a sottotenente macchinista (N. 79);

Conversione in legge del Regio decreto 17 luglio 1919, n. 1421, che regola l'avanzamento in relazione alle vacanze nei ruoli fuori quadro degli ufficiali di tutti i corpi della Regia marina e nel ruolo in quadro dei sottoammiragli e brigadieri generali (N. 83);

Conversione in legge del Regio decreto 10 agosto 1919, n. 1473, che fa cessare l'applicazione delle norme di avanzamento per il tempo di guerra per i corpi militari della Regia marina (N. 84);

Conversione in legge del Regio decreto 24 novembre 1919, n. 2351, riguardante i ruoli organici dei corpi militari della Regia marina (Numero 85);

Conversione in legge del Regio decreto 25 gennaio 1920, n. 111, che porta modifiche alle disposizioni riguardanti i quadri di avanzamento dei corpi militari della Regia marina (N. 88);

Conversione in legge del Regio decreto 14 novembre 1919, n. 2267, circa il trasferimento nel ruolo del servizio attivo permanente di ufficiali medici di complemento (N. 89);

Conversione in legge del Regio decreto 9 maggio 1915, n. 657, che dà facoltà al ministro della marina di concedere uno speciale arruolamento volontario per aviatori (N. 92);

Conversione in legge del Regio decreto 16 maggio 1915, n. 742, che trasferisce nei ruoli del Regio Esercito gli iscritti nel Corpo Reale Equipaggi che abbiano assunto o assumano servizio nella Regia guardia di finanza (N. 94);

Conversione in legge del Regio decreto 20 maggio 1915, n. 741, che sospende temporaneamente l'applicazione degli articoli 35 e 36 della legge 29 giugno 1913, n. 797, sull'ordinamento dei corpi della Regia marina (N. 95);

Conversione in legge del decreto Reale 10 agosto 1919, n. 1472, relativo alla soppressione della categoria « Maestri navali » e al ripristino della categoria « Operai » del Corpo Reale Equipaggi e del ruolo degli « Assistenti del Genio navale » (N. 98);

Conversione in legge del Regio decreto 30 novembre 1919, n. 2376, che abroga il decreto luogotenenziale 11 agosto 1918, n. 1320 relativo

alla concessione del soprassoldo di guerra, durante le licenze ordinarie, ai militari del Corpo Reale Equipaggi appartenenti alle terre invase ed alle irredente (N. 99);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 8 giugno 1919, n. 1067, che stabilisce norme circa gli esami degli aspiranti ai gradi di capitano di gran cabotaggio, di macchinista navale in seconda e di costruttore navale di 2ª classe (N. 108);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 27 febbraio 1919, n. 296, che reca provvedimenti per gli esami negli Istituti nautici durante l'anno scolastico 1919-20 (N. 109);

Conversione in legge del Regio decreto 22 febbraio 1920, n. 619, che indice presso i Regi istituti nautici sessioni straordinarie di esami per coloro che abbiano dovuto sospendere gli studi per chiamata alle armi a causa della guerra (N. 110);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 21 giugno 1919, numero 1089, che istituisce presso il Ministero della marina un Consiglio ed una Giunta per l'istruzione nautica stabilendone le attribuzioni e l'ordinamento (N. 111);

Conversione in legge di tre decreti-legge luogotenenziali riguardanti i Regi Istituti nautici (N. 112);

Conversione in legge del Regio decreto 25 agosto 1920, n. 1266, che sostituisce la tabella A annessa al decreto-legge luogotenenziale 21 giugno 1919, n. 1036, relativo alle spese di mantenimento degli istituti nautici (N. 113);

Conversione in legge del Regio decreto 24 novembre 1919, n. 2326, che autorizza l'apertura dei concorsi a cattedre dei Regi Istituti nautici (N. 114);

Conversione in legge del Regio decreto 8 luglio 1920, n. 1028, che modifica l'articolo 5 del Regio decreto 24 novembre 1919, n. 2326, riguardante concorsi a cattedre dei Regi istituti nautici (N. 115);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 14 giugno 1917, numero 1032, concernente il mantenimento o riassunzione in servizio dei militari invalidi della guerra di cui all'art. 6 della legge 25 marzo 1917, n. 481 (N. 117);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 28 dicembre 1916, n. 1882, col quale sono prorogati i termini stabiliti dagli articoli 12 e 13 della legge 14 luglio 1912, n. 854, per la classificazione e il riordinamento delle scuole industriali e commerciali (N. 125);

Conversione in legge del Regio decreto 25 novembre 1919, n. 2509, che autorizza il ministro per l'industria e il commercio a modificare i contributi di cui agli articoli 2, 3, 4 e 7 del decreto luogotenenziale 8 agosto 1918, n. 1112, relativo all'approvvigionamento della carta da giornali (N. 126);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 4 gennaio 1920, n. 15, che eleva i contributi sulla produzione e vendita delle carte e cartoni di qualsiasi specie (N. 127);

Conversione in legge del Regio decreto 29 luglio 1919, n. 1272, contenente modificazioni all'articolo 941 del Codice di procedura civile (N. 42);

Conversione in legge del Regio decreto 23 dicembre 1919, n. 2560, che apporta modificazioni all'ordinamento dello stato civile relativamente ai registri di cittadinanza (N. 61);

Conversione in legge del Regio decreto 8 gennaio 1920, n. 81, contenente norme per il conferimento dei posti vacanti negli archivi distrettuali e sussidiari (N. 65);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 febbraio 1920, n. 215, contenente disposizioni relative ai titoli al portatore, che siano andati dispersi in seguito all'invasione nemica (N. 70);

Conversione in legge dei decreti luogotenenziali 11 ottobre 1917, n. 1661, 10 gennaio 1918, n. 74 e 10 ottobre 1918, n. 1595, riguardanti il passaggio degli Istituti nautici alla dipendenza del Ministero della marina (N. 105-A e 106-A);

Conversione in legge del Regio decreto 10 settembre 1914, n. 1058, e dei decreti luogotenenziali 26 agosto 1915, n. 1388, 3 dicembre 1916, n. 1655, e 2 settembre 1917, n. 1545, concernenti provvedimenti per la Camera Agrumaria (N. 128);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 luglio 1919, n. 1328, che stabilisce norme per la ricostituzione degli atti e repertori no-

tarili nei territori già occupati dal nemico o danneggiati per le operazioni di guerra nonché per la validità degli atti e testamenti ricevuti durante l'occupazione medesima da persone diverse dai notari (N. 57);

Conversione in legge del Regio decreto 1° febbraio 1920, n. 114, con cui si sopprime il Collegio speciale istituito col decreto luogotenenziale 21 novembre 1918, n. 1793 e si domanda la risoluzione delle controversie riguardanti il pagamento del prezzo delle merci requisite o precettate dalle autorità civili e militari non mobilitate nei comuni già occupati dal nemico alle Commissioni per l'accertamento e la liquidazione dei danni di guerra (N. 66);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 16 marzo 1919, numero 1521, portante la proroga del termine per la esecuzione dei lavori di risanamento della città di Bologna (N. 148);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 15 maggio 1919, n. 1551, portante la proroga del termine per la esecuzione di alcune opere di risanamento edilizio della città di Bologna (N. 149);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 15 maggio 1919, n. 301, concernente il computo della navigazione per il personale destinato all'aeronautica (N. 82);

Conversione in legge del Regio decreto 4 luglio 1920, n. 1165, riguardante la soppressione dei tribunali militari di Alessandria, Ancona e Piacenza (N. 116);

Conversione in legge del Regio decreto 20 febbraio 1921, n. 224, relativo ad una quarta ed ultima sessione straordinaria di esami per militari ed ex-militari nei Regi istituti nautici (N. 140);

Conversione in legge del decreto Reale 1° giugno 1919, n. 931, che approva le norme fondamentali per l'assetto della Tripolitania (Numero 142);

Conversione in legge del decreto Reale 31 ottobre 1919, n. 401, che approva le norme fondamentali per l'assetto della Cirenaica (Numero 143);

Ratifica di decreti Reali emanati ai sensi del Regio decreto 20 settembre 1920, n. 1389, per

la proroga e per l'abrogazione di provvedimenti emessi durante la guerra (N. 144);

Disposizioni circa la zona di rispetto dei cimiteri (N. 147).

III. Relazione della Commissione per il Regolamento interno (N. XVIII documenti).

La seduta è sciolta (ore 17.30).

Risposte scritte ad interrogazioni.

REBAUDENGO. — Al ministro dell'interno, Presidente del Consiglio dei ministri, per sapere se, in attesa di provvedimenti definitivi, non creda conveniente prorogare all'esercizio finanziario in corso, le disposizioni stabilite dal decreto luogotenenziale 14 febbraio 1918, n. 277, in favore degli enti pii contemplati da detto decreto, i cui bilanci richiedono urgente sistemazione, tanto più in seguito al recente rimaneggiamento (Regio decreto 23 gennaio 1921) dei contributi istituiti con decreto luogotenenziale 30 ottobre 1918 sui prezzi d'ingresso o di abbonamento agli spettacoli teatrali, che lascia temere una diminuzione nei redditi derivanti agli enti pii da detti proventi.

RISPOSTA. — Il decreto luogotenenziale 14 febbraio 1918, n. 277 intese assicurare alle istituzioni pubbliche di beneficenza, di ricovero e di cura il diritto ad ottenere l'indennizzo sui disavanzi di gestione, tenuto specialmente conto che esse, per il continuo aumento di tutti i generi e di tutte le prestazioni, non avrebbe potuto prevedere, nella determinazione delle rette e nella speculazione delle convenzioni, il costo delle degenze e sarebbero state costrette a subire in proprio l'onere considerevolissimo dei maggiori costi, con grave danno del loro patrimonio e della assistenza in genere.

Iniziatasi, sia pure in modo parziale, la discesa dei prezzi, e ottenuta in essi una relativa stabilità, (e con questa la possibilità di determinare preventivamente con un'attendibile approssimazione il costo della degenza) non è sembrato più indispensabile di proseguire in un sistema eccezionale, imposto dallo stato di guerra; tanto più che esso in pratica, non portò tutti i vantaggi che era lecito ripromettersene giacchè molte opere pie, per ragioni locali non

si valsero del diritto loro concesso dal decreto del 1918, e altre invece, nella sicurezza dell'integrale rimborso del disavanzo, largheggiarono in spese eccessive, di carattere permanente, specialmente a favore del personale.

Non sembra pertanto conveniente di prorogare per l'esercizio in corso il decreto luogotenenziale citato, tanto più che appare del tutto infondato il timore di una diminuzione nel gettito dei proventi sui pubblici spettacoli. Infatti, nonostante il rimaneggiamento fatto col Regio decreto 23 gennaio 1921, il prodotto della tassa di beneficenza per l'esercizio finanziario 1920-21 è stato di circa 20 milioni superiore a quello dell'esercizio precedente e un gettito notevolmente maggiore è prevedibile per un prossimo avvenire, per effetto di altri provvedimenti allo studio specialmente per l'applicazione dell'articolo 12 della legge 27 febbraio 1921, n. 145, che devolve al fondo di beneficenza i proventi della tassa sui consumi dei forestieri.

Il Sottosegretario di Stato

TESO.

MASCI. — Al ministro degli affari esteri per conoscere le ragioni del provvedimento annunziato nelle scuole medie italiane di Tunisi, pel quale, in contraddizione con gli intendimenti, i principî, i fini della legge sottoposta all'esame del Parlamento per la riforma della burocrazia, la direzione di quell'istituto tecnico, del liceo e l'insegnamento del latino in questo, affidati ora ad unica persona, per l'identità e ristrettezza dei locali e pel piccolo numero degli alunni, sarebbero ora assegnati a tre persone diverse, e ai posti indicati nel Regio liceo sarebbe chiamata persona sfornita dei titoli necessari richiesti dalle leggi vigenti sull'istruzione media nel Regno e nelle scuole all'estero.

RISPOSTA. — La Direzione generale delle scuole italiane all'estero già nel corso dell'anno aveva avuto occasione di constatare come il cumulo degli uffici finora riuniti nella persona del preside delle scuole medie di Tunisi fosse uno dei maggiori ostacoli al loro regolare funzionamento, e aveva pertanto distinte le due presidenze del liceo-ginnasio e dell'istituto tecnico e scuola tecnica, come avviene del resto nelle scuole del Regno, dove non solo nessuno

pensa, nonostante la recente legge sulla burocrazia, a riunire sotto una sola presidenza due istituti, così diversi per metodi e per fini, come il liceo e l'istituto tecnico, specialmente la sezione commerciale e ragioneria, dove anzi persino l'istituto tecnico e la scuola tecnica hanno due direzioni distinte.

La separazione delle due presidenze, se esisteva a Tunisi per il passato, quando vi era la sola scuola tecnica con un solo anno complementare in più, tanto più si impone oggi che accanto alla scuola tecnica è stato creato un vero e proprio istituto tecnico con fine professionale.

Anzi, proprio per questa ragione, se in passato si poteva consentire al Cortese, quando era capo d'istituto del corso tecnico, di essere anche insegnante di latino nel liceo, posizione già di per sé stessa non molto regolare, oggi tale cumulo di uffici non potrebbe essere più tollerato, se si vuole che l'istituto che ora sorge abbia tutte le cure necessarie, da parte di chi ne è a capo, per il suo regolare funzionamento e per il suo sviluppo.

Sulla bontà e sulla opportunità dei provvedimenti è intervenuto anche il conforme giudizio della Commissione ispettiva che ha recentemente visitato le scuole di Tunisi, composta del prof. Pietro Fedele, della Regia Università di Roma, del prof. Giovanni Calò, del Regio Istituto di studi superiori di Firenze, deputato al Parlamento e del prof. Rinaldo Mazzari, ordinario di filosofia nei licei di Roma.

Occorre però rilevare che tali provvedimenti sono stati deliberati indipendentemente e ancor prima che la Commissione avesse fatto conoscere le sue conclusioni e proposte: solamente si era ritenuto opportuno rimandarne l'attuazione al nuovo anno per la considerazione che qualsiasi innovazione nel corso dell'anno scolastico avrebbe turbato ancora di più quegli istituti.

Delle conclusioni e delle proposte della Commissione ispettiva dovrà invece più tardi occuparsi, per la parte di sua competenza, il Consiglio centrale.

Per quanto riguarda l'ultima parte dell'interrogazione si assicura che il preside Luigi Mascia, chiamato a dirigere il liceo-ginnasio di Tunisi, che già dirigeva in passato prima di essere chiamato all'ufficio di ispettore per le

scuole all'estero, ufficio che è stato abolito, è fornito dei titoli necessari, appartenendo al ruolo dei presidi dei licei, e l'insegnante di latino destinato in quel liceo ha parimenti tutti i titoli voluti per tale ufficio, appartenendo al ruolo degli insegnanti di lettere latine e greche dei Regi licei del Regno.

Il Ministro
DELLA TORRETTA.

MASCI. — Al ministro dei lavori pubblici per sapere se non creda urgente disporre che una passerella, o meglio un sottopassaggio, sia costruito accanto o in luogo del passaggio a livello all'estremo orientale del piazzale di Francavilla a Mare (Chieti).

L'abitato di quel comune è ora costituito di due parti separate dalla ferrovia, che comunicano per quel passaggio a livello, il quale è posto per di più tra due curve, che impediscono la visione dei treni in corsa, ed è poco custodito, secondo le recenti disposizioni legislative che non hanno conservato il personale necessario.

È antica l'aspirazione di quella cittadinanza ad ottenere un provvedimento, ma finora vana. Il passaggio a livello è ostruito talvolta per ore e, nelle ore di notte, dalle manovre dei treni merci, con ingombro di veicoli e di pedoni proprio di rimpetto al « Circolo » ed al piazzale dove suona la musica, e non senza pericolo per la incolumità delle persone.

Il comune è privo di risorse, indebitato, e non ha potuto pagare per molti anni l'illuminazione pubblica. E il chiedergli un notevole contributo è ingiusto, perchè la divisione dell'abitato in due parti e le necessità delle comunicazioni non dipendono da fatto suo e sono dovunque a carico dell'amministrazione ferroviaria.

RISPOSTA. — In data 15 giugno 1914 fu stipulata una convenzione col comune di Francavilla a Mare per regolare l'ampliamento della stazione e la sistemazione della viabilità ordinaria.

Secondo tale convenzione le ferrovie dello Stato avrebbero provveduto a proprie spese, ma con un concorso di lire 5600 da parte del Comune per quanto riguarda la viabilità ordinaria, alla costruzione di una passerella pedo-

nale al Km. 350/464 in prossimità del passaggio al livello della sirena; alla costruzione di un sottopassaggio al livello al Km. 359/940, ed alla costruzione di un passaggio a livello al Km. 358/758 contro soppressione di quello esistente al Km. 358/397 presso l'Alento.

Cambiata però l'amministrazione comunale, la nuova non approvò la convenzione chiedendo che si studiasse un nuovo progetto per trasportare lo scalo merci dal lato verso Pescara, mentre lo scalo attuale è dal lato di Ortona, ciò che secondo il comune avrebbe lasciato più libero il passaggio al livello della Sirena, al chilometro 359/452, consentendo di risparmiare la passerella pedonale, come da espressa dichiarazione contenuta nella deliberazione 28 ottobre 1914, del Consiglio comunale.

L'amministrazione ferroviaria aderì alla richiesta e appena cessata la guerra studiò il nuovo piano di ampliamento della stazione, che fu accettato dal Comune nel gennaio 1920.

Col nuovo progetto rimane ferma la costruzione del sottopassaggio al Km. 359/940 ma rimane escluso lo spostamento del passaggio, al livello dell'Alento, incompatibile col trasporto dello scalo e rimane esclusa la costruzione della passerella presso il passaggio a livello della Sirena perchè lo scalo e le relative manovre si trasportano dalle parte opposta della stazione e quindi il passaggio al livello stesso rimane impegnato solo per il passaggio dei treni.

Iniziate le trattative col Comune per addivenire a una nuova convenzione il Comune propose che il suo contributo, che per tener conto del diminuito valore della moneta si era all'incirca triplicato rispetto a quello fissato nel 1914, fosse convertito nella gratuita fornitura dell'acqua occorrente per gli usi della stazione e nella esecuzione dei relativi impianti. Anche tale proposta fu accettata dalle ferrovie dello Stato, ma la definizione della nuova convenzione non è ancora convenuta causa ulteriore cambiamento dell'amministrazione comunale.

Si reputa ad ogni modo opportuno avvertire l'onorevole interrogante che quando saranno definite le trattative e si sarà stipulata la relativa convenzione, i lavori non potranno eseguirsi subito dato la mancanza dei fondi, ma dovranno rimandarsi a quando saranno mess

a disposizione delle ferrovie nuovi fondi per opere di carattere patrimoniale.

Circa poi il rilievo sul contributo che viene definito rilevante si fa presente che quello di lire 10800 richiesto (e di cui si è ammessa la conversione in una prestazione in natura) non rappresenta neppure il rimborso delle spese occorrenti per la costruzione del sottopassaggio al Km. 359/940, che costituirà una comunicazione aggiunta a miglioramento di quelle esistenti.

Il ministro

MICHELI.

ZIPPEL. — Al ministro degli affari esteri per sapere perchè si verifichi che gli oggetti preziosi e le opere d'arte spettanti alla Venezia tridentina, dai Musei di Innsbruck e di Vienna trasportati ultimamente presso il Ministero austriaco degli esteri, pur essendo stato compilato fin dal 15 febbraio u. s. l'elenco completo, firmato dai Delegati italo-austriaci, per la restituzione degli stessi, non ci vennero peranco consegnati per il motivo che la Legazione italiana di Vienna sta ancora attendendo le istruzioni della Commissione interalleata delle riparazioni di Parigi.

RISPOSTA. — La restituzione di quella parte delle opere d'arte attribuite all'Italia dalla convenzione italo-austriaca del 4 maggio 1920, che erano state dal Governo austriaco radunate presso il Ministero federale degli esteri, e che comprendono le opere di spettanza della Venezia tridentina, sta in questi giorni avvenendo.

La necessità, derivante dal trattato di pace con l'Austria cui la convenzione suddetta è intimamente connessa, di ottenere l'assenso dei Governi alleati all'esecuzione della convenzione medesima, ha effettivamente ritardato il reale compimento di questa parte delle nostre rivendicazioni artistiche, oltre le previsioni di questo Ministero; il quale, rimosso ora ogni ostacolo all'esecuzione dell'accordo e ben comprendendo il legittimo desiderio delle popolazioni trentine, ha impartito istruzioni alla Regia legazione a Vienna di procedere con la maggiore possibile sollecitudine alla presa di possesso delle opere d'arte in questione.

Il Ministro

DELLA TORRETTA.

MARSAGLIA e NUVOLONI. — Al ministro degli esteri per sapere se non sia omai tempo di facilitare le comunicazioni fra le due nazioni alleate Francia ed Italia al confine di Ventimiglia, sopprimendo la doppia visita di Mentone e tutte le insopportabili vessazioni create dalla guerra, le quali paralizzano lo sviluppo del commercio internazionale.

RISPOSTA. — Antecedentemente alla recente guerra, circa il passaggio di frontiera lungo le comunicazioni ferroviarie italo-francesi, veniva osservata la Convenzione relativa alle stazioni internazionali di Modane e Ventimiglia ed alle sezioni di strada ferrata compresa fra quelle stazioni e le frontiere d'Italia e di Francia stipulata in data 20 gennaio 1879 tra il generale Cialdini, ambasciatore d'Italia a Parigi, ed il ministro francese degli esteri Waddington, ed approvata con legge n. 5608 dell'anno 1880.

In base ad essa i rapporti internazionali erano limitati soltanto alle questioni doganali ed alle modalità di transito ferroviario. Invece, all'inizio della guerra, dai due stati confinanti venne data grandissima importanza alle misure di polizia che da quella Convenzione non erano contemplate, e che richiedevano un oculato e serio esame dei passaporti e dei viaggiatori.

Siccome potevano derivare necessità d'immediati provvedimenti, non escluso l'arresto per ragioni di indole politica, le autorità francesi ritennero di non poterlo attuare in territorio italiano senza originare incidenti spiacevoli e di grave ripercussione. Perciò, allo scopo di ottenere libertà di azione, crearono il posto di controllo di Mentone e Garama.

Attualmente, sebbene il regime di guerra sia finito, la Francia continua a tenere immutato tutto lo scrupoloso servizio di polizia alla frontiera italiana, per vietare qualsiasi tentativo di spionaggio (specialmente nella preoccupazione che qualcuno dei molti tedeschi ospitati in Italia possa entrare abusivamente in Francia), e per creare un cordone di sicurezza contro la propaganda bolscevica e per impedire l'esportazione dell'oro e delle gioie di cui molto si preoccupa la dogana francese.

Quindi continua a Ventimiglia la visita doganale delle merci e del grosso bagaglio, mentre a Mentone si compie la visita doganale dei bagagli a mano ed il controllo dei passeggeri.

Questo doppio arresto alla frontiera, dannoso dal punto di vista commerciale, dà luogo a lamenti per la lungaggine delle operazioni che fanno perdere le varie coincidenze di treni e per la possibilità di incidenti.

Per questi motivi il Ministero degli esteri e tutte le altre amministrazioni dello Stato interessate ritengono assai conveniente la riunione di tutti i servizi in Ventimiglia.

Perciò quindi in un primo tempo, nel dicembre scorso, l'Ambasciata di Francia chiese di conoscere se il R. Governo era disposto ad acconsentire che il controllo francese sui passaporti fosse esercitato a Ventimiglia, il ministro degli esteri si affrettò a dare risposta affermativa.

In un secondo momento però l'Ambasciata comunicava che essendo il controllo dei passaporti legato a quello doganale, perchè quest'ultimo si trasferisse a Ventimiglia, il Ministero delle finanze francesi intendeva di subordinare il trasferimento stesso all'accettazione da parte del Governo italiano di alcune condizioni.

Fra queste figurava anche il permesso per agenti francesi armati di guardare la linea ferroviaria dalla frontiera alla stazione di Ventimiglia.

Tale condizione era evidentemente inaccettabile da parte nostra, nè esiste in alcuna altra stazione di confine, come per esempio quella di Modane, ove si verifica la stessa situazione ma all'inverso; perciò il Ministero mentre confermava all'ambasciata di Francia il consenso del Regio Governo per il controllo dei passaporti a Ventimiglia, escludeva nettamente quella condizione.

La dogana francese ha inoltre osservato, per dar corso al provvedimento, che fosse conveniente introdurre varie modificazioni di carattere tecnico nel servizio dei treni (spostamento dei binari d'arrivo e partenza, esclusione di fermate al disco della carrozzabile di Val Di Roia, ecc.).

Poichè l'accoglimento delle condizioni proposte dalla dogana francese gioverebbe alla sicurezza e alla regolarità del servizio nostro, fu interessata la direzione generale delle Ferrovie dello Stato, la quale ha già interessato la Divisione « Movimento e traffico » di Genova perchè esamini con sollecitudine se le condizioni richieste possano e come venire soddisfatte.

Non credo infine fuor di luogo il far presente che il passaggio attraverso la nostra frontiera tanto dei cittadini che degli stranieri è ora nei riguardi della nostra legislazione, molto agevolato, essendosi abolite quasi tutte le restrizioni e le formalità stabilite durante la guerra.

Non è infatti più necessario il visto dell'autorità di pubblica sicurezza sui passaporti per l'uscita dal Regno tanto dei cittadini che degli stranieri, mentre per l'entrata dei connazionali cessa il possesso del passaporto e gli stranieri sudditi di Stati alleati, possono ottenere dei visti consolari con validità di sei mesi che danno loro il diritto di entrare e di uscire liberamente dal regno durante tale periodo.

Allo stato attuale si può affermare che il regime nostro in materia di passaporti è assai più liberale di quello tuttora praticato da quasi tutti gli Stati coi quali siamo in relazione.

Il Ministro

DELLA TORRETTA.

GINORI CONTI. — Al ministro dell'interno, Presidente del Consiglio dei ministri per sapere quali provvedimenti ha preso od intende prendere per togliere di mezzo nel più breve tempo possibile la piaga del brigantaggio che sembra vada dilagando sul limitare delle provincie di Pisa, Siena, Firenze e Grosseto e che ha grandemente allarmato quelle popolazioni.

RISPOSTA. — Nel territorio fra i confini delle provincie di Firenze, Pisa, Siena e Grosseto, le condizioni della pubblica sicurezza sono diventate negli ultimi tempi, preoccupanti per la esistenza di alcune bande armate di malfattori, che presumibilmente, nella maggior parte, sono gli autori dei fatti orribili di Empoli, Certaldo e Piano della Chiaia.

Per fronteggiare tale situazione di cose, è stato, di accordo col Comando generale della Arma dei Reali carabinieri, organizzato ed attuato nei limiti consentiti dalle forze disponibili e dalle condizioni attuali dell'ordine pubblico, che specialmente nella Toscana tengono impegnate grandi forze, uno speciale servizio di repressione la cui direzione, trattandosi di servizio interprovinciale, si ritiene opportuno affidare, per unità di indirizzo e per necessità

di coordinamento di azione, esclusivamente al comandante la Divisione dei RR. carabinieri di Siena.

Furono così istituite squadriglie mobili di militi, furono rinforzate ventiquattro stazioni dell'Arma e furono istituiti inoltre due posti fissi a una nuova stazione.

Inoltre fu promesso da questo Ministero un adeguato premio per la cattura dei componenti delle bande dei malfattori.

Tali provvedimenti hanno già dato qualche buon risultato essendosi arrestati finora 15 favoreggianti, di cui tre già condannati per direttissima. Ma è da tener presente che, sebbene la forza pubblica compia lodevolmente e con spirito di abnegazione il servizio affidatole, tuttavia la cattura delle bande si presenta assai difficile, sia per le folte ed estese boschiglie che coprono gran parte dei territori, sia per l'aiuto che ai malfattori vien dato dalle popolazioni coloniche.

Ad ogni modo per poter far fronte con maggiore efficacia alla grave situazione ed ottenere che siano al più presto ridonate la sicurezza e la pace alle popolazioni dei territori infestati, sono in corso nuovi provvedimenti diretti a dare al servizio di cui trattasi un più ampio e adeguato sviluppo.

Il Sottosegretario di Stato

TESO.

MAYER. — Al Presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno, e al ministro dell'industria e commercio:

Se sappiano che, senz'alcun controllo della pubblicità, siano stati ceduti di questi giorni, a prezzo quasi gratuito, vari terreni demaniali in Trieste, ad una cooperativa di impiegati statali, per l'erezione di case, e se di fronte all'insurrezione dell'opinione pubblica triestina per la cessione della villa Necker (che anche il cessato governo austriaco mantenne quale giardino) e dell'ex arsenale d'artiglieria, già destinato a mercato centrale di rifornimento, non credano opportuno di rivenire sulla vendita di questi due fondi e fabbricati, trattando col comune di Trieste perchè permuti terreni comunali, particolarmente adatti alla edilizia, cedendo al comune stesso la villa Necker perchè provveda alla creazione di un giardino popo-

lare, indispensabile in quel rione denso di popolazione, e l'ex arsenale di artiglieria perchè possa procedere alla sistemazione e all'ampliamento delle aree già in possesso del Comune per il mercato centrale di rifornimento.

Si rileva particolarmente che nessun danno verrebbe nè allo Stato nè alla cooperativa degli impiegati statali, se il Comune di Trieste cedesse in cambio altri terreni particolarmente adatti per la costruzione di case economiche.

RISPOSTA. — La cessione dei terreni demaniali, a trattativa privata, a favore degli impiegati statali a Trieste è stata disposta conformemente a quanto è stabilito nell'articolo 29 del Regio decreto-legge 17 febbraio 1921 numero 327 che estende alle nuove provincie le disposizioni vigenti nel regno per le case popolari ed economiche e per l'industria edilizia.

Come avviene anche nelle vecchie provincie, la cessione è stata fatta, per quanto concerne il prezzo, a condizioni di favore, nell'intento di favorire una iniziativa, la quale non ha fini di lucro o di speculazione, ed è diretta a fornire alloggi ad una numerosa classe di persone che vive in grande disagio a Trieste, e ad arrecare un contributo per la risoluzione della crisi edilizia, che, come è noto, travaglia la città dove gli elevati prezzi non hanno finora consentito nessuna ripresa di attività edilizia.

La cessione della Villa Necker e di parte dell'ex arsenale d'artiglieria è ora oggetto di revisione, allo scopo di assicurare la conservazione integrale del parco e di rendere disponibile per l'amministrazione comunale l'area dell'ex arsenale d'artiglieria da destinarsi all'ampliamento del mercato centrale.

Le intese all'uopo intervenute con la Società già garantivano il mantenimento della maggior parte di Villa Necker. È ora intendimento del Governo di lasciare integra la Villa, qualunque una deliberazione del Consiglio comunale di Trieste, in data 7 luglio 1901, destinasse quell'area a suolo edificativo, conformemente al piano edilizio che veniva allora approvato.

Il sottosegretario di Stato

F. BEVIONE.

REGGIO. — Al Presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno ed al ministro della Guerra per conoscere quali provvedimenti legislativi intenda il Governo di proporre per risolvere definitivamente e soddisfacentemente la situazione morale e materiale degli ufficiali che furono esonerati dal rispettivo comando durante tutto il periodo in cui la Nazione venne a trovarsi in stato di guerra.

RISPOSTA. — Corrispondendo ai voti che da più parti vengono rivolti in proposito, il Governo si propone di presentare, al Senato alla ripresa dei lavori parlamentari, un disegno di legge che migliora la situazione materiale e morale, degli ufficiali i quali furono esonerati dal comando durante la guerra.

Tanto anche a nome di S. E. il Presidente del Consiglio dei Ministri.

Il Ministro
GASPAROTTO.

DE AMICIS. — Al ministro dei lavori pubblici per conoscere se vorrà provvedere a che la linea ferroviaria Sulmona-Isernia e Cajanello sia dotata di materiale mobile sufficiente al traffico, e che risponda alle esigenze della decenza e dell'igiene, e se e quando sarà provveduto all'ampliamento della stazione di Cajanello assolutamente insufficiente per il servizio viaggiatori.

RISPOSTA. — Le deficienze sullo stato del materiale rotabile lamentato dall'onorevole interrogante, ricorrono non soltanto sulla linea Sulmona-Isernia ma su tutte le altre linee della rete, e sono dovute a difficoltà di vario genere non facilmente sormontabili, tra cui principalmente, quelle derivanti dalle attuali condizioni della industria e dei mercati, che ostacolano le pronte riparazioni del materiale stesso.

Per le carrozze viaggiatori si aggiunge il fatto delle continue manomissioni perpetrate dal pubblico, su larghissima scala, a scopo di furto o per vandalismo, e l'assoluta mancanza di riguardo da parte di non pochi viaggiatori di tutte le classi, per la quale i compartimenti e le ritirate vengono ridotte in condizioni indecenti.

Assicuro in ogni modo l'onorevole interrogante che l'Amministrazione ferroviaria non trascura di studiare ogni mezzo per vincere

queste difficoltà e che da parte mia non ho mancato far dare disposizioni agli uffici competenti perchè, anche sulla linea Sulmona-Isernia, si tolgano dalla circolazione le vetture in condizioni più scadenti, sostituendole con altre in buono stato.

Relativamente poi ai lavori di ampliamento della stazione di Cajanello è in corso di costruzione un padiglione per il ricovero degli emigranti, ultimato il quale, ne risulteranno migliorate le condizioni in cui si svolge il servizio dei viaggiatori, venendo così a cessare la maggiore causa di affollamento che attualmente si verifica nelle sale di aspetto.

Il Ministro
MICHELI.

CHIAPPELLI. — Al ministro della pubblica istruzione per sapere se egli creda che a dare a tutto il popolo italiano un durevole ricordo del presente secentenario dantesco (necessario compimento delle onoranze) sia bastevole come altri ha creduto la iniziativa privata di libere associazioni e di pubblicazioni e edizioni economiche e facilmente acquistabili, della « Divina Commedia » o non piuttosto convenga che il dono di quel libro a ogni famiglia italiana sia fatto ufficialmente e solennemente dallo Stato, come documento perpetuo e fondamento di spirituale e civile educazione mettendo così in opera un'idea già vagheggiata da Santorre di Santa Rosa e da Terenzio Mamiani, e con quelle debite provvidenze e diligenze che valgano ad evitare all'erario grave dispendio, e fors'anche un dispendio qualsiasi.

RISPOSTA. — Nella legge 7 aprile 1921 numero 460 è indicato in qual modo e con quali mezzi il Governo partecipa alla celebrazione del VI centenario della morte di Dante. Considerate le presenti condizioni delle finanze dello Stato, si ritiene che esso, per la parte sua, non indegnamente concorra ad onorare la memoria del sommo poeta, dando il suo aiuto alle iniziative che più corrispondono ai fini della pubblica educazione e siano intonate alla austerità della data memoranda.

Questo Ministero nell'assegnare i fondi stanziati con la suddetta legge per aiuti a pubblicazioni, letture e conferenze dantesche, segue il principio di concedere sussidi alle opere di

carattere divulgativo e popolare al fine di diffondere nel popolo la conoscenza delle opere del Poeta.

La proposta dell'onorevole interrogante, ispirata a un alto senso di patriottismo, di distribuire gratuitamente a tutte le famiglie italiane la « Divina Commedia » incontra insormontabili difficoltà di carattere pratico e di carattere finanziario.

Nè queste difficoltà sono eliminate ma complicate coi suggerimenti che l'onorevole interrogante significa con la lettera in data 1° corrente mese inviata direttamente al Ministero istruzione.

Infatti egli propone di consegnare un esemplare della « Divina Commedia » a ciascuna famiglia italiana, numerato e col nome della famiglia impressovi, facendolo pagare solamente alle famiglie facoltose, con una specie di imposta obbligatoria di carattere eccezionale.

Anzitutto si osserva che tale accertamento richiederebbe un tempo enorme e l'opera di molte persone non certamente gratuita: in secondo luogo l'imposizione di imposte, per quanto a scopo altamente patriottico, non è compito del potere esecutivo, ma di quello legislativo.

Infine si richiama l'attenzione dell'onorevole interrogante sul fatto che, a prescindere dalle piccole opere dantesche di carattere popolare fatte da enti e da privati in occasione del VI centenario, alla pubblicazione di una edizione divulgativa completa di tutte le opere di Dante ha già provveduto la Società Dante-sca di Firenze, la quale in questi giorni ha dato alla luce l'« *Editio minor* » delle dette opere.

Tale edizione corrisponde pienamente agli scopi indicati dallo onorevole interrogante, e per il modestissimo prezzo, è acquistabile anche dalle famiglie più modeste.

Il Ministro

CORBINO.

GIUSTI DEL GIARDINO. — Al ministro delle finanze per sapere se non creda equo far cessare l'imposizione della tassa personale di guerra istituita con il decreto luogotenenziale 1° ottobre 1917, n. 1563 e prorogata con il decreto Regio 7 novembre 1920, n. 1542.

Tale tassa aveva la sua ragione d'essere allorché gran parte dei cittadini erano chiamati a dare il loro contributo o di persona od a mezzo di componenti la propria famiglia per le necessità belliche, ed era imposta verso chi o per età o per mancanza di familiari o parenti diretti non era chiamato a prestare servizio militare, ed infatti era in origine stabilita per gli anni 1918-19.

Ora col suo mantenimento in vigore rappresenta una ingiusta sperequazione di obblighi verso le varie classi di contribuenti. Infatti cessata la ragione di guerra, quelli che prima disimpegnavano l'obbligo militare ne sono ora esenti, e gli altri iscritti precedentemente nei ruoli sono ancora chiamati alla corresponsione della non lieve tassa.

RISPOSTA. — L'onorevole interrogante chiede di sapere se non sia equo far cessare l'imposizione del contributo straordinario di guerra istituito col decreto luogotenenziale 1° ottobre 1917, n. 1563 e prorogato col Regio decreto 7 novembre 1920, n. 1542 inquantochè detto contributo fu istituito a carico di chi o per età o per mancanza di familiari o parenti diretti non era chiamato a prestare servizio militare, mentre ora, cessata la ragione di guerra, quelli che prima disimpegnavano l'obbligo militare ne sono esenti, ed è quindi ingiusto continuare a richiedere il pagamento del contributo stesso.

Al riguardo è da rilevare che il menzionato contributo straordinario di guerra ha carattere ben diverso dalla imposta sulle esenzioni dal servizio militare istituita col Regio decreto 12 ottobre 1915, n. 1510 ed abolita col decreto n. 1563 suddetto, giacchè, come avverte la relazione ministeriale premessa al decreto istitutivo del tributo, si volle chiamare a speciale concorso non soltanto chi sia compreso nell'età del servizio militare, bensì tutti i cittadini d'ambo i sessi, i quali essendo dotati di beni di fortuna, non si trovino sotto le armi, oppure non abbiano sotto le armi o dei figli, o il coniuge od il padre ovvero che non abbiano già dato alla patria durante la guerra il contributo personale proprio o dei figli, o del coniuge o del padre per almeno un anno.

E quanto alla durata del contributo è bensì vero che esso venne originariamente stabilito, come osserva l'onorevole interrogante, per gli

anni 1918-19, ma la citata relazione ministeriale dichiarava espressamente che « determinando questi due anni di durata non si intende certo di affermare che la guerra non debba finire che nel 1920, ma se anche finisse nel 1918, o per ipotesi nel 1917, non pareva fuori di luogo, che, in previsione delle sue conseguenze si imponesse un onere ai contribuenti venutisi a trovare nelle favorevoli circostanze sopra indicate anche per qualche anno dopo la pace. »

Pertanto nell'intenzione del legislatore il tributo non era di tal natura da dover cessare pel fatto del congedo dei militari chiamati alle armi durante il periodo bellico, ma doveva al contrario aver effetto continuativo per qualche tempo al fine di chiamare coloro che meno direttamente avevano sentito il peso ed i rischi della guerra a sopportarne almeno in parte le conseguenze per la prestazione di un tributo straordinario.

Ad ogni modo è certo che questo come altri tributi speciali istituiti durante il periodo bellico, per sopperire alle necessità dell'erario sono destinati a cessare in un prossimo riordinamento della imposizione diretta. Anzi ciò è già espressamente concretato in una disposizione legislativa e cioè nell'art. 130 del Regio decreto-legge 24 novembre 1919, n. 2162, che tra altro disponeva la cessazione del contributo personale straordinario di guerra dal 1° gennaio 1921. L'applicazione fu poi prorogata per l'anno 1921 con il decreto-legge 7 novembre 1920, n. 1542, in quanto venne rinviata al 1° gennaio 1922 la riforma delle imposte dirette cui è connessa l'abolizione del contributo predetto ed altre imposte straordinarie.

Pertanto si può assicurare l'onorevole interrogante che con l'attuazione della riforma suaccennata avrà termine l'applicazione del contributo di cui chiede l'abolizione.

Il Ministro delle finanze
SOLERI.

GIUSTI DEL GIARDINO. — Al ministro del lavoro e della previdenza sociale per sapere se non creda di provvedere sollecitamente ad un miglior sistema di applicazione della legge sulla invalidità e vecchiaia, specie per quanto si riferisce al personale agrario come fittavoli, mezzadri, avventizi ecc.

E che tale modifica si presenti necessaria ed urgente lo dimostra il fatto come specialmente tali categorie di assicurandi si rifiutino energeticamente di corrispondere ai datori di lavoro le quote di rifusione imposte a loro carico dalla legge; nè vi è modo di indurli a tale osservanza, mentre si tengono dai competenti uffici responsabili verso lo Stato i datori di lavoro stessi, sicchè la tassa finisce col rimanere a tutto carico di questi ultimi.

RISPOSTA. — Questo Ministero si rende perfettamente conto delle difficoltà, che, sia per prevenzione, sia per mancata preparazione, incontrano le leggi di assicurazione sociale specialmente nell'ambiente agricolo e si rende altresì conto della necessità di adottare provvedimenti atti a semplificare l'applicazione di quelle leggi ed a coordinarne il funzionamento.

Sono stati quindi già iniziati gli studi perchè possano essere eliminati gli inconvenienti fin qui rilevati e perchè si possa agevolare la più larga applicazione delle provvidenze assicurate con minor onere possibile per le classi interessate.

Tutto ciò si potrà agevolmente raggiungere con l'attuazione dell'assicurazione malattie sulla quale debbono essere incardinate tutte le varie forme di assicurazione sociale; in quanto che l'assicurazione malattie deve poggiare su organi locali e quindi a contatto e dei datori di lavoro e dei lavoratori semplificando per tal modo tutte le formalità di applicazione, ed anche perchè l'assicurazione malattie coi suoi effetti immediati a beneficio dei lavoratori farà indubbiamente apprezzare a questi l'utilità delle assicurazioni sociali.

Intanto però è da rilevare che in taluni centri, nei quali pure erano sorte vive opposizioni, l'assicurazione invalidità e vecchiaia è largamente attuata anche nelle campagne; ed è da ritenere che mercè l'assidua opera di propaganda e di persuasione che questo Ministero e la Cassa Nazionale per le assicurazioni sociali vanno svolgendo e che sarà intensificata, e man mano che le classi interessate constateranno i benefici dell'assicurazione, gl'inconvenienti cui accenna l'onorevole interrogante si andranno eliminando.

Mentre quindi assicuro l'onorevole interrogante che alla riapertura del Parlamento sa-

ranno sottoposte a questo proposte complete ed organiche sui provvedimenti per le assicurazioni sociali, esprimo l'augurio e la fiducia che anche i proprietari e gli imprenditori agricoli procureranno di attenersi scrupolosamente alle vigenti disposizioni e faranno in modo che i dipendenti sentano tutta l'alta importanza delle assicurazioni sociali.

Il Ministro
BENEDUCE.

RAVA. — Al ministro della pubblica istruzione per sapere se ha dato, o intende dare, necessarie, sollecite, urgenti disposizioni per salvare da completa rovina il Palazzo della Ragione, vicino alla celebre Abbazia di Pomposa (Ferrara), monumento insigne che lo Stato con savio proposito acquistò or sono pochi anni, insieme alla Cattedrale, per degnamente conservarlo e restaurarlo.

RISPOSTA. — Il Ministero della pubblica istruzione si è sempre preoccupato, sin dal giorno in cui la monumentale Abbazia di Pomposa è stata espropriata, di assicurare la conservazione così fortemente minacciata di quel superbo e storico edificio. Ha speso quindi, a parecchie riprese, non poche migliaia di lire per le urgenti opere di puntellamento ed ha dato incarico alla soprintendenza ai monumenti di Ravenna di allestire un progetto completo di restauro chiedendo contemporaneamente al tesoro i fondi occorrenti. Il progetto fu approvato e sin dal settembre 1917 fu trasmesso al Ministero dei lavori pubblici per il voto di approvazione. Ma qui cominciano le dolenti note.

Il Consiglio superiore dei lavori pubblici respinse infatti il progetto (e particolarmente le parti più importanti di esso e cioè la parte che riguarda il palazzo della Ragione) per alcuni suoi apprezzamenti di carattere tecnico. Il progetto fu allora dal sottosegretariato per le antichità e belle arti mandato alla soprintendenza perchè tenesse conto delle osservazioni di quell'onorevole Consesso, al quale tornò poi con le controdeduzioni della Soprintendenza medesima.

Il Consiglio superiore lo respinse di nuovo, ed allora il sottosegretariato lo sottopose al Consiglio superiore di antichità e belle arti i

cui tecnici formularono un preciso ordine del giorno, dettando i criteri per la riforma del progetto.

In base a tali criteri esso fu dalla soprintendenza ripreso e modificato: dopo di che tornò ai lavori pubblici, ma quel Consiglio superiore lo respinse una terza volta come non sufficientemente esplicito, e dettagliato.

Fu rimandato quindi alla soprintendenza perchè lo completasse ma questa, presa in quest'anno dagli urgenti ed assorbenti lavori del centenario dantesco, non ha potuto completarlo con quella immediatezza che il sottosegretariato ed essa medesima avrebbero desiderato.

Ormai però, è quasi pronto, e ne è stato anzi preannunziato l'invio.

Non posso però tacere che durante questa attesa alcune strutture del monumento nell'aprile scorso sono crollate. Così per correre agli urgenti ripari, in attesa dell'attuazione del progetto definitivo il Ministero fin dal maggio scorso ha mandato alla Soprintendenza un'anticipazione di lire 25.000 per provvedere agli indilazionabili puntellamenti.

Assicuro in ogni modo l'onorevole interrogante che il Ministero non mancherà di vigilare con la maggiore cura sulle sorti di quell'insigne monumento, e di sollecitare con ogni mezzo la completa esecuzione del progetto di restauri, che importerà una spesa di complessive lire 120.000.

Il Ministro
CORBINO.

GIOPPI. — Al ministro dell'agricoltura per sapere se sia vero che il governo pensa di alienare il bosco Gonzaghese della Fontana che tanto interessa la storia, l'estetica e la salute di Mantova.

RISPOSTA. — Relativamente alla questione prospettata dall'onorevole interrogante circa l'alienazione del bosco Gonzaghese della Fontana, si reputa opportuno rassicurare sollecitamente che tale preoccupazione non ha ragione di essere.

Il Ministero per l'agricoltura si è occupato della questione stessa in seguito ad una domanda di permuta del predetto bosco con altra tenuta sull'Appennino, avanzata da una Ditta

privata. In considerazione però della speciale importanza storica, artistica ed igienica del bosco Gonzaghese, ha senz'altro respinto la domanda stessa.

Il Ministro
MAURI.

SINIBALDI. — Al ministro dei lavori pubblici per sapere se in seguito ai numerosi investimenti ferroviari verificatisi dopo la soppressione del servizio di vigilanza in gran numero dei passaggi a livello, fra cui deve ricordarsi quello che il 15 corrente costò la vita al giovane ex ufficiale signor Francesco Santini investito da una locomotiva di ritorno al passo al livello dei Moricotti sulla linea Spoleto-Terni fra le stazioni di Morgano e Baiano, non creda disporre:

1) che vengano in prossimità dei passaggi a livello, non vigilati, tolti tutti gli ostacoli che impediscono a chi si avvicina al passaggio la vista della linea ferroviaria finchè non vi sia sopra come appunto accadde al povero Santini, camminando, col tagliare i pergolati e gli alberi che crescono sullo stesso suolo stradale a pochissima distanza dalle rotaie;

2) che venga ripristinato il servizio dei cantonieri dovunque e finchè non siano tolti gli ostacoli suddetti rendendo veramente e sicuramente visibile la linea;

3) che venga accertata la responsabilità di chi ha soppresso il servizio di vigilanza senza premettere questa elementare, indispensabile precauzione;

4) che con opportune modificazioni stradali si cerchi dovunque di ridurre il numero dei passaggi a livelli; e richiama all'attenzione del ministro il fatto che appunto il passaggio dei Moricotti poteva e doveva essere soppresso insieme a quello di Santo Chiodo che ne dista appena 200 metri per essere ambedue sostituiti da un unico cavalcavia nel punto dove la linea ferrata scorre incassata fra terreni circostanti.

RISPOSTA. — Relativamente a quanto viene fatto noto con la presente interrogazione si ha il pregio di assicurare che l'amministrazione ferroviaria sta adottando provvedimenti informati ai criteri di massima indicati dall'onorevole interrogante, cercando anzitutto di ridurre al minimo possibile il numero dei passaggi al

livello. Ciò evidentemente, richiede però la costruzione di opere lunghe e costose, per cui attualmente ai passaggi a livello sui quali è necessaria la custodia, o viene mantenuto il guardiano, oppure si provvede, se è possibile, coll'impianto di sbarre manovrate da un vicino posto di guardia. Quando poi le condizioni di visibilità lo permettano e non vi sia convenienza o possibilità d'impianto di sbarre manovrate a distanza, i passaggi a livello che si presentano nelle opportune condizioni, per esigenze di economia di personale, vengono lasciati aperti ed incostuditi.

Circa poi l'investimento dell'ex ufficiale Santini Francesco al passaggio a livello dei Moricotti al Km. 134 sulla linea Spoleto-Terni, si attendono dagli uffici locali rapporti dettagliati, dai quali si possa stabilire come tale investimento sia avvenuto, come pure si sono subito richieste le più particolareggiate notizie intorno al suddetto passaggio a livello per un accurato esame delle sue condizioni e dei provvedimenti che fossero necessari.

Il Ministro
MICHELI.

PIANIGIANI. — Interrogo i ministri dell'interno e della guerra per sapere se, date le speciali circostanze di fatto, che determinarono direttamente e indirettamente lo scoppio della polveriera di S. Gervasio, avvenuto a Firenze il 10 agosto 1920, e le pubbliche promesse fatte allora alla cittadinanza dagli stessi rappresentanti del governo, credano giusto ed opportuno, per evitare le gravi e numerosissime controversie giudiziarie, cui darà luogo l'azione del comune di Firenze e dei danneggiati, che lo Stato con spontaneo provvedimento, ispirato a equità e ai criteri già seguiti in simili casi in ordine a decreto luogotenenziale 27 marzo 1919, n. 42, proceda alla più sollecita liquidazione dei danni prodotti alle persone e alle cose dal grave e purtroppo preveduto disastro.

RISPOSTA. — L'argomento dell'interrogazione rientra nella competenza del Ministero dello interno, che, perciò, risponde anche a nome di quello della guerra.

La questione formò oggetto, a suo tempo, di accurato studio ed esame da parte del Governo. Però, nonostante le migliori disposizioni

a favore delle sventurate famiglie, colpite nei loro interessi e nei propri affetti dallo scoppio della polveriera di S. Gervasio, non fu possibile promuovere uno speciale provvedimento nel senso invocato dall'onorevole interrogante, ostandovi il principio, costantemente seguito, secondo il quale non si ammette responsabilità da parte della pubblica amministrazione per consimili disastri. Una deroga, è vero venne fatta a questo principio, col decreto-legge 27 marzo 1919, n. 426 relativo al risarcimento dei danni di guerra. Ma le disposizioni speciali allora emanate, trovano la loro ragione di essere nella natura eccezionale della causa determinante i danni, e nel fine cui erano ispirate; provvedere, cioè, non alla pura integrazione dei patrimoni dei singoli cittadini, ma alla restaurazione delle ricchezze nazionali e della piena efficienza delle regioni danneggiate.

Si soggiunge che il Ministero dell'interno, per venire in aiuto delle famiglie danneggiate dall'infortunio, mise subito a disposizione del prefetto di Firenze lire cinquantamila da erogare fra quelle che versavano in bisogno.

Il Sottosegretario di Stato

TESO.

BERTI. — Al ministro per la giustizia e gli affari di culto per conoscere se, tenendo conto dei voti manifestati dalla classe forense anche recentemente nell'occasione del Congresso giuridico nazionale che ebbe luogo in Firenze nel mese di novembre p. p., il ministro si proponga di ripresentare all'esame e giudizio del Parlamento il progetto Mortara di riforma della legge professionale forense e istituzione della Cassa Pensioni.

RISPOSTA. — Mi affretto a rispondere all'interrogazione da Lei presentata alla Presidenza del Senato del regno il giorno 6 corrente per conoscere se sia mio proposito di ripresentare al Parlamento il progetto Mortara di riforma della legge professionale forense e di istituzione della Cassa Pensioni.

In proposito mi pregio significarle che nessun progetto di legge su questo argomento fu presentato al Parlamento dall'onorevole Mortara. Questi, allorchè era alla direzione del

Ministero della giustizia, nominò una speciale Commissione perchè formulasse proposte concrete. Tali proposte furono oggetto di esame da parte del mio predecessore, onorevole Fera, che preparò un disegno di legge da Lui presentato al Parlamento. Decaduto con la chiusura della XXV Legislatura il disegno di legge fu dal medesimo onorevole Fera ripresentato alla Camera dei deputati all'inizio della nuova Legislatura e si trova ora presso la VII commissione della Camera.

Ad esso potranno essere, se del caso, apportate le opportune modificazioni.

Con osservanza.

Il Guardasigilli

RODINÒ

LAMBERTI. — Al Presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno, e al ministro della guerra per sapere se non credano che nelle grandi cerimonie che accompagnano la scelta, traslazione ed esaltazione della salma del Soldato Ignoto, sia assegnato un posto — non ultimo — anche a coloro che appartennero in un passato più o meno lontano all'esercito e che a questo appartengono ancora coi vincoli più sacri del cuore e dell'intelletto, avendo sempre considerato e perciò amato l'esercito come l'accolta di tutte le anime ed energie votate per la vita alla grandezza e alla conservazione della Patria.

RISPOSTA. — Mi è agevole immaginare quale decoro e fervore di sentimento porterebbero, con la loro presenza, alle cerimonie per le onoranze alla salma del Soldato Ignoto, ampie schiere di coloro che, avendo appartenuto negli anni lontani all'esercito furono i custodi gelosi delle sue tradizioni di gloria e tutto un retaggio d'onore e di devozione alla patria e al dovere trasmisero alle generazioni novelle chiamate al supremo cimento, facendosi così indiretti ma non ultimi artefici della vittoria.

Troppo grande sarebbe però il numero loro perchè a tutti potesse esser fatto posto nelle varie cerimonie; e le severe economie che, anche se richiedono qualche sacrificio di sentimento sono imposte da necessità di bilancio, vietano di accordare a tutti la gratuità del viaggio e la corresponsione di speciali remunerazioni che non potrebbero andar disgiunte dal riconosci-

mento del diritto incondizionato di partecipare in veste ufficiale alle singole cerimonie.

Per quanto incresca è duopo pertanto limitare il diritto di intervenire ufficialmente e restringerlo ad una eletta e significativa rappresentanza.

Questa riuscirà in parte automaticamente costituita da coloro che meritamente assunsero un giorno alle più alte cariche dell'esercito e conseguirono, come la S. V. onorevolissima, la dignità senatoria e che da questa saranno agevolati nell'intervenire alle onoranze. Oltre ad essi il Ministero avrà cura di invitare alle cerimonie di Roma con espressa veste di rappresentanza, due dei più anziani ex generali dell'esercito loro accordando trattamento analogo a quello concesso ai generali ed ammiragli in congedo che presero parte alla guerra del 1915-1918.

Tanto anche a nome di S. E. il Presidente del Consiglio dei ministri.

Il ministro.

GASPAROTTO.

MONTRESOR. — Al ministro dei lavori pubblici per conoscere se le varie concessioni di derivazione di acqua dall'Adige, a monte e a valle di Verona, siano state precedute da regolare e larga diffusione lungo il fiume di avvisi *ad opponendum*; se siano state subordinate alla preventiva costruzione di conche o di meccanismi che rendano sempre libera — come vuole la legge organica non abrogata — la navigazione e la fluitazione, che costituiscono la secolare risorsa dei rivieraschi Trentini e Veronesi, i quali non intendono ostacolare lo sviluppo delle industrie elettriche, ma esigono soltanto che, di fronte ai grandi interessi, sia garantito anche il diritto che la legge sancisce per tanti onesti operai della barca e della zattera.

RISPOSTA. — Onorevole senatore; in risposta alla richiesta da Lei fatta, le comunico le seguenti notizie relativamente alle concessioni di derivazioni di acqua dell'Adige a monte e a valle di Verona.

A partire dell'inizio della guerra non furono accordate che due sole concessioni per derivazione d'acqua per detto fiume. La prima con decreto ministeriale 7 luglio 1919 per deriva-

zione di soli 300 litri a scopo di irrigazione al Consorzio Turchetti Coroni in comune di Valreggio (provincia di Verona); tale concessione, di piccola importanza, non dette luogo a contestazione.

La seconda con decreto Reale 8 maggio 1921 al Consorzio del canale industriale Camuzzoni in comune di S. Massimo, provincia di Verona, per aumentare le derivazioni di acqua da moduli 265 che erano stati concessi con Regio decreto 3 agosto 1882 a moduli 600 in magra e moduli 700 in piena per una maggiore produzione di forza motrice.

Tale concessione venne preceduta da regolari istruttorie ai sensi della legge 10 agosto 1884, n. 2644, e del relativo regolamento allora in vigore, durante le quali furono presentate numerose opposizioni da utenti delle acque dell'Adige mediante ruote idrauliche e mulini, da esercenti la navigazione e la fluitazione, non che da altri per temuti danni e lesioni di interessi diversi.

Su conforme parere del Consiglio superiore delle acque e come risulta dal suddetto decreto di concessione alcune delle opposizioni furono ritenute inammissibili e per altre fu nel disciplinarle provveduto con opportune clausole atte ad eliminare i lamentati inconvenienti.

È superfluo aggiungere che per tutte le altre domande per nuove derivazioni, in corso di esame, presso questo Ministero si procederà in base al Regio decreto 9 ottobre 1919, n. 2161, sulle derivazioni e utilizzazione di acque pubbliche e relativo regolamento 14 agosto 1920, n. 1285, che fissano norme precise tanto per la pubblicazione delle domande stesse come per la garanzia dei pubblici e privati interessi.

Con la più alta osservanza.

Il Ministro

MICHELI.

MORANDI. — Desidero d'interrogare l'onorevole Presidente del Consiglio, comprendendo nella sua persona tutti gli altri ministri, primo naturalmente quello degli Esteri, per sapere se non creda necessario, anzi indispensabile, di farci rappresentare alla Conferenza di Washington da chi abbia prima meditato bene e chiarito con lui stesso e con gli altri questo

punto, secondo me, capitale: — La Conferenza fu convocata *anche* perchè nell'animo di chi la ideò doveva agitarsi il dubbio che l'arma aerea, in continuo incredibile progresso, nonostante le gare de' troppi competenti o peggio degli interessati, riesca a sprofondare le corazzate meglio difese, dando in tal modo ragione ai non pochi nè poco autorevoli che, soprattutto negli Stati Uniti e in Inghilterra, sostengono come i loro Governi vadano spalancando invano una voragine finanziaria con l'ostinarsi a costruire questi non più temibili mastodonti.

Presentarsi alla Conferenza dopo un tale esame, significa trovarvisi subito a migliore agio, leggendo negli animi un'idea che può dissimularsi, ma che intanto agisce ugualmente perfino su molti che l'avversano; significa inoltre distinguer meglio quanta parte di concessione faranno in realtà i più potenti al movimento pacifista mondiale che li assiederà da ogni lato e quanta ne faranno pel desiderio vero d'arrivare a un ragionevole disarmo; significa poi, rispetto al Giappone, che se dovesse rimaner sotto l'incubo degli aeroplani con le sue innumerevoli case di legno, nessun abisso finanziario gli basterebbe per la difesa anti-aerea, e all'ultimo non avrebbe salvato ciò che voleva salvare.

Assai male sarebbe, se la questione de' bombardamenti aerei venisse, come suppongo, sollevata nella stessa Conferenza, e trovasse i nostri impreparati o discordi. Argomento a sollevarla potrebbe offrirlo anche l'aver Harding mantenuto nel trattato di pace con la Germania, tra le molte altre clausole, quello sulla *navigazione aerea*. In virtù dunque della minaccia universale de' bombardamenti aerei, sembra giusto pensare che oggi la Conferenza arriverà al disarmo parziale molto più facilmente di quanto in generale si creda. Un salutare timore, oggi, opererà il miracolo.

Altro miracolo, più meraviglioso, sarà operato o prima o poi dagli stessi velivoli, i quali, sopprimendo le distanze, costringeranno gli Stati Uniti a conciliarsi e accordarsi con la Società delle Nazioni, e a considerarla come un'altra gran forza per le pace del mondo.

Notevole significato ha pure quella semplicità desiderata, così si è detto, e per suo conto prescritta da Harding in tutta la Conferenza. Cominciando l'11 novembre (ma veramente è

cominciata il 12), per le feste natalizie essa potrebbe esser terminata in modo proficuo, se non si sciupa il tempo nelle solite cose inutili e dispendiose. Col farci sostenitori di questa semplicità, che molti chiameranno *trappistica* mostreremo di averne inteso il valore, cioè che ognuno è ormai ristucco delle lentezze come dei garbugli diplomatici.

A me dunque par certo che dalla Conferenza uscirà questo accordo per una gran riduzione simultanea e ragionevole degli armamenti; poichè l'eccesso de' medesimi, tanto meno sopportabile a tutti dopo le presenti rovine, condurrebbe *fatalmente* a rovine maggiori. Il *fatalmente* è nel famoso messaggio dello Zar, che io sostenni ed illustrai alla Camera il 15 dicembre del 1898. Gli eccessivi armamenti (aveva detto allora lo Zar, e vedeva tanto bene, quanto fu cieco in tutto il resto!) « condurranno *fatalmente* a quello stesso cataclisma che si vorrebbe evitare con essi, e gli orrori del quale « fanno fremere, solo a pensarci, chiunque abbia « sentimenti d'umanità ».

14 ottobre 1921.

RISPOSTA. — Nei colloqui preliminari tenuti coi Delegati alla Conferenza, gli argomenti prospettati dall'onorevole interrogante, e particolarmente quello dell'aeronautica, hanno avuto la massima considerazione, e in vista appunto dell'importanza dell'argomento, fu stabilito di aggregare alla Delegazione due esperti dell'aeronautica, scelti fra gli specialisti più competenti ed autorevoli dell'Esercito e della Marina.

Il Sottosegretario di Stato

BEVIONE.

PELLERANO. — Ai ministri di agricoltura e delle terre liberate per conoscere quali provvedimenti eccezionali abbiano adottato o intendono adottare per venire in aiuto di quei comuni — specialmente delle provincie di Belluno, di Vicenza e del Trentino — i cui boschi, già danneggiati dalle operazioni di guerra, sono ora colpiti da una grave invasione di « bostrici », per combattere la quale i comuni non possono provvedere alle necessarie operazioni di pulitura e di abbattimento, poichè le spese non sarebbero compensate dal ricavato della vendita del legname.

RISPOSTA. — I possibili provvedimenti da attuarsi nella prossima primavera per combattere l'invasione dei bostrici manifestatasi nei boschi resinosi danneggiati dalla guerra nel Trentino e nel Veneto formano oggetto di particolare interessamento da parte di questo Ministero e di quello per le terre liberate.

La questione però si presenta assai complessa, sia per difficoltà di ordine tecnico da superare, che per considerazioni economiche sopra tutto nei riguardi della determinazione della forma di un eventuale intervento dello Stato per imprendere efficacemente la lotta contro il parassita e per trarre il massimo profitto del legname da abbattere all'uopo.

E poichè mancavano sicuri elementi statistici circa l'estensione e l'intensità dell'infezione, fu disposto l'accertamento, tuttora in corso, di tali dati, per averne norma per i provvedimenti del caso che verranno adottati con la maggiore sollecitudine.

Il Ministro

MAURI.

FABRI. — Al ministro per la giustizia per conoscere se non creda necessario, di fronte alle condizioni insostenibili in cui versa il tribunale di Piacenza, riparare allo scandalo e al danno immediatamente, ripristinando almeno quelle applicazioni che i precedenti ministri avevano predisposto e mantenuto.

RISPOSTA. — A proposito della interrogazione con risposta scritta con la quale l'onorevole senatore Fabri ha chiesto « di conoscere se non si creda necessario, di fronte alle condizioni insostenibili in cui versa il tribunale di Piacenza, riparare allo scandalo e al danno immediatamente, ripristinando almeno quelle applicazioni che i precedenti ministri avevano predisposto e mantenuto » ho il pregio di comunicare a V. S. onorevolissima, che oltre alle disposizioni date dal primo Presidente della Corte di appello di Parma per il richiamo dalle ferie dei giudici Chiappelli Dante e Pelli Silvio, ho, con telegramma in data del 7 corrente mese, disposta la temporanea applicazione al detto tribunale di uno dei pretori del distretto.

Essendo poi pervenuta a questo Ministero una istanza del giudice Rossi Emilio, dello stesso tribunale, per collocamento in aspettativa per

motivi di salute, ho fatto pure invitare il detto magistrato a dare il suo consenso per il trasferimento ad altra sede, e ciò allo scopo di poterlo sostituire con altro giudice, senza attendere il decorso del prescritto termine, di due mesi per il suo collocamento fuori ruolo, e per la conseguente pubblicazione della vacanza del posto da lui ora occupato.

Per il momento non ho potuto, come sarebbe stato mio desiderio, adottare ulteriori provvedimenti che valgano ad assicurare un più regolare funzionamento della giustizia in quell'importante ufficio, e ciò per la notoria assoluta deficienza del personale della magistratura in rapporto alle attuali straordinarie esigenze determinatesi in tutti gli uffici giudiziari del Regno.

Quanto alla disapplicazione del giudice Icardi Rocco, cui accenna l'onorevole interrogante, giova rilevare che essa fu disposta non solo perchè il detto magistrato aveva chiesto, come ne aveva diritto, di essere restituito alla sua sede di Asti, ma anche perchè le condizioni dell'amministrazione della giustizia presso quel tribunale sono di gran lunga peggiori di quelle del tribunale di Piacenza: tanto che da parte di quella curia si veniva minacciando una grave agitazione.

Intanto si è presa nota dei voti formulati dalla curia di Piacenza per un aumento del personale di ruolo presso quel tribunale e non si mancherà di tenerli presenti in occasione della formazione della nuova pianta organica degli uffici giudiziari.

Il Ministro

RODINÒ.

REGGIO. — Chiedo d'interrogare il ministro dei lavori pubblici per conoscere quale posto di graduatoria egli intenda dare, nel programma esecutivo delle opere ferroviarie deliberate, ai lavori della direttissima Genova-Arquata-Tortona, e specialmente a quelli della grande galleria di valico, acquisiti per legge dello Stato e necessari a regioni che si propongono di dare le loro energie per la ricostruzione economica del nostro paese.

RISPOSTA. — Con la legge recentemente approvata dal Parlamento è stata fra l'altro autorizzata una spesa globale di 90 milioni per

costruzioni ferroviarie, limitatamente però alle linee per le quali risultano esaurite le dotazioni di legge. Fra queste linee non è compresa la direttissima Genova-Tortona, la cui dotazione presenta a tutt'oggi una disponibilità di oltre cento milioni, più che sufficienti ad assicurare un notevole sviluppo dei lavori durante il corrente esercizio finanziario.

Per la direttissima suddetta non occorre quindi stabilire alcuna graduatoria, potendosi dare ai relativi lavori di costruzione un normale svolgimento con i fondi attualmente in bilancio.

Quanto alla costruzione della grande galleria di valico, cui si accenna nell'interrogazione del senatore Reggio, si fa presente che tale opera è compresa nel tronco della direttissima Genova-Arquata. Per tale tronco la Direzione generale delle ferrovie ha studiato un progetto di variante fondamentale, approvato dal Ministero con decreto del 3 luglio corrente anno, n. 235, su conforme parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

Col decreto su riferito è stata pure autorizzata la Direzione generale delle ferrovie a pro-

seguire in economia i lavori di costruzione del raccordo Rivarolo-Bolzaneto-Bratte e del secondo lotto del tratto Bolzaneto-Campomorone, secondo le previsioni del nuovo progetto di variante e avvalendosi della spesa impegnata con precedenti decreti.

Per l'esecuzione di altri gruppi di lavori, compresi quelli della galleria, già dichiarati urgenti e indifferibili agli effetti di una più sollecita procedura di espropriazione, in conformità all'avviso espresso dal Consiglio superiore dei lavori pubblici, si è invitata la Direzione generale delle ferrovie a presentare le relative proposte, alle quali il Ministero non mancherà di far seguire i provvedimenti di approvazione con l'impegno della spesa occorrente.

Il Ministro
MICHELI.

Licenziato per la stampa il 6 dicembre 1921 (ore 19).

AVV. EDOARDO GALLINA

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche,